

4748



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF
TORONTO

№. 77.



SECRETATA
MONITA
SOCIETATIS
JESU



2

179. Jan 17h 8

BIBLIOTEKA
MUZEUM W PRZEMYSŁU
Plac Czackiego 3
ISTRUZIONI SECRETE

DELLA
COMPAGNIA DI GESÙ

CON IMPORTANTI AGGIUNTE



ROMA
TIPOGRAFIA DELLA PROPAGANDA

— — —
CON PERMISSIONE

ISTITUTIONI SEGRETE

1880

COMPAGNIA DI GELI

CON SEGRETO

ROMA

STABILIMENTO DI GELI

1880

APPROVAZIONE

*P*ER ordine del reverendo Padre Generale della nostra veneranda Compagnia di Gesù, ho letto il libro intitolato: *Secreta Monita, ec.*, contenente nel loro latino originale le istruzioni segrete colle quali dobbiamo regolarci nella società mondana, con a fronte la traduzione fedele in italiano fatta dal R. P. maestro Dinelli dell'ordine dei Predicatori, uomo tanto benemerito alla Società nostra, e che tanto disse, scrisse e fece a nostro vantaggio; più, la censura del 1554 della facoltà teologica di Parigi, il frammento di un sermone del dottore Brown, vescovo cattolico di Dublino, e un altro frammento della famosa lettera del beato vescovo Palafox; finalmente una breve esposizione cronologica delle belle e sante imprese della nostra Società, e quantunque non vi sia che la minima parte dei fatti gloriosi che hanno illustrato nel mondo il nome gesuitico, pure ce n'è abbastanza per dare una idea del nostro zelo per la religione, della nostra pietà verso i prin-

cipi, e della nostra sollecitudine per conservare e diffondere i buoni costumi; tutte le quali cose avendole trovate conformi al vero, di somma edificazione alle anime pie, di confusione ai malevoli, e ad esaltazione e gloria della nostra Società, le giudico degne di essere stampate e diffuse in tutti i luoghi dove ci sono e dove non ce sono gesuiti.

P. TIMOTEO PASQUINELLI,

IMPRIMATUR

**FELIX ACONITI Praepositus generalis
Societatis Jesu.**



PREFAZIONE

DELL' EDITORE

IL duca Cristiano di Brunswick, volendo essere riconosciuto per vescovo d'Alberstadt entrò con forte mano di armati in Paderborna nella Westfalia, ne cacciò via i Gesuiti, e la loro libreria con tutti i manoscritti particolari di quel padre rettore diede in regalo ai Cappuccini della medesima città. Tra quelle scritture a penna si trovarono gli Avvertimenti segreti della Società di Gesù, che tosto per cura di qualche benemerita persona videro la luce verso il principio del secolo XVII. I Gesuiti non mancarono dal negare che tali fossero le loro dottrine, e il celebre Gretzero scrisse un

grosso volume per confutarle; nè paghi di ciò, usarono tanta diligenza quei frati, che in brevissimo tempo non se ne vide più copia; un secolo dopo furono riprodotti dal padre Enrico da Sant' Ignazio dei Carmelitani scalzi, teologo assai dotto e pio, ed autore della Tuba Magna, stampata sotto il nome di Liberio Candido colla data di Argentina nel 1703. Sorsero di nuovo i frati di Gesù a smentire gli Avvertimenti e a intraprenderne le copie; ma questa volta spesero le cure indarno, perchè la Tuba Magna fu stampata e ristampata più volte in pochi anni, e degli Avvertimenti, che ne faceano parte, se ne videro in brevissimo tempo moltiplicate le edizioni in Francia, in Germania, in Olanda, in Italia; e furono per giunta tradotti in quasi tutte le lingue volgari; con tutto questo i Gesuiti nulla pretermisero per incettargli e farne sparire quanti esemplari caddero in loro mani, così che ai tempi nostri si sono fatti rari. Circa alla sua autenticità, oltre al fatto surrife-

rito, alla testimonianza del padre Ignazio Carmelitano, e a quella del venerabile Palafox, vescovo d'Osma, abbiamo la conformità di varii esemplari manoscritti trovati in diversi tempi nei collegi dei Gesuiti di Praga, di Liegi, di Venezia, di Parigi, di Novara, di Fermo, di Milano e di altrove. Una prova poi che secondo me è decisiva, è la premura grandissima che si sono sempre data e che si danno ancora i frati Gesuiti nel perseguire gli Avvertimenti segreti, imperocchè se fossero invenzione d'uomini maligni per iscreditare quella Compagnia, io non vedo perchè essa, così illuminata, numerosa ed influente, si dovesse mai trovare nella necessità di tremare e temere che la sua riputazione rovini a cagione di un libricciattolo oscuro, spregevole e impastato di menzogne: il peggior danno che si possa fare all'Impostura quello è di strascinarla alla luce. I Gesuiti invece hanno dimostrato il più vivo interessamento perchè il pubblico non facesse un confronto tra gli Av-

vertimenti segreti e il loro modo di operare; confronto pregiudizialissimo per loro e che dimostra ad evidenza che quelle occulte massime sono certamente gesuitiche, e sono studiate e praticate dai Gesuiti. Chi vorrà por mente alla loro storia, al modo blando con cui hanno incominciate tutte le fondazioni dei loro collegi, al sistema astuto osservato da essi nel far la caccia ai testamenti e alle donazioni, nel circuire le femminette, le vedove, i pinzocheri, nell'istupidire piamente la gioventù, nell'alloppiare nelle sante loro massime i principi, i ministri, i nobili, nello zelo per accrescere le loro ricchezze, la loro reputazione, nell'introdursi in tutti i negozi domestici delle famiglie, nelle loro dottrine larghe e false per solleticare i vizi e l'amor proprio; se a queste cose, dico, si ponga mente e si confrontino colle massime inculcate negli Avvertimenti segreti, non vi è uomo, se pure non è scemo, che non vi trovi la più grande medesimità. Poi, perchè quando i frati Gesuiti furono

scacciati da Venezia, da Parigi, dall'Inghilterra e da tanti altri paesi del mondo, si sono essi mostrati così solleciti di abbruciare tutte le loro costituzioni manoscritte, e non poche altre carte? Perchè quando furono soppressi da papa Ganganelli, quelli del collegio di Alemagna in Roma, non essendo in tempo a scegliere le carte da abbruciarsi, appresero il fuoco ed arsero tutto il collegio? Se quelle carte non contenevano segreti pericolosi, qual necessità di abbruciarle? qual necessità di suscitare orribili sospetti nell'opinione degli uomini? Se i delitti, le abbominazioni, le rapine, l'abuso delle confessioni e dei sacramenti, e i fraudolenti maneggi onde ciascuno accusava i frati Gesuiti, erano menzogne, nell'intatta consegna degli archivi stava la dimostrazione giuridica della loro innocenza: chi cammina colla verità non ha paura di farsi conoscere in tutto e da tutti.

È dunque fuor di dubbio che gli Avvertimenti segreti fossero il genuino Codice pra-

tico dei frati Gesuiti, e l'adempimento puntuale di quelle massime è il solo che possa darci una soddisfacente ragione del rapido accrescimento di quella società secreta; delle immense ricchezze e della sterminata possanza che acquistò, e perchè essa abbia avuto parte a tanti assassinii di re, a tante ribellioni, a tante sollevazioni e a tanti perturbamenti della umana famiglia. Con tutto ciò, se vogliamo essere di buona fede, confesseremo che la Compagnia di Gesù, anche in mezzo a' suoi delitti, è ammirabile per l'attività, per l'ingegno, e per l'accortezza ed efficacia dei mezzi da essa adoperati per giungere a' suoi fini; e tutte le società segrete, qualunque sia il loro scopo, se vogliono riuscire deono pigliarla per modello, e velare com'essa fa con una prudente ma necessaria ipocrisia i loro disegni. Il pretesto della santa religione è il più comodo e più acconcio per trappolare gli uomini. La religione è indispensabile alla società, e tutti, per-

sino i birbanti, ne vogliono aver una; ma siccome, atteso l'imperfettibilità dell'umana natura vi sono moltissimi che smaniano bensì di apparir religiosi, ma non vorrebbero toccare a certi vizietti e peccatuzzi che loro sono abituali, così miscuit utile dolci chi sa trovare una religione che, tranquillando la coscienza, non molesti l'interesse, o comandi una troppo accigliata e fastidiosa virtù. Da questo lato i gesuiti hanno trovato il non plus ultra, e la religione da essi insegnata è non solo praticabile, ma la vera e la più confacente alle persone d'ogni stato; d'ogni clima e d'ogni pensare. Colla felice distinzione del peccato filosofico e del peccato teologico hanno saputo indicare i veri confini del paradiso e dell'inferno. Un'azione, dicono essi, può essere cattiva quanto si vuole, ma se chi la commette in quel momento non pensa a Dio o la commette senza intenzione di offenderlo, egli non pecca, perchè questo è peccato puramente filosofico; ma se in quel punto si ricorda di Dio o lo

fa con precisa intenzione di offenderlo, oh, allora è un affar serio, il peccato diventa teologico e il fuoco del purgatorio sta là per arrostitire la pancia al prevaricatore: e perciò assassini, ladri ed adúlteri, nel momento che ammazzate, o rubate, o disonorate il talamo altrui, ricordatevi bene di questa piccola astrazione mentale, cioè di non pensare per allora a Dio, ma pensate più presto a fare in modo che non siate o impiccati, o chiusi in un ergastolo, o bastonati per lo meno. Il vantaggio della religione gesuitica è, che non è, come sono le altre, incompatibile coll'ateismo, perchè, secondo loro, se ci sono buone ragioni che dimostrano essere il cristianesimo la religion vera, ve ne sono altre non meno buone che la dimostrano falsa.

Preti e frati sono di accordo a farci una paura maladetta del diavolo pingendocelo con coda e corna, e brutto quanto esser mai può: ma i Gesuiti, un po' più compassionevoli, non fanno gran stima dell'inferno,

e il fuoco del purgatorio. è neppur esso di così maligna virtù che non si possa mitigarlo con qualche praticuzza religiosa, con una confessioncella, con un sussidio in danaro a un collegio dei reverendi padri Gesuiti, ma meglio di tutto con una grossa donazione ai medesimi inter vivos, o alla più disperata con un testamento in loro favore. Insomma il purgatorio è il crogiuolo per il quale passa l'oro alla Compagnia di Gesù.

Un altro bel ritrovato dei Gesuiti per salvare le anime dalla dannazione eterna è la divozione al sacro cuor di Gesù, felice pensiero di quella gran santa Maria Alacocca e del padre Lacorbière, già s' intende per comandamento espresso del nostro Signor Gesù Cristo, che, come racconta il padre Croiset, autore veridico, come il Veridico di Friburgo, ne dettò in persona il rituale e diede il disegno dell'altarinò, come da Dio furono date a Mosè sul monte Sinai le due tavole della legge

per i Giudei. Quella divozione è di tanta possanza, che poco mancò non facesse saltire il diavolo, che è il più antico locandierè che esista: perchè chi è iniziato al sacro cuore di Maria Alacocca non si può più dannare nemmeno se il voglia per forza. Insomma la strada che mena al paradiso gesuitico è tutta amena e seminata di fiori, mentre il melanconico giansenista ce la pingee irta, dirupata, orrida, piena di precipizi, e intralciata di rovi e di spine, e per dirla in poco è quasi più allegro e piacevole l'inferno dei Gesuiti che il paradiso dei giansenisti.

I Gesuiti sono ancora ammirabili che, essendo stati messi al bando da tutti i re, scacciati, disprezzati, odiati e maledetti da tutti i popoli, siano riusciti in poco tempo a risorgere e a recuperare se non tutto il credito di prima, almeno molta parte. Pare però che la stessa prudenza non gli accompagni più, perchè coi loro maneggi fuor di proposito e col precipitar troppo

le cose operarono che fossero prima banditi essi dalla Francia, e poi che fossero banditi i Borboni, colla caduta dei quali perdettero un grandissimo appoggio. Se fossero andati più a rilento e usata tutta la cautela che esigevano i tempi, invece di esser eglino stati la cagione della rivoluzione di luglio, ne avrebbero fatto sorgere un' altra ben più favorevole al loro intendimento.

Egli è impossibile conoscere a fondo la storia di un popolo se non si conoscono le leggi politiche che gli hanno dato l' impulso; nello stesso modo per apprezzare giustamente la capacità, il merito, le opere e i fini della Compagnia di Gesù non basta leggere la sua storia, ma conviene anche conoscere le sue leggi. Gli Avvertimenti segreti sono certamente il più bel parto dell' umana politica: essi soli ci rivelano quanta fosse l' antiveggenza, la sagacità, la finezza de' legislatori Gesuiti, e come conoscessero questa frale umana natu-

ra, e come sapessero tirarne il maggior profitto: coloro che vogliono comandare sull'opinione o indirizzarla a seconda dei loro pensieri devono bere a questa fonte, e ritrarne da essa i più utili precetti. Vero è che guardandoci dentro un po' per minuto vi si travede un empio abuso della religione, un aperto disprezzo d'ogni pudore e d'ogni buona morale; l'onesto sacrificato all'utile, la pietà derisa dalla furberia, la carità cristiana conculcata da un rapace egoismo, e infine una tendenza a soverchiare ogni termine di onore e di giustizia; non è perciò da inferirsi che i Gesuiti fossero empì, che anzi erano religiosissimi, come essi medesimi ce lo attestano, ma piuttosto che queste sono massime generali, a un di presso come quelle insegnate dal Machiavello nel Principe, da usarsi secondo le circostanze, da persone prudenti e colle debite cautele, e soprattutto ad onore di Dio e della santa sua Chiesa. Adoperando con queste massime salutari riuscivano essi a mettere un

freno alla prepotenza dei principi, a tenersi soggetti i loro ministri, a immamalucchire una nobiltà che senza di ciò chi sa come sarebbe stata arrogante, a reprimere l'influenza degli ordini regolari, a umiliare l'orgoglio dei vescovi, a tener basso il clero secolare, ad essere perfettamente instruiti dei segreti delle famiglie, a spiluccare i doviziosi pinzoccheri, a truffar testamenti, a surrepire i patrimoni a gente mondana per voltarli tutto al servizio di Dio, a procacciar ricchezza alla loro Società, tanto benefica al mondo, e finalmente a sostenere l'autorità del papa e della santa romana Chiesa. Così, massime che a prima vista sembrano detestabili, sono santificate per l'uso pio che se ne fa.

Nel dare una nuova edizione di questi ammonimenti ho aggiunto per comodo di quelli che non hanno pratica del latino, la traduzione italiana dei medesimi del padre Vincenzomaria Dinelli, domenicano, già stato maestro di teologia nella Cassanatense

di Roma, e pubblicata più volte nel suo trattato dei Lupi Smascherati, e affine di arricchirla di qualche cosa di più che non sono gli Avvertimenti, vi ho fatto precedere un brevissimo compendio degli Annali gesuitici, il giudizio che della Compagnia di Gesù hanno dato la facoltà teologica della Sorbona e il dottore Brown, vescovo di Dublino, un estratto della famosa lettera del beato Palafox, dove appunto si accennano le costituzioni segrete de' Gesuiti, e dove quel santo vescovo ha in poche ma forti parole disegnata la natura e qualità di questa società secreta, la quale in ricambio fece ogni sforzo per impedire che il Palafox non fosse canonizzato; e finalmente i Brevi di Clemente Papa XIV per l'abolizione della Compagnia di Gesù, e la Bolla di Pio VII per lo ristabilimento della medesima.

CENSURA

DELLA FACOLTA' TEOLOGICA DI PARIGI

SULLA

COMPAGNIA DI GESU'

L'anno del Signore 1554, il primo giorno di dicembre, la venerabile facoltà teologica di Parigi, dopo udita la messa dello Spirito Santo nella cappella del Collegio della Sorbona, e prestato il debito giuramento, si è già congregata quattro volte nel medesimo luogo per determinare sulle due bolle dei nostri santissimi signori e sommi pontefici Paolo III e Giulio III, le quali si dicono essere state concesse a coloro che distintamente si arrogano il nome di Società di Gesù, le quali due bolle ci furono state trasmesse per un usciere dalla corte del Parlamento, ond'essere vedute ed esaminate.

Prima di trattare di una materia di tanta importanza tutti e ciascuno dei maestri di questa

Facoltà Teologica hanno apertamente dichiarato di non volere nè tentare nè pensare ad alcuna cosa contro l'autorità dei sommi pontefici, ma invece tanto in generale che in particolare come si conviene a figliuoli ubbidienti e come hanno sempre conosciuto e confessato, così ora liberamente e volenterosamente riconoscono e confessano il sommo pontefice quale sommo ed universale vicario di Gesù Cristo e pastore universale della Chiesa, al quale tutta la potestà fu data da Cristo, e perciò sono obbligate tutte le persone dell'uno e dell'altro sesso a prestarli ubbidienza ed a venerarne i decreti, a custodirli e ad osservarli; ma essendochè tutti e specialmente i teologi debbono essere pronti a soddisfare quelli che domandano sulle cose della fede e dei costumi o concernenti l'edificazione della Chiesa, così la detta Facoltà ha creduto bene di dover rispondere a quanto la predetta Corte gli mandò a chiedere. Per la qual cosa, dopo avere diligentemente lette e rilette, e intesi tutti gli articoli delle due bolle suddette, e per l'importanza dell'argomento averle diligentemente discusse ed esaminate per più mesi, giorni ed ore, finalmente per unanime consenso, ma con tutta la riverenza e sommes-

sione alla Sede apostolica, alla quale rimettiamo la piena decisione, abbiamo deciso quanto segue.

Questa nuova Società, la quale si attribuisce l'insolito nome di Compagnia di Gesù, e che con tanta licenza e senza alcuna distinzione di persone ammette nel suo grembo qualunque o facinoroso o illegittimo uomo che sia, che non ha alcuna differenza nell'abito esteriore dai sacerdoti secolari, che ha ricevuto un'infinità di prerogative, indulti e franchigie nelle tonsure, nel recitare o da sè solo o in chiesa le ore canoniche, nei conventi, nel silenzio, nella scelta dei viveri, dei giorni, dei digiuni ed in varie altre cerimonie colle quali si distingue e si conserva lo stato delle religioni, e più di tutto nella amministrazione de' sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia, senza alcun rispetto pei luoghi e per le persone, e così anche nell'ufficio del predicare, del leggere e dell'insegnare in pregiudizio dei vescovi ordinari e dell'ordine gerarchico, in pregiudizio eziandio delle altre religioni, e finalmente dei principi e signori temporali, contro i privilegi delle università, e con sommo detrimento del popolo, questa nuova società dunque ci sembra violare l'onestà

della vita monastica; essa snerva l'esercizio studioso, pio e necessario della virtù, delle astinenze, delle cerimonie e dell'austerità, porge l'occasione libera di apostatare dalle altre religioni, sottrae alla dovuta obbedienza e soggezione verso gli ordinari, priva contro giustizia dei loro diritti i signori temporali ed ecclesiastici, turba gli ordini e la correlazione tra le due potestà, suscita nel popolo querele e liti senza fine, e dissidi, e contenzioni, e rivalità, e ribellioni, e dà motivo a moltiplicata serie di scismi. Tutte queste cose adunque diligentemente esaminate e ponderate, noi troviamo che questa Società è pericolosa per la fede, è perturbatrice della pace della Chiesa, è sovvertitrice della religione monastica, è finalmente più atta a distruggere che ad edificare.



ESTRATTO
DI UN SERMONE DI GIORGIO BROWN

VESCOVO DI DUBLINO IN IRLANDA

PRONUNZIATO NELLA CHIESA DI CRISTO

IN QUELLA CITTA' NEL 1551

(*HARLEJAN Miscellany*, tomo v)

Si è ora formata una nuova società, i membri della quale, assumendosi il nome di Gesuiti, hanno costumi somiglianti a quelli degli Scribi e Farisei, e seducono persone in gran numero. Non altrimenti de' Giudei si sforzeranno di annihilare la verità della divina parola, e poco

starà che non vi ci riescano. Secondo le circostanze muteranno costoro vezzi e parole. Saranno pagani coi pagani, atei cogli atei, giudei coi giudei, protestanti coi protestanti, e ciò per conoscere le vostre intenzioni, la vostra mente, il vostro cuore e le vostre inclinazioni, e coi loro artifizii vi ridurranno come un insensato che dice nel suo cuore: Dio non v'è. Si spargeranno per tutto il mondo, saranno introdotti nei consigli dei principi, e gli stringeranno tanto, e tanto gli stupidiranno, che ad essi apriranno il loro cuore, e gli manifesteranno i più reconditi pensieri, e gli piglieranno nella loro più intima confidenza, allettati dalle massime di questi frati, i quali, abbandonata la legge del Signore, aduleranno i principi e i grandi, cercando scuse ai loro peccati; ma poi Dio, stanco di tante abominazioni, distruggerà, per giustificare la santa sua legge, questa società, per mezzo di coloro medesimi che l'avevano protetta di più, che la adoperavano ai loro fini, o si servivano del suo sapere, ed essa diventerà

odiosa a tutti i popoli. Si troveranno questi Gesuiti in peggior condizione dei Giudei; non troveranno più asilo sulla terra, e si farà più stima di un Giudeo che di un Gesuita.

EX EPISTOLA*VENERABILIS EPISCOPI***JOHANNIS PALAFOX***AD SUMMUM PONTIFICEM***INNOCENTIIUM X***EXCERPTA*

QUAE alia religio, Innocenti Sanctissime, ecclesiae universali tanto fuit impedimento, et discordiis adeo totum orbem implevit christianorum? Nec mirum certe, B. P., liceat haec proferre: religio enim ista singularitate sua laborat potius quam lucet: neque enim clerum in totum sapit, neque regularitatem omni modo amplectitur, sed utrorumque privilegiis gaudens, imo et excellere, et excedere praerogativis ab apostolica sedé irrevocabiliter concessis existimans, utrosque contemnit, seseque supra omnes ecclesiasticos ordines extollit.

ESTRATTO D'UNA LETTERA

DEL VENERABILE

GIOVANNI PALAFOX

VESCOVO DI LOS ANGELOS IN AMERICA.

E POI D'OSMA NELLA VECCHIA CASTIGLIA

SCRITTA L'8 GENNAIO DEL 1639

A PAPA INNOCENZO X

QUAL altra religione, B. P., è stata mai sì pregiudizievole alla Chiesa universale, ed ha riempito di discordie tutto il mondo? Non vi è motivo da stupirsi, mentre la singolarità straordinaria di questa religione la rende più gravosa a sè stessa, che illustre agli occhi altrui. Ella non è veramente nè di preti, nè di frati, ma godendo con piacere de' vantaggi degli uni e degli altri, e credendo anche di sopravanzarli tutti co' privilegi, i quali pretende che stati gli siano irrevocabilmente accordati dalla Santa Sede, s'alza sopra tutti gli ordini ecclesiastici e li disprezza tutti egualmente.

Quae alia religio occultas proprias constitutiones habet, privilegia reclusa, institutiones velatas, et omnia quae ad eorum pertinent directionem, tanquam mysterio aliquo obvoluta abscondit? Fateor quidem quodquod incognitum est pro magifico haberi, verum etiam pro suspecto, praecipue in ecclesiasticis ordinibus certissimum et evidentissimum existimo.

Omnibus omnia caeterorum ordinum instituta patent, etiam pontificum, cardinalium, episcoporum, et totius ecclesiastici cleri documenta et consiliares regulae. Non odit lucem ecclesia, imo tenebras odit, tanquam ab eo perenni lucis fonte illuminata, qui dixit: Ego sum lux mundi. Etiam caeterarum religionum privilegia, instructiones, directiones, statuta conspiciuntur, et in publicis populorum bibliothecis communiter dispanduntur: uno intuitu novitius Franciscanus videt quod, generalis si ipse esset futurus, faciendum esset sibi.

In Jesuitica autem Societate plures sunt etiam professi, qui ignorant constitutiones proprias, privilegia et institutiones, quibus nomen adscri-

Qual altra religione ha *costituzioni segrete, privilegi riservati, regole occulte, e tutto il rimanente che riguarda la loro condotta tiene coperto e velato per così dire col mistero? Che se tutto ciò che è occulto passa per eccellente, io però credo che debba anche aversi per sospetto, specialmente in ciò che riguarda gli ordini ecclesiastici.*

Le regole di tutti gli altri ordini passano generalmente sotto gli occhi di tutto il mondo, come pure le istruzioni e le regole che riguardano la condotta de' papi, de' cardinali, de' vescovi e di tutto il restante del clero. La Chiesa non odia punto la luce, ma bensì le tenebre, perchè è illuminata da Gesù Cristo, sorgente eterna di luce, che dice di sè nell'Evangelio: *Io sono la luce del mondo.* Si vedono pure, quanto si vuole, i privilegi, le istruzioni, gli statuti, le regole della condotta degli altri religiosi. Non v'è quasi libreria in cui non si trovino, e il minimo novizio Francese può leggere in un'occhiata ciò che fare dovrebbe, se divenisse generale del suo ordine.

Ma fra' Gesuiti vi sono più religiosi anche professi che non sanno le costituzioni, i privilegi, le regole proprie della compagnia, ancor-

*bant, quam quibus constat, ut Tuæ Beatitudi-
ni poterit constare. Neque manifestis ecclesiae
christianæ regulis, sed certa quadam, ipsis su-
perioribus solum patenti, interiori directione,
et aliquibus delationibus arcanis admodum pe-
riculosis, et quæ plurimos, imo etiam innume-
ros expulsos pariunt, aut abortant, et tandem
magis moribus, quam legibus gubernant, quod
humanae naturæ incongruum, et contrarium
esse quis non videt?*

*Quæ alia religio tantos aliis religionibus,
clero, episcopis et saecularibus potestatibus, et
his christianis et catholicis turbis commovit,
aemulationes peperit, querelas concitavit, con-
troversias, litibusque implicavit? Aliqua aliquas,
tantas nulla: de poenitentia et mortificatione
cum Monacalibus et Mendicantibus: de clau-
sura cum Coenobitis: de doctrina cum Dome-
nicanis: de jurisdictione cum episcopis: de de-
cimis cum cathedralibus et parochis: de regno-
rum statu et tranquillitate cum principibus et
rebus publicis: de opibus et contractibus et com-*

chè vi si sottomettano e si obblighino ad osservarle non meno di quei che le sanno. Così i loro superiori non li guidano secondo le regole della Chiesa, che sono note a tutto il mondo, ma secondo certe *regole occulte e nascoste, che note non sono che a questi superiori, e con denunzie segretissime e perniciosissime*, le quali sono cagione che ve ne sia un'infinità di scacciati e rigettati, come frutti da questa compagnia raccolti prima di dare loro il tempo di maturarsi. Finalmente si governano più a norma di costumi particolari, che a seconda di leggi approvate; il che è visibilmente contrario alla ragione naturale ed alla natura dell'uomo.

Qual altra religione ha eccitate tante turbolenze, seminate tante discordie e gelosie, suscitati tanti lamenti e tante dispute e tante liti con gli altri religiosi, col clero, co' vescovi, co' principi secolari, ancorchè cristiani e cattolici? È vero che altri regolari eziandio hanno avute varie contese; ma niun ordine ne ha giammai avute tante, quante i gesuiti con tutto il mondo. Hanno litigato e conteso sopra la penitenza e la mortificazione con gli Eremiti e coi Mendicanti, sulla clausura coi Cenobiti; sulla

merciis, etiam non admodum justis cum tota universali ecclesia contendit. Etiam Tuam apostolicam sedem, supra Petram, quae Christus est, fundatam, si non verbis, factis tamen negant; ut in praesenti negotio clarissime comprobatur.

*Quae alia religio doctrinam sanctorum tanta libertate impugnavit? et illis verae fidei antesignanis, ecclesiae columnis, theologiae michan-
tissimis, et dignissimis praeceptoribus minus detulit reverentiae? Fallitur D. Thomas, Bonaventura decipitur, non tantum dicit et scribit, sed etiam typis mandat quicumque Jesuitarum modernus praeceptor.*



dottrina co' Domenicani; sulla giurisdizione co' vescovi; sulle decime colle cattedrali e parrocchiali, sul governo e tranquillità degli Stati co' principi e repubbliche; sui beni, sui contratti, e sui traffichi, anche non molto giusti, con tutta la Chiesa universalmente. Ed anche colla vostra Sede apostolica, che, sebbene fondata sulla Pietra, che è Cristo, essi rigettano e rinunziano, se non colle parole, almeno co' fatti, come si vede chiaramente in questo affare di cui si tratta.

Qual altra religione ha impugnate le dottrine de' santi con tanta libertà, e portato meno rispetto a questi intrepidi difensori della fede, a queste colonne della Chiesa, a questi risplendenti e vivi luminari, che hanno sì degnamente insegnata la teologia? Non v' ha fra loro miserabil lettore che non abbia ardimento, non solo di dire, ma di scrivere ancora e di stampare che san Tommaso s'inganna, che san Bonaventura prende sbaglio.



The first of these is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The second is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The third is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The fourth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The fifth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.

The sixth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The seventh is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The eighth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The ninth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The tenth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.

The eleventh is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The twelfth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The thirteenth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.
 The fourteenth is the fact that the
 of which the first is the only one
 (which is the only one of its kind)
 and which is the only one of its kind.

incredibile di libri perniciosi, che furono la cagion principale della decadenza in cui si trova attualmente la religione cattolica. Dalla istituzione dei gesuiti in poi il mondo fu turbato da cento sanguinose rivoluzioni, e la religione fu turbata da perpetue contese teologiche, e da gare e nimistà fratesche.

1547

Il gesuita Bobadilla, compagno di sant'Ignazio, è bandito dagli Stati di Germania per avere scritto cose sediziose contro la Dieta di Augusta e l'*Interim* di Carlo V.

1553

Il papa trasferisce il venerabile Palafox dalla sua diocesi di Angelopoli in America, a quella di Osma in Ispagna, per sottrarlo alle persecuzioni dei gesuiti, che lo volevano assassinare.

1555

I gesuiti, che si erano già internati in più luoghi dell'Africa, sono scacciati dal Congo, che volevano conquistare per il re di Portogallo.

Nello stesso tempo sono scacciati anche dall'Abissinia, che volevano sottomettere all'autorità del papa.

1560

Il gesuita Gonzales Silveira è fatto giustiziare dal re del Monopotapa in Africa, convinto di spia del re di Portogallo e dei suoi confratelli, e andatovi per seminare la sedizione nel paese.

Il senato di Venezia proibisce ai gesuiti di confessare le donne, avendo riconosciuto ch'essi ne corrompevano i costumi.

1574

Il gesuita Ripalda è condannato a penitenza dall'inquisizione di Spagna, come illuminato, quietista ed infetto dell'eresia di Molinas. I gesuiti dicono che è santo.

1578

I gesuiti sono banditi da Anversa per essersi ricusati alla pacificazione di Gand.

1581

I gesuiti Campian, Skerwin e Briant sono consegnati al carnefice per avere congiurato contro la vita di Elisabetta, regina d'Inghilterra. Dai gesuiti sono contati tra i martiri.

In questo medesimo anno il gesuita Montemaior, sostenendo alcune tesi che furono condannate dall'università di Salamanca, apre il campo alla rabbiosa guerra teologica tra i gesuiti e i domenicani.

1584

Guglielmo Parry, inglese, stimolato dai gesuiti Benedetto Palmio a Venezia, Annibale Col-dreto a Parigi, e da più altri gesuiti di Lione e di Parigi, tenta di assassinare la regina Elisabetta; è scoperto e muore sul patibolo.

In questo medesimo anno Baldassare Gerard, instigato dai gesuiti, ammazza il principe di Oranges con un tiro di pistola, ed egli stesso muore tra i supplizi.

1586

Il gesuita Ballard stimola Babington, giovane inglese di nobile famiglia, ad assassinare la medesima regina Elisabetta, promettendogli il paradiso se moriva, e se vinceva, la mano di Maria Stuarda. Il misero giovane invece fece le sue nozze col boia.

1587

I gesuiti Lessio ed Hamelius, insegnando nel collegio di Lovanio varie tesi sulla grazia e sulla predestinazione, infette di eresia semipelagiana, sollevano contro la loro società tutti i Paesi Bassi, e sono condannati dall' università di Lovanio. Gli sforzi di due papi sono inutili a pacificare queste turbazioni.

— Maria Stuarda, regina di Scozia, è fatta

decapitare da Elisabetta, regina d' Inghilterra, in conseguenza delle ripetute cospirazioni contro la sua vita e contro la pace del suo regno, ordite dai gesuiti.

1588

I gesuiti sono i principali fomentatori della famosa lega di Parigi e dell' assassinio commesso contro il re Enrico III.

In questo medesimo anno il gesuita Molina pubblica le sue dottrine sulla concordia della grazia e del libero arbitrio, cagione di una scandalosa guerra teologica tra i frati gesuiti e e i domenicani, che la congregazione *de Auxiliis*, istituita a questo fine da Clemente VIII nel 1597, non potè terminare. I due ordini fratreschi, malgrado i divieti di papa Paolo V, continuarono per lungo tempo ad accusarsi vicendevolmente di eresia.

1589

Enrico III, essendo per dare un assalto alla città di Parigi, i gesuiti si armarono, armarono i loro scolari e corsero anch' essi a sostenere l' assalto, gridando che chi ammazzava il re acquistava un gran merito presso a Dio.

1593

Il gesuita Varade mette in mano a Barrere

il coltello per assassinare il re Enrico IV. Prima lo aveva confessato e promessogli la gloria del martirio se fosse perito in così santa impresa.

1594

Giovanni Chatèl, a persuasione e confortamento dei gesuiti, tenta anch'egli di assassinare lo stesso Enrico IV. I gesuiti per un decreto del parlamento di Parigi sono banditi da tutta la Francia. « Si ordina », dice quel decreto, « che » i preti e scolari del collegio di Chiaramonte » in Parigi e ciascuno altro sedicente della *compagnia di Gesù*, corrompitori della gioventù, » perturbatori della quiete pubblica, nemici del » re e dello Stato, debbano nel termine di tre » giorni sgomberare i loro collegi e le città e » luoghi dove si trovano, e nel termine di » quindici giorni debbano essere fuori del re- » gno, sotto pena, se saranno trovati, di essere » puniti come colpevoli di lesa maestà ».

Circa questo stesso tempo il gesuita Crichton, scozzese, usò ogni arte per indurre il cavaliere Bruce ad assassinare o far assassinare Giovanni Metelan, gran cancelliere di Scozia, promettendo di assolverlo anche anticipatamente; e perchè Bruce, quantunque scolaro

dei gesuiti, ebbe orrore di questo misfatto, il gesuita lo accusò di tradimento presso Filippo II, re di Spagna, che lo aveva mandato in Iscozia con denari e commissioni per suscitare impicci alla regina Elisabetta. Bruce patì quasi due anni di dura prigionia, e potè a stento sottrarsi al patibolo preparatogli dal feroce gesuita.

1593

Il gesuita Giovanni Guignard è arrestato e consegnato al boia per delitto di lesa maestà. Fra le sue carte ne fu trovata una dov'era scritto quanto segue: « Nè il re Enrico III, nè » Enrico IV, nè la regina Elisabetta, nè il re » di Svezia, nè l'elettore di Sassonia sono veri » re. Enrico III è un Sardanapalo, Enrico IV » una volpe, Elisabetta una lupa, il re di Svezia » un grifone, l'elettore di Sassonia un porco. » Giacomo Clemente (*assassino di Enrico III*) » ha fatto un atto eroico e ispirato dallo Spi- » rito Santo. Se si può guerreggiare il Bear- » nese (*Enrico IV*), si guerreggi, altrimenti » sia pure ammazzato ».

1597

Clemente VIII istituisce la congregazione *de auxiliis* per esaminare la nuova dottrina dei

gesuiti sulla grazia: si disputa inutilmente, si turba la pace del mondo e la quiete delle coscienze, per cui Clemente, sdegnato, disse un giorno ai gesuiti: *Imbroglioni, voi siete i perturbatori della chiesa di Dio.* I gesuiti per vendetta scrissero ed insegnarono ch'egli non era papa legittimo.

1598

I gesuiti sono scacciati dall'Olanda per aver voluto far assassinare il principe Maurizio di Nassau.

Nello stesso anno Eduardo Squire, gentiluomo inglese, instigato dal gesuita Riccardo Walpole, tenta di avvelenare la regina Elisabetta ed il conte di Essex: poi il gesuita, sospettando di essere scoperto, lo accusa egli stesso e lo manda sul patibolo.

1600

I gesuiti penetrano nel Malabar, e disturbano la pace dei cristiani di San Tommaso. Mandano il loro vescovo all'inquisizione di Roma, perseguitano i preti; alcuni sono impiccati, altri abbruciati vivi; s'impossessano del commercio e di tutte le ricchezze del paese, e dopo un mezzo secolo di oppressione sono essi pure massacrati o scacciati dai Malabaresi, aiutati dagli Olandesi.

— I gesuiti per far dispetto a papa Clemente VIII, che voleva condannare la dottrina del gesuita Molina, sostennero nell'università di Alcalá che *se era di fede che il papa fosse vicario di Cristo, non era egualmente di fede che Clemente fosse questo vicario*. Il papa li citò a giustificarsi di questa bestemmia, che oltraggiava tutto il sacro collegio, ma essi se ne risero, e lo minacciarono di peggio.

1604

I gesuiti, convinti di delitti orribili, sono scacciati dal collegio di Brera a Milano per ordine del cardinale Federico Borromeo: erano già venuti in odio anche a san Carlo, suo zio, che prima li aveva favoriti.

1605

I gesuiti Oldecorn e Garnet, autori della congiura delle polveri per far saltar in aria il parlamento d'Inghilterra, sono dati al carnefice. I gesuiti li contano tra i mártiri.

1606

I gesuiti, ribelli al governo e spergiuri, sono banditi da Venezia: il senato li fa scortare dai soldati per sottrarli al furore del popolo, che voleva loro metter le mani addosso, e li chiamava spie e traditori. Prima di partire imita-

rono gli ebrei quando uscirono dall'Egitto, cioè spogliarono tutte le loro divote d'oro e di argento, saccheggiarono le chiese e i conventi loro, e tra le carte che si dimenticarono di dare al fuoco furono trovate più copie di un libretto MS. col titolo *Regulæ aliquot servandæ, ut cum orthodoxa ecclesia vere sentiamus*: cioè alcune regole da osservarsi per sentire di accordo colla chiesa ortodossa, nella terza delle quali si ordina di credere alla chiesa gerarchica, anche se dicesse esser nero quello che agli occhi par bianco, e nella decimasettima si comanda ai predicatori di non troppo inculcare la grazia di Dio.

— I gesuiti banditi da Venezia pubblicarono scritte infami contro quella repubblica, che poi come vergognose alla religione furono proibite dal papa e dalla Inquisizione di Roma; cercarono anche di corrompere un gran numero di giovanetti e di donne perchè eccitassero sedizioni in Venezia, e furono intercette lettere dei gesuiti scritte ai loro penitenti, dove insegnavano che nei casi estremi trattandosi della fede, era lecito al figlio di uccidere il padre e alla moglie di strozzare in letto il marito.

1607

I gesuiti sono banditi la quarta volta dalla Transilvania, incolpati di sedizioni e rivolte contro lo Stato.

1610

Enrico IV è assassinato da Ravailiac: i più neri sospetti insorgono contro i gesuiti, ed essi per confermarli fanno pubblicare dal gesuita Marianna un libro sull'istituzione del principe, dove si sostiene e si difende il regicidio. Il libro è abbruciato per mano del boia.

1613

Il gesuita Becano scrive tante impertinenze sulla potestà temporale dei papi, che il papa medesimo e la Inquisizione di Roma, stomacati, proibiscono il suo libro.

1614

Il gesuita Suarez pubblica la sua *difesa della religione cattolica* la quale per un decreto del parlamento di Parigi è fatta abbruciare per mano del boia, siccome contenente massime perniciose, sediziose e sovversive contro i governi, e di eccitamento ai sudditi a ribellarsi e ad attentare alla vita dei principi. I frati gesuiti per vendetta soffiano la discordia tra il papa e il re di Francia. Il libro del Suarez fu con-

dannato un'altra volta dallo stesso parlamento nel 1762.

1618

I gesuiti sono banditi dalla Boemia come perturbatori della quiete pubblica, autori di sedizioni, fomentatori di scandali e di dottrine perniciose al buon costume e alla purità della religione.

In questo medesimo anno i gesuiti di Napoli indirizzano una supplica al re di Spagna proponendo che avrebbero pregato per la prosperità e lunga vita della sua persona, purchè si degnasse di accordar loro il beneficio di un *quattrinuccio di cento al giorno* per ogni libbra di pane che nel reame di Napoli si mangiasse: la corte, ingannata da questo diminutivo di *quattrinuccio*, e ritenendo che quella tassa si riducesse ad una bagattella, accordò la domanda: ma il duca di Ossuna, che di aritmetica s'intendeva un po' meglio, avendo trovato che questa tassa oppressiva dava una rendita annua di più di mezzo milione di franchi, somma enorme a quei tempi, repressse questa domanda fraudolente, che, ingrassando i frati gesuiti, costringeva il minuto popolo a misurare i boc-

coni di pane da mangiarsi per non pagare la
tassa del quattrinuccio.

1619

I gesuiti sono banditi dalla Moravia, per le
cagioni medesime che in Boemia.

A un di presso per gli stessi motivi di sedi-
zione e di dottrine scostumate furono scacciati
i gesuiti anche dalla Prussia e dalla Polonia.

1622

I gesuiti sono banditi la seconda volta dal-
l'Olanda per varii attentati contro la pubblica
sicurezza.

1627

L'università di Salamanca presenta una pe-
tizione a Filippo IV, re di Spagna, chiedendo
che sia impedito ai gesuiti di erigere in uni-
versità il loro collegio imperiale di Madrid.
Nella petizione si parla dei loro modi per giun-
gere alla monarchia universale, le frodi con
cui instupidiscono i principi e corrompono la
gioventù, la loro tendenza a tutto innovare
nella religione, l'abuso sacrilego dei sacramenti
per estorquere pensioni, e tante altre cose de-
testabili da essi praticate per crescere in ric-
chezze e farsi potenti, il tutto appoggiato a im-
portantissimi documenti giustificativi.

1630

Il papa sopprime l'ordine delle gesuitesse, figliazione femminina e scandalosa dei gesuiti.

1631

I gesuiti coi loro intrighi fanno ribellare i cristiani giapponesi contro il loro principe, il quale per finirla e vivere in pace gli fa tutti massacrare, e abolisce in perpetuo la religione cristiana nei suoi Stati.

1632

Il gesuita Giambattista Souza pubblica varie opere in cui le empietà e le eresie sono sparse a piene mani; tra le altre che la Vergine è nel medesimo tempo padre di Dio e madre di Dio, e che nel concepimento di Cristo fece da sè solo le parti di maschio e di femmina. Queste infamie sono dannate dall'Inquisizione di Roma e da un decreto di Urbano VIII; ma i gesuiti di Spagna difendono il loro commilitone, rifiutano di obbedire ai decreti del pontefice e continuano a sostenere ed a propagare i libri del Souza, finchè furono condannati anche dall'Inquisizione di Spagna, che costrinse il gesuita ad abjurare alle sue eresie.

1639

Il gesuita Monot sparge infami calunnie con-

tro la duchessa Cristina di Savoia, e colle sue perfidie tira sul Piemonte una guerra di più anni, che poco mancò non riuscisse a totale ruina dello Stato e della casa regnante.

1641

I gesuiti mettono in fiamme l'Europa per la contesa del giansenismo, e sono origine d'infiniti disturbi e scandali, che fruttarono tanto discapito alla religione, e la resero oggetto di ridicolo agli occhi degli increduli.

1642

Il gesuita Bauny pubblica la sua *Somma dei peccati*, la quale scandalizza tutto il clero di Francia, ed è condannata dalla facoltà di Parigi e dall'Inquisizione di Roma siccome tendente a corrompere i buoni costumi ed a insinuare il libertinaggio.

1643

I gesuiti, convinti di depravazione e di ladronecci, sono per ordine del gran maestro banditi dall'isola di Malta.

1645

Il papa Innocenzo X dannò di scomunica maggiore i riti cinesi, adottati, sostenuti e difesi dai gesuiti. Questo empio miscuglio di paganesimo e di religione cristiana fu dannato an-

che dagli altri successivi pontefici, massimamente da Clemente XI e da Benedetto XIV; ma i gesuiti, continuando a difenderli, si ridevano dei decreti apostolici e delle scomuniche.

1646

Il gesuita commettono a Siviglia un fallimento doloso, che ruina il commercio di quella piazza e versa nella miseria una quantità di famiglie.

1656

Il gesuita Giovanni Crasset predica in una chiesa di Orleans che i comandamenti di Dio sono impossibili ad adempirsi, e che Gesù Cristo non è morto per tutti gli uomini; proposizioni dannate da Innocenzo X. Il gesuita è sospeso e scacciato per ordine del vescovo.

1659

Il gesuita Perrot pubblica un suo libro che è condannato dalla facoltà teologica di Parigi, dal clero di Francia e da papa Alessandro VII, siccome contenente proposizioni erronee, libertine, sospette di eresia ed offendenti le orecchie pie.

1665

Il gesuita La Colombière, imprigionato e poi bandito dall'Inghilterra per complicità di

una congiura, unitamente al gesuita Croiset infesta il mondo cattolico della puerile e goffa divozione del sacro Cuor di Gesù. L'origine di questa ridicola superstizione fu che una povera ed imbecille visionaria, detta suor Maria Alacocca, s'immaginò che Gesù Cristo fosse innamorato di lei, che venisse spesso a renderle visita, e che un giorno, in pegno di reciproco amore, si cambiassero il cuore. La Colombière, che dirigeva questa fatua, le insinuò destramente acciocchè dicesse che Gesù Cristo le aveva comandato d'istituire una divozione in memoria di quel cambio amoroso; e quantunque i savi teologi e i sacerdoti dabbene la sgridassero siccome atta a corrompere la vera pietà e a mettere in derisione la dignità della religione, i gesuiti la sostennero e la propagarono, perchè tornava utile ai loro fini, e quelle congregazioni erano altrettante reti tese alla pietà, alla semplicità ed alla buona fede.

1666

I gesuiti coi loro intrighi, e per invidia e gelosia verso gli altri missionari, suscitano una sanguinosa persecuzione contro i cristiani alla China: tutti gli altri missionari sono o uccisi o

costretti a fuggire, le loro colonie religiose disperse, intanto che i gesuiti semi-pagani o pagani del tutto vivevano trionfanti alla corte di Pekino.

1690

I gesuiti avendo messo in campo la dottrina del peccato filosofico, cioè che un'azione, per quanto sia rea, non è peccato se nel commetterla non si pensa in quel momento a Dio, questa dottrina fu condannata come empia da Alessandro VIII e dai successivi pontefici; con tutto ciò i gesuiti continuarono ad inseguirla e a sostenerla.

1692

I gesuiti sostengono a Caen una tesi dove pretendono di dimostrare che la religione cristiana è evidentemente credibile, ma non evidentemente vera, e che le stesse ragioni che la fanno vera, la fanno anche falsa. È neppure evidente, dicono essi, che vi sia sulla terra una religione vera, che le sacre profezie sieno state ispirate da Dio, e che sieno veri i miracoli attribuiti a G. C. *Religio christiana est evidenter credibilis, non evidenter vera. Qui aiunt religionem christianam esse evidenter veram fateantur necesse est falsam evidenter esse. Non*

evidens est quod existat nunc in terris aliqua vera religio, quod afflante Deo fusa fuerint prophetarum oracula, quod vera fuerint quae a Christo edita fuisse commemorantur miracula.

1694

Il gesuita Arduino pubblica la sua *Cronologia ristabilita colle medaglie*, in cui sostiene l'empia in uno e ridicola asserzione che tutte le opere sacre e profane dell'antichità furono scritte dai frati nel secolo XIII. Il medesimo gesuita più anni dopo pubblicò il suo comentario sul nuovo testamento, dove fra le altre stravaganze sostiene che Gesù Cristo e gli apostoli hanno predicato in latino.

1709

Il gesuita Le Tellier, confessore di Luigi XIV, abusa della fragile coscienza del suo penitente, e gli carpisce un decreto contro Porto Reale. Questo convento giansenistico è distrutto dai gesuiti, sono dispersi i religiosi e le religiose che vi abitavano, si scavano i sepolcri e si disperdono le ossa dei morti, e con rabbia veramente fratesca i gesuiti perseguitano a furia i loro nemici. Questo breve e scandaloso trionfo dei gesuiti fu il principio della loro ruina.

1710

Il cardinale Tournon di Torino è avvelenato dai gesuiti a Macao nella China, dopo avere sofferto pei loro intrighi molte persecuzioni per parte del governo cinese. La cagione fu che, essendo egli stato mandato alla China da Clemente XI, volle che fossero osservate le proibizioni della Santa Sede intorno ai riti idolatrici dei Chinesi e degl'Indiani, la qual cosa non attalentava troppo ai gesuiti, a cui conveniva secondare le superstizioni di quei popoli per farli piegare al loro utile.

1713

I gesuiti suscitano la bolla *Unigenitus*, che mette la Francia tutta sossopra. Per le perturbazioni cagionate dai gesuiti in questa circostanza furono in pochi anni dati più di ottanmila mandati di arresto contro le più oneste e più probe persone.

In questo medesimo anno il gesuita Jouvenicy pubblica una storia dei frati della sua compagnia, nella quale conta nel numero dei martiri per la santa religione coloro che per avere attentato alla vita dei re o alla quiete dei governi morirono per mano del boia. Questo

libro fu fatto abbruciare pubblicamente dal carnefice.

1715

I gesuiti sono banditi dalla Sicilia come sediziosi e ribelli per un decreto del duca di Savoia, re allora di quell'isola.

1723

I gesuiti sono banditi dalla Russia per ordine di Pietro il Grande, il quale dovette ricorrere a questo spediente per assicurare a sè la vita, e la pace a' suoi popoli.

1724

Muore papa Innocenzo XIII in sospetto di essere stato avvelenato dai gesuiti, perchè pensava di sopprimere quella turbolenta società.

1727

Vittorio Amedeo, re di Sardegna, disingannato sul conto dei gesuiti, e persuaso che la educazione che danno alla gioventù non tende ad altro che a fare cattivi figliuoli, cattivi cittadini e cattivi sudditi, fece chiudere tutti i collegi di quei frati e proibì loro d'insegnare.

1728

Il gesuita Berruyier pubblica la sua *Storia del Popolo di Dio*, dove stampa tante empietà e sceleratezze, che solleva contro di sè lo zelo

di tutti i buoni. Questo empio libro, propagato e difeso con istudiata ipocrisia dai gesuiti, fu condannato dal vescovo di Mompellieri nel 1731, da papa Clemente XII nel 1734, dall'arcivescovo di Parigi e dalla facoltà teologica della Sorbona nel 1753, da papa Benedetto XIV nel 1756 e 1757, da papa Clemente XIII nel 1758, e finalmente dalla Sorbona un'altra volta nel 1764.

1730

Il gesuita Tournemine predica in una chiesa di Caen, essere incerto se l'Evangelio sia scrittura sacra.

1731

Il gesuita Girard mantiene una sacrilega e libidinosa tresca colla bella Corbière di Tolone, sua penitente: commettono fra di loro oscenità detestabili, poi il gesuita vuole spacciare la sua druda per santa, ed inventa falsi miracoli: il popolo, disingannato, vuole ammazzarlo, e si imprende nel parlamento di Aix in Provenza uno de' più scandalosi processi; finalmente l'oro e le protezioni salvano il frate gesuita da un patibolo, ch'egli colle sue infamie si era tanto ben meritato.

1743

Il gesuita Bernardino Benzi suscita in Italia l'impudica setta dei mammillari, le sporchie dei quali ributtano al solo ricordarle.

Circa questo medesimo tempo l'Inquisizione di Macerata fa arrestare il gesuita Ignazio Sisti e più altri della stessa compagnia per avere corrotte e addestrate nelle più infami lubricità le monache di varii conventi e le fanciulle di varii conservatorii. Tra gli accusatori vi erano sedici monache, le quali deposero di essere state sedotte da quei padri reverendi, ma obbligate da essi al secreto sotto sigillo di confessione.

— Il gesuita Tommaso Bonsolazzo fugge da Roma, dove l'Inquisizione voleva farlo impiccare, convinto di avere abusato della confessione per sedurre varie sue penitenti ed indurle ad azioni impudiche, e di avere corrotto il corpo a due fanciulli suoi allievi.

1745

Il gesuita Costanzo corrompe col mezzo della confessione quindici monache, e, cercato dal Sant'offizio, si salva a Venezia.

— Il gesuita Pichon rinnova la perniciosa dottrina della frequente comunione, che eccita lo sdegno di quasi tutti i vescovi della Francia.

1755

I gesuiti del Paraguai si ribellano contro il re di Spagna.

1757

Damiens, allievo dei gesuiti, tenta di assassinare Luigi XV: i gesuiti sono accusati di connivenza; due di loro sono impiccati siccome rei di complicità, e gli altri per giustificarsi pubblicano un'apologia del regicidio. Lo stesso fecero dopo l'assassinio di Enrico IV.

In quest'anno medesimo il gesuita Lacroix dà una nuova edizione della rilassata e pericolosa teologia morale dell'altro gesuita Busembaum. Quattro anni dopo, questo libro, insultante i principi e pieno di massime abbominevoli per la religione, fu fatto abbruciare dal boia in Parigi. Anche l'imperatrice Maria Teresa proibì che si leggessero ed insegnassero nelle scuole della sua monarchia il libro suddetto, e quelli dei gesuiti Gobat e Tamburini.

I gesuiti Malagrida, Mathos e Alessandro congiurano e tentano di far assassinare Giuseppe, re di Portogallo: sono processati, strozzati e poi abbruciati. Il fanatico Malagrida, intanto che era in carcere, pubblicò di avere rivelazioni dalla Madonna, e profetizzò che

l'anticristo doveva nascere in Milano da un frate e da una monaca, l'anno, se non isbaglio, 1826.

Il duca di Aveiro e il marchese di Tavora, tirati in quella congiura dai gesuiti, sono arrotati ed arsi; la marchesa di Tavora è decapitata, e più altri infelici periscono sui patiboli.

Il gesuita Cabral, che dimorava in Roma come agente del re di Portogallo, essendo stato chiamato a Lisbona, i gesuiti temendo di qualche sua imprudenza o rivelazione, lo fanno avvelenare col suo servitore il giorno innanzi la sua partenza.

1759

I gesuiti complicati nell'attentato di regicidio suddetto sono banditi dalla monarchia portoghese.

1761

Il gesuita La Valetta, che faceva tutto il commercio della Martinica, fallisce di più milioni. I tribunali di Francia dichiarano che la compagnia dei frati gesuiti debba esserne malleadrice e pagare i debiti del suo agente. Per questo processo, che ha fatto molto romore, si venne in cognizione delle costituzioni secrete dei frati gesuiti, e si conobbe con sommo spaveu-

to dei principi, che questi frati tendevano nientemeno che ad usurparsi colle fraudi e colle confessioni tutti i beni temporali, e a sottrarre i sudditi dall'obbedienza dei magistrati, e i figli dall'obbedienza dei loro genitori.

1762

I Parlamenti ed il re di Francia, stanchi delle perpetue tribolazioni cagionate dagl'intrighi gesuitici, bandiscono questi frati in perpetuo: in più luoghi sono cacciati a furia di popolo.

1766

I gesuiti cospirano contro la monarchia di Spagna e contro la persona del re, fanno sollevare la città di Madrid e più altre contro il governo, per cui il re Ferdinando VI gli fa tutti arrestare e poi bandire da' suoi Stati.

1767

I gesuiti scacciati dalla Spagna vanno in Corsica, dove sono ospitati generosamente dai Genovesi; ma essi, ingrati al beneficio, si danno tosto a far brogli per avere padronanza nell'isola, e mettono la repubblica di Genova in grave discordia colla Francia.

In questo medesimo tempo i gesuiti sono scacciati per varii delitti dalla Sicilia, da Napoli e da Parma: tutti i principi domandano cal-

damente che quella compagnia di frati sediziosi e pericolosi sia soppressa, minacciando il papa, se non lo fa, di separarsi della Chiesa romana.

1769

Clemente XIII, spaventato dalle minacce di tutti i principi e dai disordini in cui si trovava la Chiesa, risolve di sopprimere la società dei gesuiti; questi, per ischivare il colpo e tentare la loro fortuna con un nuovo pontefice, lo avvelenano, ed egli muore il giorno dopo avere esternata quella sua risoluzione.

1773

Clemente XIV Ganganelli fa esaminare da una commissione la causa dei gesuiti, e riconosciuta la verità di tutti i delitti che loro venivano imputati, sopprime il loro ordine.

I gesuiti in Valtellina sono scacciati dal popolo a sassate.

Il gesuita Scarponia scrive un libello pieno d'infamie contro il papa.

I gesuiti Faure, Forestier e Gautier sostengono che il papa è l'anticristo.

I gesuiti della Slesia non vogliono riconoscere la bolla del papa, adducendo per pretesto che non era stata accettata dal re. Sa cia-

scuno che i gesuiti hanno sempre sostenuto e insegnato che il papa è superiore ai principi, e che una bolla di papa, anche solamente pubblicata a Roma, debbe essere eseguita eziandio a dispetto dell' autorità secolare che vi si oppone, e che il principe il quale non ubbidisce è decaduto dalla sua dignità ed è lecito ammazzarlo.

1774

I gesuiti fanno avvelenare papa Ganganelli.

1775

Il padre Ricci, ultimo generale dei gesuiti, sempre consentaneo alla morale della sua società, pubblica prima di morire una protesta piena di spergiuri e di falsità, e in cui non si sa dire se sia maggiore l' insolenza verso gli uomini o il disprezzo verso Dio.

BREVE
DI PAPA CLEMENTE XIV

INDICATO PER LE INIZIALI

DOMINUS AC REDEMPTOR NOSTER

PER L' ABOLIZIONE

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

GESU' CRISTO, Signore e Redentore nostro, annunziato Principe della Pace dal Profeta, e come tale venendo su questa terra preconizzato per mezzo degli Angeli ai pastori fin da principio, e finalmente da sè stesso prima di salire al cielo, più e più volte, come Maestro della medesima, avendola raccomandata a' suoi discepoli; comechè Egli ebbe reconciliato ogni cosa a Dio Padre suo, pacificando ogni cosa per mezzo del sangue della sua croce tutto, quello che la terra comprende ed il cielo, agli Apo-

stoli stessi raccomandò il ministero della Riconciliazione, e diede loro la potenza della parola per pubblicarla, acciocchè divenuti ambasciatori di Cristo, il quale non è Iddio della discordia, ma della pace e della dilezione, annunziassero la pace stessa a tutta quanta la terra, e tutte le loro premure e fatiche impiegassero principalmente in questo, che tutti i generati in Cristo s'impegnassero a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace, considerandosi come un sol corpo ed uno spirito solo, come quelli che son chiamati ad una stessa speranza di vocazione, alla quale in niuna guisa si giunge, siccome disse il gran san Gregorio, se non si corra incontro a quella, unitamente co' nostri prossimi.

Questa stessa parola di Riconciliazione, e questo ministero a noi in particolar maniera da Dio raccomandato, tosto che fummo innalzati, senz'alcun nostro merito, a questa Sede di Pietro, ci siamo richiamati alla memoria, giorno e notte abbiamli avuti l'una e l'altro d'avanti agli occhi, e profondamente portandoli impressi nel cuore, procuriamo, secondo le forze nostre, di soddisfarvi, implorando continuamente a questo effetto il divino aiuto, ac-

ciocchè si degni Iddio d'infondere a noi ed a tutto quanto il suo gregge pensieri e consigli di pace, ed aprirci sicura e non fallace strada per conseguirla. Anzi di più, ben sapendo che noi per divino decreto siamo stati stabiliti sopra le nazioni e sopra i regni, acciocchè nella coltivazione della vigna di Sabaoth, e nella conservazione dell'edifizio della cristiana religione, di cui Cristo è la pietra angolare, noi svelliamo, distruggiamo, disperdiamo, dissipiamo, edificiamo e piantiamo, siamo sempre stati di un tal animo e di una tal costante volontà, che siccome ci avvisammo nulla da noi doversi omettere per la quiete e la tranquillità della cristiana repubblica, purchè in qualche guisa al piantare e all'edificare fosse adattato; così richiedendolo l'istesso vincolo della vicendevole carità, pronti insieme, e disposti noi fossimo a svelle e distruggere anche quel che vi potesse esser per noi di più giocondo e di grato, e di cui non potessimo rimaner privi, senza grandissima molestia e dolore dell'animo nostro.

Egli non è da mettersi in dubbio, che tra quelle cose che conferiscono il più a procacciare il bene e la felicità della cattolica repubblica, tengono quasi il principal luogo gli Ordini

Regolari, dai quali in tutt' i tempi singolarissimo ornamento, presidio e vantaggio a tutta quanta la Chiesa di Cristo ne derivò. Quindi è che questa Apostolica Sede, non solo gli approvò, ed è stata sostenuta sotto de' loro auspici, ma ancora di molti benefizi, esenzioni, privilegi e facoltà gli arricchì, acciocchè quindi fossero viepiù invitati ed accesi a coltivare la pietà e la religione, a ben dirigere i costumi de' popoli coll' istruzione e coll' esempio, e a conservare tra i fedeli e confermare l'unità della Fede. Ma quando ch'egli sia avvenuto che da qualcheduno degli Ordini Regolari, o non si ricevessero più dal popolo cristiano quegli ubertosi frutti e quei desiderati vantaggi ai quali erano stati già istituiti, o sivero sembrato sia ch'eglino piuttosto recassero danno, e a perturbare, anzi che a vantaggiare la pubblica tranquillità fosser disposti; questa medesima Apostolica Sede, la quale nel loro stabilimento avea impiegato l'opera, ed interposta l'autorità propria, di sostenerli con nuove leggi, o di richiamarli alla primiera disciplina, o finalmente di svellerli, e dissiparli interamente, non ebbe a schivo.

Per questo motivo appunto Innocenzio pa-

pa III, nostro predecessore, avendo considerato che la soverchia varietà degli Ordini Regolari induceva nella Chiesa di Dio assai confusione, nel Concilio Generale Lateranense IV costantemente proibì che nessuno da indi in poi alcuna nuova religione si andasse inventando; ma sibbene una delle approvate assumesse chiunque allo stato religioso fosse chiamato; e decretò ancora che chi volesse fondar di nuovo una qualche casa religiosa, similmente la regola e l'istituzione tra le già approvate eleggesse. Quindi ne venne in conseguenza che non si possa in niun conto istituire una religion nuova, senza la special licenza del romano pontefice, e veramente a gran ragione; perocchè, istituendosi le nuove congregazioni per zelo di perfezione maggiore, egli è convenevole che prima da questa Santa Sede Apostolica si esamini diligentemente e si ponderi la forma della vita che alcun si prefigge, acciocchè, sotto apparenza di maggior bene e di una vita più santa, non s'introducano nella Chiesa di Dio maggiori inconvenienti, e fors'anche gli scandali.

Quantunque però prudentissimamente fosse stato determinato così dal nominato Inno-

cenzo III, non ostante nei tempi posteriori non solo l'importunità de' Postulanti strappò dalla Sede Apostolica l'approvazione di qualche Ordine Regolare, ma anche l'arrogante temerità di qualcheduno andò inventando una quasi sfrenata moltitudine d'Ordini diversi, particolarmente Mendicanti, non ancora approvati. Intesa la qual cosa, a fin di porgervi pronto il rimedio, Gregorio papa X, anch'egli nostro predecessore, rinnovata la Costituzione del suddetto Innocenzo III nel Concilio Generale di Lione, sotto più rigorose pene inibì che alcuno in avvenire nuovo Ordine o religione non possa inventare o vestirne l'abito. Quanto poi alle religioni e agli Ordini mendicanti dopo il Concilio Lateranense IV stabiliti, i quali non avevano meritata l'approvazione dall'Apostolica Sede, tutti quanti in perpetuo gli proibì. Dovechè gli approvati della medesima Sede Apostolica volle che sussistessero nella maniera che appresso, cioè: Che i professi di tali Ordini potessero, se volevano, rimanere in quelli: purchè da indi in poi non ammettessero alcuno alla professione de' medesimi, nè acquistassero di nuovo casa o luogo di qualsivisa sorte, nè quelle o quelli che avevano, alie-

nar potessero senza la special licenza della medesima Santa Sede. **E** vaglia il vero, egli riservò tutti quei beni alla disposizione della Sede Apostolica, affine di ridurli in sussidio della Terra Santa, o dei poveri, o per altri usi pii, per mezzo degli Ordinari dei luoghi, o di quelli ai quali la stessa Sede ne avesse data la commissione. Parimente onninamente vietò agli individui dei medesimi Ordini l'esercizio della predicazione e del ricever le confessioni, ed anche il diritto di tumulare quanto agli estranei. Dichiarossi però che in questa Costituzione non restavano compresi gli Ordini de' Predicatori e dei Minori, ai quali l'evidente vantaggio che la Chiesa universale ne tragge, dava il merito dell'approvazione. Volle ancora che gli Ordini degli Eremiti di Sant' Agostino e dei Carmelitani restassero sull'antico piede, essendo che la loro istituzione precedeva il General Concilio Lateranense suddetto. Finalmente, agl'individui particolari di quegli Ordini ai quali quella Costituzione si apparteneva, concesse general licenza di far passaggio ad altri Ordini de' già approvati; con questo però, che nessun Ordine o convento trasferisse sè ed i suoi beni dell'intiero, senza prima averne ot-

tenuta una particolar licenza dalla Sede Apostolica.

Queste vestigia istesse, secondo le circostanze dei tempi, seguitarono gli altri romani pontefici nostri predecessori, dei quali tutti troppo lungo sarebbe il riportare i decreti. Tra gli altri però Clemente papa V, parimente nostro predecessore, per mezzo di sua lettera, come chiamano *sub plumbo*, spedita il 3 maggio dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1312, attesa l'universale diffamazione, sopresse ed estinse totalmente l'Ordine militare de' così detti Templari, quantunque legittimamente approvato, e tanto benemerito una volta della repubblica cristiana, che dalla Sede Apostolica era stato già cumulado d'insigni benefizi, privilegi, facoltà, esenzioni e licenze, quantunque il Concilio Generale Viennese, a cui n'era stato commesso l'esame, avesse stimato opportuno di non pronunziare formale e definitiva sentenza su tale affare.

S. Pio V, parimente nostro predecessore, la cui insigne santità devotamente onora e venera la Cattolica Chiesa, l'Ordine Regolare dei frati Umiliati, anteriore al Concilio Lateranense, ed approvato da Innocenzo III, Onorio III,

Gregorio IX e Niccolò III, romani pontefici di felice ricordanza, e nostri predecessori, essendo che egli dimostrasse colla disobbedienza ai decreti apostolici, e colle domestiche ed esterne discordie, niuno in futuro poterne sperare esempio di virtù, siccome ancora alcuni del medesimo Ordine avevano scelleratamente intentato alla vita di san Carlo Borromeo, della Santa Romana Chiesa cardinale, e protettore e visitatore apostolico del detto Ordine, estinse ed abolì intieramente.

Urbano papa VIII, di felice memoria, nostro predecessore, anch'egli per mezzo di sua lettera, in forma di Breve, sotto il dì 6 di febbraio 1626 sopprese in perpetuo ed estinse la Congregazione dei frati Conventuali Riformati, solennemente approvata da Sisto papa V, parimente nostro predecessore, e di molti benefizi e favori distinta, per questo perchè dai predetti frati la Chiesa di Dio non aveva ricevuti i frutti spirituali, ma anzi erano insorte moltissime differenze tra i medesimi frati Conventuali Riformati, e i frati Conventuali non Riformati. Le case, i conventi, i luoghi, la suppellettile, i beni, le cose e le azioni e i diritti appartenenti alla predetta congregazione volle

che passassero in assegna all'Ordine dei frati Minori di San Francesco Conventuali, eccettuate soltanto la casa di Napoli e la casa di Sant'Antonio da Padova, chiamata *de Urbe*, l'ultima delle quali applicò e incorporò alla Camera Apostolica, e la riservò alla disposizione de' suoi successori: finalmente permesse ai frati della predetta Congregazione soppressa il passaggio ai frati di San Francesco Cappuccini, o ai nominali dell'Osservanza.

Il medesimo Urbano papa VIII, per altra sua lettera in egual forma di Breve, sotto il dì 2 dicembre 1643 sopprese in perpetuo, estinse ed abolì l'Ordine Regolare dei Santi Ambrogio e Barnaba *ad nemus*, sottoponendo i Regolari del predetto soppresso Ordine alla giurisdizione e governo degli Ordinari dei luoghi, e ai medesimi Regolari concesse licenza di far passaggio ad altri Ordini Regolari approvati dall'Apostolica Sede. La qual soppressione fu poi confermata da Innocenzo papa X solennemente per mezzo di sua lettera in piombo il 4.^o d'aprile dell'anno 1645; e di più ridusse alla secolarità, e dichiarò che in appresso secolari fossero, e dovessero essere i benefizi, le case e i monasteri del predetto Ordine, che in avanti erano Regolari.

Parimente il medesimo Innocenzo X, predecessore, per mezzo d'altra sua in egual forma di Breve sotto il dì 16 marzo 1645, attese le gravi sollevazioni syegliatesi tra i Regolari dell'Ordine dei Poveri della Madre d'Iddio delle Scuole Pie, quantunque esso Ordine, previo un maturo esame, fosse stato solennemente approvato da papa Gregorio XV, ridusse il medesimo Ordine Regolare a semplice congregazione, senza l'emissione di verun voto, a norma dell'Istituto della Congregazione dei preti Secolari dell'Oratorio nella chiesa di Santa Maria in Vallicella *de Urbe*, o come chiamano, di San Filippo Neri: ai regolari del predetto Ordine così ridotto concesse il passaggio a qualunque religione delle approvate: interdisse l'introduzione di novizi e la professione dei già ammessi: finalmente trasferì onninamente agli Ordinari dei luoghi la superiorità e la giurisdizione che risedeva presso il ministro generale, visitatori e superiori di qualunque genere: le quali cose tutte ebbero il loro effetto per alquanti anni, fintantochè alla perfine questa Sede Apostolica, conosciuto l'utile del predetto Istituto, lo richiamò alla primiera forma dei voti solenni, e lo ridusse ad Ordine Regolare perfetto.

Per simile altra sua lettera spedita, in forma di Breve, del dì 29 ottobre 1650, il medesimo Innocenzo X, parimente per discordie e dissenzioni insorte sopprese totalmente l'Ordine di San Basilio degli Armeni: sottopose i Regolari del predetto Ordine soppresso ampiamente alla giurisdizione ed obbedienza degli Ordinari dei luoghi, in abito di Chericci Secolari, assegnando loro un congruo sostentamento dalle rendite dei conventi soppressi: e di più concesse loro facoltà di passare a qualunque religione tra le approvate.

Parimente lo stesso Innocenzo X, per altra sua in forma di Breve del dì 22 giugno 1651, considerando che dalla Congregazione regolare dei Preti del Buon Gesù non si poteva sperare nella Chiesa alcun frutto spirituale, estinse in perpetuo la prefata congregazione: sottopose alla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi i Regolari predetti, assegnando ai medesimi il congruo sostentamento sull'entrata della soppressa congregazione, e con facoltà di passare a qualunque Ordine Regolare approvato dalla Sede Apostolica; e riservò all'arbitrio di sè medesimo l'applicazione dei beni della suddetta congregazione in altri usi pii,

In ultimo, papa Clemente IX, di felice ricordanza, e nostro predecessore, avendo fatta considerazione che tre Ordini Regolari, cioè, dei Canonici Regolari di San Gregorio delli in Alga, dei Girolamini di Fiesole, e finalmente dei Gesuati istituiti da san Giovanni Colombano, niuno utile o vantaggio portavano al popolo cristiano, nè sperar poteasi che portato lo avrebbero in appresso, si avisò di sopprimerli ed estinguerli, come fece con lettera, in forma di Breve, il dì 6 dicembre 1668; e quanto ai loro beni e rendite, assai ragguardevoli, pregandone così la repubblica di Venezia, volle che s'impiegassero in quelle spese le quali erano necessarie per sostenere la guerra di Candia contro dei Turchi.

E vaglia il vero, i nostri predecessori nel risolvere e condurre a termine tali cose, sapientissimamente questa sopra di ogni altra maniera di operare prescelsero, come quella che reputarono assaissimo convenevole a troncare affatto la strada alle agitazioni degli animi, e a soffogare qualunque disputa o spirito di partito. Quindi, lasciando stare quel molesto metodo, ed inquieto, il quale è solito adoperarsi nella fabbrica dei processi forensi, seguitando sola-

mente le leggi della prudenza, con quella pienezza di potestà, la quale come vicari di Cristo in terra e supremi moderatori della cristiana repubblica ampiamente possedevano, procurarono di risolvere tutto l'affare, senza che dessero il permesso e la facoltà agli Ordini Regolari destinati alla soppressione, di sperimentare le loro ragioni, e di purgarsi dalle accuse gravissime, o di frastornare le cagioni per le quali ad intraprendere siffatte risoluzioni eransi indotti.

Posti adunque davanti agli occhi questi ed altri esempi di grandissimo peso ed autorità presso di chiechesia, ed insieme ardendo noi di vivo desiderio di camminar con sicurezza d'animo e con piè fermo in quella deliberazione che in appresso diremo, niuna diligenza ed esame abbiamo tralasciato, acciòchè noi venissimo in chiaro lume di ciò che appartiene all'origine, al progresso ed allo stato attuale di quell'Ordine Regolare che la *Compagnia di Gesù* volgarmente si chiama; onde abbiamo veduto che questo dal suo santo fondatore è stato istituito alla salute delle anime, alla conversione degli eretici, e specialmente degl'Infedeli, finalmente al maggiore avanzamento della pietà

e della religione; e a fine di giugnere più facilmente e prosperamente ad un cotale desiato fine, essersi dedicato a Dio con rigorosissimo voto di evangelica povertà, sì in comune, che in particolare, eccettuati soltanto i collegi per gli studi e per le lettere, ai quali però è stata concessa la facoltà ed il comodo di possedere in tal guisa, che nulla mai delle loro rendite si possa impiegare e ridurre in comodò, vantaggio ed uso della medesima Società.

Con tali ed altre santissime leggi approvata fu nel suo principio la stessa *Compagnia di Gesù* dal pontefice Paolo III, di felice memoria, nostro predecessore, per mezzo di sua lettera in piombo sotto il dì 27 di ottobre 1540, e dal medesimo le fu concessa facoltà di formar leggi e statuli coi quali stabilmente si procurasse il vantaggio, la salvezza ed il buon governo della *Compagnia*. E quantunque il medesimo pontefice Paolo III in quel principio avesse ristretta la medesima Società dentro gli angusti confini di soli sessanta individui, non ostante per altra sua simil lettera del dì 27 marzo 1543 diede facoltà ai superiori della medesima *Compagnia* di accettare in essa tutti quelli che fosse loro sembrato opportuno e necessario. Dipoi

Fanno 1549, con suo Breve del dì 15 novembre, il medesimo pontefice Paolo III favorì la Società medesima di molti ed amplissimi privilegi, e tra questi volle e ordinò che rimanesse esteso senza verun termine di numero a qualunque soggetto che il proposto generale avesse giudicato idoneo, quell'Indulto che già altra volta il medesimo pontefice aveva concesso ai proposti generali della detta Società, ristretto però alla facoltà di ammettere soli venti preti coadiutori spirituali, e con accordar loro le medesime facoltà, grazie ed autorità le quali godono gl'istessi soci Professi; e di più esentò e sottrasse da ogni superiorità, giurisdizione e governo di qualsisia Ordinario la Società stessa e tutt'i soci di lei, e persone e beni loro di qualunque sorte, ricevendoveli sotto la sua protezione e della Sede Apostolica.

Nè fu minore la liberalità e la munificenza verso la medesima Società degli altri nostri predecessori. Imperocchè egli è manifesto che da Giulio III, Paolo IV, Pio IV e V, Gregorio XIII, Sisto V, Gregorio XIV, Clemente VIII, Paolo V, Leone XI, Gregorio XV, Urbano VIII, ed altri romani pontefici di felice memoria, i privilegi alla medesima Società in avanti con-

cessi, o furono confermati, o di nuove ampiezze accresciuti, o più chiaramente spiegati. Ciò non ostante dal tenore delle stesse apostoliche costituzioni e dal testo manifestamente s'intende che nella medesima Società, quasi fin dal suo bel principio, pullularono diversi semi di discordie e di contenzioni non solo tra i soci medesimi, ma anche con gli altri Ordini Regolari, col clero secolare, accademie, università, scuole pubbliche di lettere, e fin con gli stessi principi negli Stati de' quali era stata ricevuta la Società; e che le medesime contenzioni e discordie eransi svegliate ora circa l'essenza e la natura dei voti, circa il tempo di ammettere i soci ai voti stessi, circa la facoltà di discacciarli, circa il promuovere i medesimi agli Ordini Sacri, senza la congrua e senza i voti solenni, contro i Decreti del Concilio di Trento e della buona memoria di Pio papa V, nostro predecessore; poi circa l'assoluta potestà che il proposto generale della medesima Compagnia si arrogava, e circa l'altre cose spettanti al buon governo della detta Società; quindi circa i varii capi di dottrina, le scuole, l'esenzioni e i privilegi che gli Ordinari dei luoghi e l'altre persone in ecclesiastica e secolar di-

gnità costituite affermavano essere pregiudiziali alla giurisdizione e ai loro diritti; e finalmente accuse gravissime contro ai soci medesimi, alla pace e alla tranquillità della cristiana repubblica infestissime, non si ebbero a desiderare.

Di qui ebbero origine i molti ricorsi contro la Società, i quali, muniti ancora dell'autorità e delle relazioni di alcuni principi, furono portati fino al trono dei nostri predecessori Paolo IV, Pio V e Sisto V. Ebbevi in tra gli altri il cattolico re delle Spagne Filippo II, di chiara memoria, il quale procurò che fossero esposte al medesimo Sisto V non solo quelle gravissime ragioni dalle quali era mosso l'animo suo, ma ancora quegli stessi lamenti i quali egli aveva ricevuti dagl'inquisitori del regno contro gli eccessivi privilegi della Società e la forma del suo governo, e di più i capi delle accuse, confermati da alcuni pure dalla medesima Società, in dottrina ed in pietà specchiatissimi personaggi, adoperandosi egli presso quel pontefice in guisa, che un'apostolica visita della Società ne fu ordinata e commessa.

A queste domande e sollecitazioni dello stesso re Filippo condescese adunque il medesimo pontefice Sisto V, comechè sopra ben salda

ragionevolezza le vedesse fondate, e però egli prescelse all'incarico di visitatore apostolico un vescovo di prudenza, di virtù e di dottrina a tutti noto, e di più destinò una Congregazione di alquanti cardinali, i quali diligentemente attendessero al compimento di tale affare. Ma rapito essendo da morte immatura il nominato pontefice, svanì ogni più sana determinazione, e senza effetto ne rimase l'impresa. Quindi assunto al supremo grado dell'apostolato Gregorio XIV, approvò di nuovo, e nella più ampia guisa, l'Istituto della Società per sua lettera in piombo del 28 luglio 1591; e volle che si avessero per confermati e costanti i privilegi di qualunque sorta che alla medesima Società i suoi predecessori avesser concessi; e quello in ispecial modo con cui erasi provisto che dalla Società potessero essere espulsi e dimessi i soci, senza che si avesse riguardo alla forma giudiziaria, cioè senz'alcuna previa inquisizione senza far gli atti, senza osservare alcun ordine di giudizio, nè termine anche sostanziale, avuto solamente l'occhio alla verità del fatto, e con riguardo solo alla colpa, o a sufficiente motivo, e con la considerazione delle persone e di altre simili circostanze. Impose, oltre a cui silenzio

altissimo; e sotto pena principalmente di scomunica da incorrersi immediatamente. Egli proibì che nessuno direttamente o indirettamente ardisse impugnare l'istituto, le costituzioni o i decreti della detta Società, o tentasse in qualunque modo che qualche cangiamento si facesse ai medesimi. A ciascheduno però rilasciò il diritto di poter significare, o proporre, o da sè stesso, e per mezzo di legati o nunzi dell'Apostolica Sede, a lui solamente ed ai romani pontefici, secondo il tempo esistenti, tutto ciò che si pensasse dover essere aggiunto, moderato o cangiato.

Tanto però è vero che queste tali cose non furono sufficienti a quietare i clamori e le lamentazioni contro la Società, che anzi piuttosto viemaggiormente invasero il mondo quasi tutto inquietissime dispute circa la dottrina della Società, la quale, come contraria alla fede ortodossa e ai buoni costumi, venne da moltissimi accusata; si accesero ancora le domestiche e l'esterne discordanze, e sempre più frequenti si fecero contro di quella le accuse, singolarmente contro la soverchia cupidigia delle ricchezze terrene; dalle quali cose tutte trassero origine non solo quelle turbolenze, a tutti

note, che tanto afflissero e molestarono la Sede Apostolica, ma anche le risoluzioni prese da alcuni principi contro la Compagnia. Dal che ne accade che la medesima Compagnia nell'atto d'impetrare dal pontefice Paolo V, di felice memoria, una nuova conferma dell'istituto e dei suoi privilegi, si trovò costretta a domandargli che si degnasse ratificare e confermare coll'autorità sua certi tali decreti formati nella quinta Congregazione generale, e trascritti verbalmente nel suo Breve del dì 4 settembre 1606; nei quali decreti chiaramente si legge che sì le interne discordie dei Soci e le sollevazioni, sì ancora le querele degli stranieri contro la Società, ed i ricorsi avevano obbligati i Soci radunati in Congregazione a fare il seguente statuto: *Poichè la Società nostra, che dal Signore Iddio fu eccitata alla propagazione della fede e all'acquisto delle anime, siccome per mezzo degli ufizi propri dell'Istituto, li quali sono le armi spirituali, può sotto il vessillo della croce conseguir felicemente quel fine che si è prefisso colla utilità insieme della Chiesa e l'edificazione dei prossimi: così impedirebbe questi beni, e gli esporrebbe a più gravi pericoli, se ella si mescolasse in quelle cose che sono secolari, e che ap-*

partengono agli affari politici e all'amministrazione degli Stati; per questo sapientissimamente è stato dai nostri maggiori determinato che, militando alla gloria di Dio, non ci frammischiasimo nelle altre cose che dalla nostra professione vanno lontane. Ma essendo che in questi tempi specialmente molto pericolosi, in parecchi luoghi e presso diversi principi (il cui affetto però e la carità, il padre Ignazio, di santa memoria, pensò essersi da conservare per il vantaggio del divino servizio), forse per colpa di alcuni, e per ambizione o zelo indiscreto, della nostra religione malamente si parli: e per altra parte sia necessario l'odor buono di Cristo a fruttificare; la nostra Congregazione ha determinato doversi astenere da ogni apparenza di male, e, per quanto sia possibile, doversi porger rimedio alle querele, quantunque derivanti da falsi sospetti. Per la qual cosa, in vigor del presente decreto, ella proibisce a tutti i nostri gravemente e severamente, che in nessun conto s'intrighino in pubblici negozi di tal sorte, quantunque invitati o allettati vi sieno, nè per qualsivisia supplica o persuasione si dipartano dall'Istituto. E di più raccomandò ai padri definitori, che con ogni diligenza determinino

e definiscano quali sarebbero i rimedi più efficaci per risanar questo male, se pur ve n'ha di bisogno.

Noi certamente abbiamo osservato, con grandissimo dolore dell'animo nostro, che tanto i predetti rimedi, quanto moltissimi altri in appresso adoperati, quasi niun vantaggio arrecarono, e non sono stati bastantemente praticati, a fin di rimuovere e dissipare tante e sì gravi turbolenze, accuse e lamenti contra la suddetta Società; e che invano si sono affaticati intorno a ciò gli altri nostri predecessori Urbano VIII, Clemente IX, X, XI e XII, Alessandro VII e VIII, Innocenzo X, XI, XII e III, e Benedetto XIV, i quali per mezzo di parecchie salutevoli Costituzioni studiarono di rendere alla Chiesa la desiderata tranquillità; tanto circa i secolari negozi, da non doverli esercitare sì nelle sacre missioni, che fuori di esse, quanto circa le gravissime dispute e contrasti acutamente intrapresi dalla Compagnia contro gli Ordinari de' luoghi, gli Ordini Regolari, i luoghi pii e le comunità di qualunque genere in Europa, in Asia ed in America, non senza gran rovina delle anime e con maraviglia dei popoli; di più anche sulla spiegazione e la pratica d'alcuni riti gen-

tileschi comunemente esercitata in alcuni luoghi, tralasciati quelli che dalla Chiesa universale sono stati meritamente approvati; o sivero sopra l'uso e la spiegazione di quelle sentenze che la Sede Apostolica con tutta ragione proscrisse, come scandalose e manifestamente contrarie all'ottima disciplina de' costumi, o, finalmente, sopra altre cose di sommo rilievo, e principalmente necessarie a conservare intatta la purità dei dommi cristiani, e dalle quali in questa nostra non meno che nella passata età, moltissimi danni e svantaggi si derivarono; le sollevazioni cioè, ed i tumulti in alcuni Stati cattolici; le persecuzioni della Chiesa in alcune province d'Asia e d'Europa. Grande, finalmente, fu l'afflizione arrecata ai nostri predecessori, e tra questi ad Innocenzo XI, di santa memoria, il quale, costretto dalla necessità, giunse a segno di proibire alla Compagnia la vestizione dei novizi; quindi ad Innocenzo XIII, il quale fu obbligato a minacciare a quella la medesima pena; e finalmente a Benedetto XIV, il quale si mosse a decretare una visita di tutte le case e collegi esistenti nel regno del carissimo in Cristo nostro figlio il fedelissimo re del Portogallo e dell'Algarvia, senza che in appresso sia

ne derivata consolazione veruna alla Sede Apostolica, sollievo alla Società, ed alla cristiana repubblica vantaggio per mezzo della recente apostolica lettera da Clemente XIII, di ricordanza felice, immediato nostro predecessore, estorta piuttosto, per servirci di un vocabolo usato da Gregorio X nel supracitato general Concilio di Lione, anzichè impetrata, con cui l'istituto della *Compagnia di Gesù* grandemente si commenda, e nuovamente si approva.

Dopo tante e sì gravi procelle, ed acerbissime confusioni, desiderava ogn'uomo da bene che dovesse finalmente una volta comparir quel beato giorno che la tranquillità e la pace abbondevolmente ne conducesse. Ma allora appunto che sulla cattedra di Pietro sedeva il medesimo Clemente XIII, i tempi avvennero assai più difficili e più turbolenti. E vaglia il vero, cresciuti ogni giorno più grandi i clamori e le querele, anzi insorte in qualche luogo pericolosissime sedizioni, tumulti, discordie e scandali, che, indebolendo il vincolo della cristiana carità, e quasi affatto rompendolo, precipitosamente accesero gli animi de' fedeli alla diversità de' partiti, agli odii ed alle inimicizie, la rovina ed il pericolo si videro a tal se-

gno giunti, che quegl'istessi la cui avita pietà e liberalità verso la *Compagnia*, per le lingue quasi di tutti si va commendando grandemente, come ricevuta dai maggiori quasi per ereditario diritto, vale a dire i nostri carissimi figliuoli in Cristo regi di Francia, di Spagna, di Portogallo e delle Due-Sicilie, sono stati obbligati a licenziare affatto e discacciare i soci dai loro regni, Stati e province; giudicando rimanervi soltanto questo rimedio a tanti mali, onninamente necessario ad impedire che i popoli cristiani nel seno stesso di Santa Madre Chiesa s'insidiassero, si provocassero e si lacerassero a vicenda.

Riflettendo poi i predetti carissimi in Cristo figliuoli nostri un sì fatto rimedio non poter essere sicuro e bastante a riconciliare tutto quanto il mondo cristiano, se la medesima *Compagnia* non rimanesse soppressa affatto ed estinta, quindi è che presso il prefato Clemente XIII, nostro predecessore, presentarono le loro brame e la volontà, e con quanta autorità potettero mai, e con le preci tutti insieme domandarono unitamente che per mezzo di un tale efficacissimo rimedio sapientemente provvedesse alla costante sicurezza dei loro sudditi,

e al bene di tutta la Chiesa cattolica. Ma la morte inaspettata del suddetto pontefice troncò affatto il corso ed il successo a un tale affare. Quindi, essendo noi stati, per divina disposizione e clemenza, costituiti sulla cattedra stessa di Pietro, ci furono immediatamente esposte le medesime preci, domande e voti, alle quali aggiunser di più parecchi vescovi ed altri personaggi per dignità, per dottrina e per religione illustri, le loro premure ed il lor sentimento. E perchè noi in cosa sì grave e di tanto momento scegliessimo la più vera risoluzione, giudicammo ben fatto il procrastinar lungamente, non solo a fin di esaminar con diligenza, ponderare con maturità, e con consiglio deliberare, ma ancora perchè con molti gemiti e continue orazioni potessimo chiedere al Padre de' lumi un aiuto, ed un soccorso particolare; nella qual cosa pure abbiam procurato che le orazioni de' fedeli tutti, e le opere di pietà ci porgessero aiuto presso il Signore Iddio. Volemmo noi, intra le altre, esaminare su qual fondamento si appoggi quella presso molti ricevuta opinione che la Religione, cioè de' cherici della *Compagnia di Gesù*, sia stata in certa particolar guisa approvata e confer-

mata dal Concilio di Trento; ed abbiamo trovato che null'altro sopra di lei fu trattato in quel Concilio, se non che rimanesse eccettuata dal general decreto, per cui fu provvisto quanto agli altri Ordini Regolari che, finito il tempo del noviziato, i novizi che sarebbero trovati idonei, fossero ammessi alla professione, o in altra guisa fossero allontanati dal monastero. Il perchè il medesimo sacrosanto Concilio (*Sessione 25, C. 16 de Regular.*) dichiarò non volere alcuna cosa rinnovare, o proibire, tanto che la predetta religione de' chericci della *Compagnia di Gesù* non potesse servire al Signore e alla Chiesa sua, secondo il proprio divoto Istituto dalla Santa Sede Apostolica approvato.

Per tanti adunque e tanto necessari mezzi adoperati da noi, aiutati, come speriamo, dalla presenza e dall'ispirazione del divino Spirito, siccome ancora costretti dalla necessità del ministero nostro, per il quale siamo obbligati strettamente, per quanto vagliono le nostre forze, a conciliare, mantenere e confermare la quiete e la tranquillità della cristiana repubblica, e a tor di mezzo tutti quanti gli ostacoli che potessero recarle detrimento anche minimo; ed avendo di più considerato che la predetta *Com-*

pagnia di Gesù non poteva oggimai produrre quegli ubertosissimi ed amplissimi frutti e vantaggi ai quali ella era istituita, da tanti nostri predecessori approvata, e d'infiniti privilegi adorna, ma anzi con grandissima difficoltà, o in nessun modo poter essere, che, rimanendo quella in piedi, si restituisca alla Chiesa una vera e durevol pace; per questo, da tali specialissime cause indotti, e da altre ragioni obbligati, le quali ci dettano e le leggi della prudenza e l'ottimo governo di tutta quanta la Chiesa, e le quali serbiamo in noi riposte profondamente, inerendo all'orme dei medesimi nostri predecessori, e specialmente del mentovato Gregorio papa X nel General Concilio di Lione; tanto più che, anche nel caso presente, si tratta di una Società sì per ragione del suo istituto, che dei suoi privilegi, ascritta al numero degli Ordini mendicanti; con ben maturo consiglio, di certa scienza e con la pienezza dell'apostolica potestà, estinguiamo e sopprimiamo la già detta *Compagnia*. Tolghiamo ed abrogghiamo tutti e singoli gli uffizi di lei, i ministeri e le amministrazioni, le case, le scuole, i collegi, gli ospizi, le obbedienze, e qualunque altro luogo esistente in qualsivoglia provincia, regno

e signoria, e in qualunque modo, alla medesima appartenente; i suoi statuti, costumi, consuetudini, decreti, costituzioni, quantunque corroboratè da giuramento, apostolica approvazione, o in altra guisa: parimente tutti e singoli i privilegi e gl'indulti generali o speciali, il tenore dei quali noi vogliamo che s'intenda, come specialmente e sufficientemente espresso in questa presente lettera, come se verbalmente quegli vi fosse trascritto, e quantunque sien concepiti sotto qualsisia formula o clausola irritante, e con qualsivoglia vincolo o decreto. Quindi è che noi dichiariamo rimanere annullata in perpetuo ed estinta affatto tutta e qualunque l'autorità del proposto generale, dei provinciali, visitatori ed altri superiori della detta Società, di qualsivoglia sorte, tanto nelle cose spirituali, che nelle temporali, e la medesima giurisdizione ed autorità vogliamo che sia trasferita totalmente e in qualsisia modo agli Ordinari dei luoghi, secondo la maniera, le circostanze e le persone, e sotto quelle condizioni le quali accenneremo piu sotto; proibendo, siccome per la presente proibiamo, che nessuno in avvenire sia ricevuto nella suddetta Società, e si ammetta all'abito e al novi-

ziato. Quelli poi che sino a questo giorno furono accettati, non si possano in nessun conto ammettere alla professione dei voti semplici o dei solenni sotto pena della nullità dell'ammisione e della professione, ed altre all'arbitrio nostro riservate; anzi di più vogliamo, comandiamo ed ordiniamo che quelli i quali attualmente sono nel noviziato, subito, prontamente, immediatamente e di fatto sieno licenziati; e parimente proibiamo che quelli che fecero la professione dei voti semplici, e che fin qui non sono stati promossi ad alcun ordine sagro, non possano esser insigniti degli stessi ordini maggiori sotto pretesto o titolo, tanto della già fatta professione nella Società, quanto dei privilegi dalla medesima Società ottenuti contro i decreti del Concilio di Trento.

E poichè tutte le nostre cure hanno per principale scopo di voler provvedere ai vantaggi della Chiesa e alla tranquillità de' popoli, e nel tempo stesso procurar di porgere alcun conforto e provvedimento a ciascheduno degl'Individui o soci della medesima religione, le persone dei quali in particolare noi amiamo nel Signore con affetto di padre, affinchè egli-
no, scevri da tutte quelle vessazioni, dissensio-

ni ed angustie, dalle quali sino ad ora sono stati travagliati, possano con maggior frutto coltivar la vigna del Signore e giovare alla salute delle anime; per questo appunto decretiamo e determiniamo che i soci che solamente hanno fatta la professione dei voti semplici, nè per anco son promossi agli ordini sagri, dentro lo spazio del tempo che dagli Ordinari de' luoghi sarà prescritto, e che sia sufficiente a procacciarsi un qualche impiego, o ufizio, o sivvero alcun benevolo ricevitore, purchè non si oltrepassi il termine di un anno da principiar dalla data della presente lettera, rimanendo disciolti da qualunque vincolo di voto semplice, debbano assolutamente partirsi dalle case e collegi della medesima Società per essere in libertà di scegliere quella maniera di vita la quale giudicheranno essi più adatta nel Signore alla vocazione, alle forze e alla coscienza di ciascheduno; tanto più che, anco secondo i privilegi della Compagnia, questi tali potevano esser da quella rimossi non per altro motivo, che per quello che i superiori giudicassero più conforme alla prudenza ed alle circostanze, senz'alcuna previa citazione, senz'atti e senza verun ordine giudiciario.

Quanto poi a quei soci che sono già promossi agli ordini sagri, concediamo loro il permesso e la facoltà di allontanarsi dalle medesime case e collegi della Compagnia, o sia per far passaggio a qualcheduno degli ordini regolari approvati dalla Sede Apostolica, dove nel caso che abbiano fatto nella società la professione dei voti semplici dovranno compire il tempo del noviziato prescritto dal Concilio di Trento; nel caso poi che abbiano fatta ancor quella dei voti solenni, staranno in noviziato solamente per sei mesi intieri, dispensandoli benignamente sopra il restante; ossia per rimaner nel secolo come preti e cherici secolari, sotto una perfetta e totale obbedienza e soggezione agli Ordinari di quella diocesi dove stabiliranno il lor domicilio; decretando di più, che a quelli i quali in tal guisa rimarranno nel secolo, resti assegnata, finchè non sieno d'altronde provvisti, una qualche congrua porzione delle rendite della casa o collegio dove dimoravano, avendo però riguardo non solo alle rendite medesime, ma anche ai pesi che vi fossero annessi.

I professi poi già avanzati ai sagri ordini, quali, atteso il timore di una non sufficiente

maniera di sussistere per mancanza o per scarsità della congrua, o perchè sieno privi di luogo dove provvedersi l'abitazione, o sia per la loro avanzata età, debole salute, ed altra giusta e grave cagione, non ameranno meglio il partirsi dalle case o collegi della Compagnia, potranno ivi rimanere; colla riserva però, che non abbiano veruna amministrazione della predetta casa o collegio, usino semplicemente l'abito dei cherici secolari, e vivano intieramente sottoposti all'Ordinario del luogo medesimo. Di più proibiamo che in ogni qualunque guisa non possano sostituire altri in luogo di quelli che mancheranno; non acquistino di nuovo cosa veruna, o altro luogo, secondo i decreti del Concilio di Lione; di più non possano alienare le case, i beni ed i fondi che ora posseggono. Anzi di più potranno essere riuniti in una sola casa o in più, secondo la maggiore o minore quantità dei soci che rimarranno; di maniera che le case che resteranno vuote, possano essere convertite in usi pii, secondo quello che sembrerà più opportuno alle circostanze dei luoghi e dei tempi, e più confacente ai sagri canoni, all'intenzione dei fondatori, all'accrescimento del culto divino, alla salute del-

le anime ed alla pubblica utilità. In detto tempo poi sarà destinato un qualche soggetto del clero secolare, per prudenza e per costumi specchiato, il quale dovrà presedere al governo delle dette case, con che resti estinto e soppresso affatto il nome di *Compagnia*.

Dichiariamo parimente che restin compresi in questa general soppressione della *Compagnia* anche gl'Individui della medesima di tutte le province dalle quali già si trovano espulsi, e per questo vogliamo che i suddetti espulsi, quantunque sieno stati e sieno promossi agli ordini maggiori, se non faranno passaggio ad altro ordine regolare, si riducano *ipso facto* in istato di cherici e di preti secolari, e sieno totalmente sottoposti agli Ordinari dei luoghi.

Che se gli Ordinari dei luoghi osserveranno in quelli che dall'Istituto regolare della *Compagnia di Gesù* son passati, in vigore di questa nostra, allo stato di preti secolari, quella virtù, dottrina ed integrità di costumi la qual richiedesi, potranno a loro arbitrio concedere o negare ai medesimi la facoltà di ricevere le confessioni sacramentali dei fedeli, o di fare al popolo le sagre concioni, senza la qual licenza in

iscritto, nessuno di loro potrà esercitare tali uffizi. I medesimi vescovi però e Ordinari dei luoghi non potranno mai concedere la suddetta facoltà, quanto agli estranei, a coloro i quali viveranno nei collegi o nelle case già appartenenti alla Società, ai quali per questo proibiamo in perpetuo di amministrare il Sacramento della Penitenza, o predicare agli estranei, siccome pure l'istesso Gregorio X nel citato General Concilio in pari guisa lo proibì. Della qual cosa incarichiamo la coscienza degli stessi vescovi, i quali desideriamo che si rammentino quello strettissimo conto il quale dovranno rendere a Dio, del gregge a loro commesso, ed ancora quel severissimo giudizio che il supremo giudice dei vivi e dei morti minaccia a quelli che han diritto di maggioranza.

Vogliamo di più che se alcuno di loro che professavano l'istituto della Compagnia, eserciti l'ufficio d'insegnare le lettere alla gioventù, o faccia da maestro in qualche collegio o scuola, rimossi tutti quanti essi sono dal governo, amministrazione e direzione, si conceda solamente facoltà e comodo d'insegnare a quelli i quali dimostrano qualche segno da sperar bene delle loro fatiche, e purchè si dimostrino

alieni da quelle dispute e capi di dottrina che, o per la rilassatezza o per la frivolezza, sogliono cagionare e risvegliare gravissime dispute ed inconvenienti; nè mai per alcun tempo si ammettano a questo uffizio d'insegnare; o si permetta che vi perseverino, se attualmente vi sono quelli i quali non conserveranno a tutta possa la quiete delle scuole e la pubblica tranquillità.

Per quanto poi si appartiene alle sacre missioni, riguardo alle quali vogliamo pur che s'intenda tutto quello che abbiam disposto circa alla soppressione della Compagnia, riserviamo a noi il fissar quei mezzi coi quali più agevolmente e più sicuramente si possa procacciare ed ottenere la conversione degl'infedeli e l'accomodamento delle dissensioni.

Rimanendo poi, come si è detto, annullati ed abrogati affatto tutti e qualunque i privilegi e gli statuti della suddetta Compagnia, dichiariamo che i soci della medesima, dopo che saranno partiti dalle case e collegi di essa, e saranno ridotti allo stato di cherici secolari, restino abilitati ed idonei ad ottenere, secondo i decreti dei sacri canoni e delle apostoliche costituzioni, qualunque beneficio, tanto curato,

che semplice, qualunque ufizio, dignità, personato ed alti posti di simil genere, ai quali tutti, rimanendo essi nella Società, era stato loro negato l'avanzamento da papa Gregorio XIII, di felice memoria, per mezzo di sua lettera in forma di Breve, che principia *Satis superque*, sotto il dì 10 settembre 1584. Parimente diamo lor facoltà, lo che pure era loro vietato, che possan percepire l'elemosina per la celebrazione della messa; e possan godere di tutte quelle grazie e favori delle quali sarebbero per sempre restati privi come cherici regolari della *Compagnia di Gesù*. Deroghiamo ancora a tutte e singole le facoltà che, in vigore dei privilegi ottenuti dai sommi pontefici, avevano essi impetrate dal loro proposto generale e dagli altri superiori, quella, cioè, di leggere i libri degli eretici, e altri proscritti e condannati dalla Sede apostolica; quella di non osservare i giorni di digiuno, o di non servirsi in essi dei cibi magri; quella, finalmente, di anteporre e posporre la recita delle ore canoniche e altre di simil genere, delle quali in avvenire severissimamente proibiamo che possan servirsi, essendo che sia nostra volontà ed intenzione che i medesimi si adattino a vivere come preti secolari, secondo la norma delle leggi comuni.

Vietiamo ancora, che, dopo che sarà promulgata e pubblicata questa nostra, niuno ardisca di sospenderne l'esecuzione sotto colore, titolo o pretesto di qualsivoglia istanza, appello, ricorso, dichiarazione o schiarimento dei dubbi che potessero occorrere, o sotto qualunque altro pretesto preveduto o non preveduto. Imperocchè noi intendiamo e vogliamo che da qui in avanti, ed immediatamente, la soppressione e la distruzione di tutta quanta la predetta Società, e di tutt'i di lei uffizi, sortiscano il suo effetto, secondo la forma e modo di sopra espressi, sotto pena di scomunica maggiore da incorrersi immediatamente, e riservata a noi ed ai nostri successori romani pontefici, contro qualsivoglia il quale presumesse d'intraporre impedimento, ostacolo, o trattenimento all'esecuzione di questa nostra.

Ordiniamo di più, e comandiamo in virtù di santa obbedienza a tutte e singole le persone ecclesiastiche regolari e secolari di qualunque grado, dignità e condizione, e segnatamente a quelli che sino adesso sono stati scritti alla Compagnia e tenuti per soci, che non ardiscano difendere, impugnare, scrivere, o anche parlare di una tal soppressione, e delle sue

cagioni e motivi, siccome ancora dell'istituto della Compagnia, regole, costituzioni, forma di governo, o altra qualunque cosa che si appartenga a siffatto argomento, senza espressa licenza del romano pontefice; ed in simil modo sotto pena di Scomunica, riservata a noi ed ai nostri successori *pro tempore*, proibiamo a tutti e a ciascheduno, che all'occasione di una simil soppressione non ardiscano tanto occultamente, che palesamente offendere e provocare alcuno, e molto meno quelli che sono stati soci, con ingiurie, maldicenze, contumelie ed altro genere di disprezzo in voce o in iscritto.

Esortiamo tutt'i principi cristiani a volere con tutta la loro maggior forza, autorità e potenza, la quale fu da Dio concessa loro per la difesa e patrocinio della santa Romana Chiesa, siccome ancora per quell'ossequio e culto dal quale son tratti verso quest'Apostolica Sede, ad operare in guisa che questa nostra lettera conseguisca il suo pienissimo effetto: anzi di più, inerendo a ciascheduno degli articoli contenuti in essa lettera, essi stabiliscano e promulghino tali decreti, per mezzo dei quali resti bene assicurato che mentre si metterà in esecuzione questo nostro volere, non nascano

tra i fedeli insolenze, contese e discordie in verun conto.

Finalmente esortiamo ancora tutt'i Cristiani, e gli preghiamo per le viscere del Signor Nostro Gesù Cristo, che si rammentino che tutti abbiamo il medesimo maestro, che è in cielo; tutti il medesimo Salvatore, dal quale a caro prezzo siamo stati redenti; tutti siamo stati rigenerati nel medesimo lavacro di acqua per mezzo delle parole di vita eterna, e siamo stati costituiti figliuoli di Dio, e coeredi di Gesù Cristo, tutti nutriti coll'istesso pascolo della cattolica dottrina e della divina parola; finalmente tutti formiamo un istesso corpo in Cristo, e l'un dell'altro siam membri; quindi egli è assolutamente necessario che, tutti insieme riuniti dal comun vincolo della carità, essi abbiano pace con tutti gli uomini, e non professino alcun altro maggior dovere, se non di amarsi scambievolmente, essendo che quegli che ama il suo prossimo, adempie la legge; procurando di tenersi ben lungi dall'offese, inimicizie, discordie, insidie ed altri mali di simil fatta immaginati, inventati e promossi dall'antico nemico dell'uman genere, a fine di perturbare la Chiesa di Dio, ed impedire l'e-

terna felicità dei Fedeli; sotto il fallacissimo titolo ed il pretesto di scuole, di opmioni ed anche di perfezione cristiana. In ultimo si procuri da ognuno con tutto l'impegno di giugnere all'acquisto della vera e sincera sapienza, della quale si trova scritto per san Giacomo (cap. 5, Epist. Canon., vers. 13): *V' ha egli in tra di voi alcun sapiente e disciplinato? Ne faccia egli mostra nell'opere colla buona conversazione e colla mansuetudine della sapienza. Che se voi avete lo zelo dell'anime, e portate gli odii nei vostri cuori, non vogliate gloriarvi, ed essere in contradizione colla vostra coscienza. Imperocchè non è questa la sapienza che vien dal Cielo, ma la terrena, animale e diabolica. Dov'è odio e discordia, ivi è inquietudine e scelleratezza. Laddove la sapienza celeste primieramente è pudica, inoltre pacifica, modesta, docile, seguace dei buoni, pien di misericordia e d'opere buone, non presuntuosa e senza simulazione. Il frutto poi della giustizia si semina qui in pace, per procurarsi un'altra maggior pace nell'altra vita.*

Vogliamo ancora che questa presente lettera, ancorchè i superiori e gli altri religiosi della detta Società, e qualunque altro, abbia

interesse nelle sopradette cose, o in qualunque maniera pretenda di avervelo, non abbiano a quelle acconsentito, nè sieno stati citati e sentiti sopra di esse, mai in nessun tempo si possa notare, impugnare, invalidare, ritrattare, richiamare in giudizio o in controversia, o ridurre a termini di diritto, o sivero impetrare contro della medesima il rimedio della restituzione *in integrum*, dell'aperizione della bocca, della riduzione *ad vitam, et terminos Juris*, o qualunque altro si voglia di gius, di fatto, di grazia, o di giustizia; come ancora di detti rimedi in qualunque maniera concessi ed ottenuti non si possa servirsi, o fargli valere in giudizio o fuori di esso, e ciò a titolo di vizio di surrezione, orrezione, nullità o invalidità, o anche di difetto di nostra intenzione o qualunque altro si voglia, quantunque grande, imprevisto e sostanziale, o pur anche per questo perchè nelle premesse cose, o in alcuna di esse non sieno state osservate le solennità, ed altra qualunque cosa da osservarsi ed adempirsi; o sivero per qualunque altro capo risultante da qualche diritto o consuetudine, anche compresa nel Corpo delle Leggi, o ancora per causa di enorme,

enormissima e totale lesione, e per qualunque altro pretesto, occasione o causa quanto si voglia giusta, ragionevole e privilegiata, ed anco tale che fosse necessario d'esprimersi per l'effetto della validità delle cose premesse; ma intendiamo e vogliamo che questa nostra sia e debba essere sempre ed in perpetuo valida, ferma ed efficace, e che sortisca ed ottenga i suoi plenari ed intieri effetti, e sia da tutti e da ciascheduno ai quali appartiene, e in qualunque modo apparterrà in futuro, inviolabilmente osservata.

In pari guisa, e non altrimenti, determiniamo che in tutte le premesse cose ed in ciascheduna di esse si giudichi e si definisca per mezzo di qualsisia giudice ordinario e delegato, ed anche auditore delle cause del palazzo apostolico, e cardinale della Santa Romana Chiesa, come anche per qualunque legato *a latere* e nunzio della Sede Apostolica, ed altra qualunque persona che abbia l'esercizio o sia per averlo di qualunque autorità o potestà in qualsivoglia causa ed istanza, togliendo loro e a qualunque di loro qualsisia facoltà ed autorità di giudicare e d'interpretare diversamente; e se alcuno avverrà che per qualunque autori-

tà, scientemente o ignorantemente abbia ardire di procedere differentemente sopra tali cose, vogliamo che tutto resti inutile e di niun valore. Non ostante le costituzioni e le ordinazioni apostoliche, ancorchè pubblicate nei Concili generali, e quando faccia di bisogno, non ostante la nostra regola *de non tollendo jure quæsito*, ed anche gli Statuti della sopradetta Compagnia, delle case, dei collegi e chiese della medesima, quantunque confermati da giuramento, approvazione apostolica o qualsivoglia altra validità, le consuetudini, i privilegi, gl'indulti e le lettere apostoliche alla medesima Compagnia e ai superiori, religiosi ed individui suoi di qualunque sorte, sotto qualsivoglia tenore e forma, e con qualunque derogatorio di derogatoria, ed altri decreti anche irritanti, concessi, confermati e rinnovati anche per un motuproprio simile a questo o concistorialmente, o in altra qualunque guisa. Alle quali cose tutte e a ciascheduna di esse, quantunque per la loro legittima derogazione si dovesse fare special menzione di esse e dell'intiero tenore delle medesime, o adoperare qualunque altra espressione o formula espresamente, individualmente e verbalmente, non

già per clausole generali, che significhino l'istesso, avendo noi per pienamente e sufficientemente espresso, ed incluso nella presente, il tenore di tutte quelle medesime e di ciascheduna di esse, come se fossero espresse ed incluse parola per parola, niuna omessane, ed osservata la forma ad esse data, intendendo che rimangano nel suo vigore quanto agli altri articoli; specialmente ed espressamente deroghiamo per gli effetti suddetti, come anche a qualunque altra cosa contraria di simil genere.

Vogliamo poi che ai transunti ed esemplari della presente lettera, ancora impressi, sottoscritti per mano di qualche pubblico notaro, e muniti del sigillo di qualche persona in dignità ecclesiastica costituita, tutta la medesima fede si abbia tanto in giudizio che fuori di quello, come si avrebbe all'istesso presente originale, se fosse esibito e prodotto.

Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore sotto l'Anello Piscatorio il dì 21 di luglio 1773, l'anno quinto del nostro pontificato.

A. Card. NEGRONI.

CLEMENTE PP. XIV.

A futura Memoria.

Per gravissime cagioni, con un altro nostro breve dato il dì 21 del prossimo passato mese di luglio, noi già abbiamo dichiarata la Società di Gesù estinta e soppressa, come più diffusamente si contiene nel detto breve, il cui tenore vogliamo che si abbia qui per pienamente espresso. Chiamati dipoi, il dì 6 del corrente mese d'agosto, i dilette figli nostri della S. R. C. preti cardinali, Andrea Corsini del titolo di San Matteo in Merulana, Mario Marescoschi del titolo di Sant'Agostino, Francesco Carafa del titolo di San Clemente, e Francesco Saverio de Zelada del titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, come pure il diletto figlio nostro Antonio Casali, cardinal diacono del titolo di San Giorgio in Velabro, ed anche i dilette figli Vincenzio Macedonio ed Onofrio Alfani, ad essi tutti abbiamo espote e pienamente spiegate le cagioni medesime, e tutta la serie di questo affare, colle sue singo-

lari circostanze; e letto loro il predetto nostro breve, eglino, tutte le cose da noi fatte ed in esso contenute sommamente approvando, hanno conosciuto, giudicato e tenuto per fermo che meritino ogni lode. Ora poi, volendo che le cose disposte, stabilite e prescritte in detto breve nella dovuta maniera, e secondo il nostro volere si eseguiscano, di moto proprio, certa scienza e matura deliberazione nostra erigiamo e formiamo una Congregazione composta dei sopradetti cinque cardinali e due prelati della Romana Curia, come pure di due illustri teologi regolari, da nominarsi da noi come Consultori, i quali specialmente debbano procurare che tutte le cose nel detto nostro breve stabilite e comandate abbiano il loro effetto; e se nella loro esecuzione intorno al modo, persone e cose appartenenti alla detta Società nascerà poi qualche dubbio, sentito prima il parer nostro, questo si levi e dichiari. Alla medesima Congregazione poi, in tal modo da noi istituita, similmente di moto proprio, scienza o matura deliberazione, diamo e concediamo per l'esecuzione del sopradetto breve tutte le facoltà necessarie, ed in qualunque modo opportune, anche di procedere somma-

riamente, e senza strepito e figura di giudizio, vista la sola verità del fatto, e per inquisizione ancora, contro tutte e ciascuna delle persone di qualunque Stato, grado, qualità e dignità, che ritengano, occupino e occultino cose, beni, libri, scritture, suppellettili ed altro appartenente alla predetta Società, e di obbligarle e sforzarle non solo colle censure ecclesiastiche, ma ancora con altre pene da imponersi ad arbitrio dell'istessa Congregazione, a manifestare e restituire le dette cose. Ed affinchè ciò che in questa Congregazione dovrà trattarsi e discutersi, non si rilevi e non si sappia da altri, a tutti e ciascheduno dei componenti la Congregazione medesima sotto pena di scomunica *latae sententiae* da incorrersi *ipso facto* senza alcuna dichiarazione, e da cui nessuno fuorchè nell'articolo di morte possa essere assoluto, eccettochè da noi o dal romano pontefice *pro tempore*, proibiamo ed espressamente vietiamo che sotto qualunque pretesto o cagione, direttamente o indirettamente, non possano nè ardiscano di manifestare le cose, le quali in qualunque modo in detta Congregazione sieno state proposte, discusse e definite. Inoltre, stante la soppressione ed estinzione della detta Società, si-


milmente di moto proprio, matura scienza e deliberazione, decretiamo e dichiariamo sospese per ora tutte le facoltà, giurisdizioni, privilegi ed autorità in qualsivoglia modo concesse, date ed attribuite ai protettori di tutt' i collegi, case, chiese e seminari e persone della medesima così estinta Società, come pure agli altri cardinali di S. R. C. ed anche al penitenziere maggiore, e stabiliamo e comandiamo che alla medesima Congregazione creata col presente breve spetti ed appartenga una totale giurisdizione, autorità e potere in tutte quelle cose che in qualunque modo riguardino le persone, chiese, case, collegi, interessi e beni della detta già estinta Società, privatamente quanto agli altri tribunali tutti, e anche a tutte le congregazioni dei medesimi cardinali di S. R. C. tanto del Concilio quanto dei vescovi e regolari, e di propaganda e della disciplina, tolta ad esse qualunque facoltà ed autorità di giudicare ed interpretar differentemente. Volendo di più, che solamente alla sopradetta Congregazione da noi, come si è detto, eretta privatamente, e similmente quanto a qualunque altra persona e a qualunque altro tribunale, si aspetti e appartenga non solamente il provve-

dere la Penitenzieria della basilica di San Pietro, e l'altra Penitenzieria della Santa Casa di Loreto, ma anche l'eleggere e deputar uomini dotti e pii per superiori, lettori, o maestri di queste case, collegi e seminari. Decretando che il presente Breve fermo, valido ed efficace sia, e debba essere ed avere il suo pieno e totale effetto, e a quelli a' quali appartiene, e in qualunque tempo apparterrà, in tutto e per tutto debba pienissimamente giovare e da essi rispettivamente debba essere inviolabilmente osservato; e che così nelle cose accennate da tutt'i giudici ordinari e delegati, anche dagli auditori delle cause del palazzo apostolico, e dai cardinali della S. R. C. medesima, si debba giudicare e definire, irritando e annullando tutto ciò che scientemente o ignorantemente potesse essere diversamente in queste cose da chiunque, con qualsisia autorità od attentato. Non ostanti le costituzioni e ordinazioni apostoliche, e qualunque decreto convalidato ancora con giuramento, apostolica conferma, o in altra più forte maniera, e non ostante ogni consuetudine, privilegio, indulto e breve apostolico contro alle premesse cose in qualunque modo concesso, confermato e rinnovato, alle

quali cose tutte e singole, riguardando il loro tenore per pienamente e sufficientemente espresso e inserito nel presente Breve, per l'effetto di sopra specialmente ed espressamente deroghiamo, come pure a qualunque altra cosa in contrario.

Dato in Roma il dì 13 agosto 1773, l'anno quinto del nostro pontificato.

A. Card. NEGRONI



BOLLA**DI PAPA PIO VII**

INDICATA CON LE SUE PAROLE INIZIALI

SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESiarUM

PER LA RIPRISTINAZIONE

DELL' ORDINE GESUITICO

PIO, VESCOVO, SERVO DE' SERVI DI DIO.

La cura di tutte le chiese, affidata alla umiltà nostra dal divin volere, a malgrado della pochezza dei nostri meriti e delle nostre forze, ci pone in obbligo di adoperare tutti i soccorsi che sono in nostra potestà, e che ci sono dati dalla misericordia della Divina Provvidenza, per potere, quanto il comportano le numerose vicende dei tempi e dei luoghi, sovvenire ai bisogni spirituali dell'orbe cattolico senza distinzione veruna di popoli e nazioni. Desi-

derando noi di adempire questo debito del nostro apostolico ministero, tosto che Francesco Kareu, allora in vita, ed altri sacerdoti secolari che da più anni dimoravano nel vasto imperio di Russia e che erano stati membri della Compagnia di Gesù, soppressa da Clemente XIV di felice memoria, nostro predecessore, ci ebbero supplicati di concedere loro di riunirsi in collegio, a fine di potere più facilmente accudire, a seconda del loro istituto, ad instruire la gioventù nei principi della fede e dei buoni costumi, ad attendere alla predicazione, alla confessione ed all'amministrazione degli altri sacramenti; noi credemmo dover tanto più volentieri condescendere al loro desiderio, quanto che l'imperatore Paolo I, allora regnante, ci aveva raccomandato i suddetti sacerdoti col suo grazioso dispaccio dato l'11 d'agosto del 1800, nel quale, manifestandoci la singolare sua benevolenza inverso di loro, ci dichiarava come sarebbe stata grata cosa per lui il vedere la Compagnia di Gesù stabilirsi nel suo imperio sotto la nostra autorità. E a noi, dal canto nostro, attentamente considerando i grandi vantaggi che potevano trarne quell'ampie regioni, e di quale

soccorso sarebbero per la religione cattolica quegli ecclesiastici, di costumi e dottrine provatissimi, abbiamo creduto opportuno l'accondiscendere al desiderio di quel principe sì grande e sì benefico.

Ond'è che con nostra lettera in forma di breve, data il 7 di marzo del 1801, abbiamo conceduta al suddetto Francesco Kareu e a' suoi sozi degenti in Russia o che altronde vi si recassero, la facoltà di costituirsi in corporazione o congregazione della Compagnia di Gesù, e di riunirsi in una o più case da indicarsi loro dal proprio superiore, purchè queste case fossero situate nell'imperio russo. Abbiamo nominato proposto generale della detta congregazione il suddetto Francesco Kareu, sacerdote; gli abbiamo autorizzati a ripigliare e a seguire la regola di sant'Ignazio di Loiola, approvata e confermata da apostoliche costituzioni di Paolo III, nostro predecessore, di felice memoria, a fine che i sozi, in una religiosa unione, possano liberamente accudire ad istruire la gioventù nella religione e nelle lettere, reggere i seminari e' collegi, e con l'approvazione e il consenso dell'Ordinario confessare, bandir la parola di Dio e amministrare

i sacramenti. Con la lettera medesima noi ricevemmo la congregazione della Compagnia di Gesù in nostra protezione e sotto la immediata dipendenza da noi; e riserbammo a noi stessi e ai nostri successori il prescrivere tutto ciò che ci parrà atto a consolidarla, e difenderla, e a purgarla dagli abusi della corruttela che vi si potrebbero introdurre; al quale uopo derogammo generalmente ed espressamente alle costituzioni apostoliche, agli statuti, alle consuetudini, agli usi, ai privilegi e indulti conceduti e confermati in contrario alle presenti concessioni, ed in ispezialtà alle lettere apostoliche di Clemente XIV, nostro predecessore, che cominciano con queste parole: *Dominus ac Redemptor noster*, solamente però in quello che fosse contrario al nostro Breve, che comincia così: *Catholicæ*, e che non fu emanato se non per l'imperio di Russia.

Poco poi che ebbimó prescritta la restaurazione dell'ordine de' gesuiti in Russia, credemmo dover concedere l'istesso favore al reame di Sicilia, secondo le calde istanze del nostro diletto figliuolo in Gesù Cristo, il re Ferdinando, che ci richiese di ristabilire la Compagnia di Gesù nei suoi Stati e domini a

quel modo che era stata nell'imperio di Russia; convinto com'era che, in questi tempi lagrimevoli, i gesuiti sieno i precettori più atti ad avviare la gioventù alla pietà cristiana e al timor di Dio, che è il principio della saviezza, ad instruirli nelle scienze e nelle lettere. Il debito del nostro pastoral ministero movendoci ad assecondare le pie brame di quell'illustre monarca, ned altro avendo noi di mira che la maggior gloria di Dio e la salute dell'anime, con le nostre lettere in forma di breve, che cominciano con queste parole *Per alios*, e che recano la data del 30 luglio dell'anno del Signore 1804, abbiamo esteso al reame di Sicilia le stesse concessioni che avevamo fatte all'imperio di Russia.

L'orbe cattolico chiede ad una voce il ristabilimento della Compagnia di Gesù. Ci giungono cotidianamente le più incalzanti istanze dai nostri venerabili fratelli gli arcivescovi e vescovi e dalle persone più ragguardevoli, soprattutto dacchè generalmente sono conosciuti i frutti copiosi che questa Compagnia ha prodotti nelle summenzionate contrade. L'istessa dispersione delle pietre del santuario, nell'ultime calamità (che or giova meglio deplorare, che rammen-

tare); l'annichilamento della disciplina degli ordini regolari (gloria e sostegno della religione e della Chiesa cattolica, al cui ristabilimento sono ora rivolti tutti i nostri pensieri e tutte le nostre cure), richiedono che ci arrendiamo a un sì giusto e sì generale desiderio.

Ci crederemmo rei dinanzi a Dio di grave reato se, in questi grandi pericoli della cristiana repubblica, negligessimo dei soccorsi che ci porge la speciale provvidenza di Dio, e se, posti nella nave di San Pietro, agitata ed assalita da continue tempeste, ricusassimo d'adoperare remiganti gagliardi e sperimentati che si profferiscono da sè stessi per cozzar contro i flutti d'un mare che minaccia ad ogni istante il naufragio e la morte. Indotti da tanti e sì poderosi motivi, ci siamo deliberati di fare ora quel tanto che avremmo desiderato di fare dal bel principio del nostro pontificato. Dopo avere con fervide preci implorato il divino aiuto, dopo avere chiesto l'avviso e udito i consigli dei nostri venerabili fratelli i cardinali della santa Chiesa romana, abbiamo pertanto decretato di certa scienza, e in virtù della piezza dell'apostolica potestà, per ogni perpetuo tempo, che tutte le concessioni e facoltà

accordate da noi unicamente all'imperio di Russia e al reame delle Due Sicilie si estenderanno quindi innanzi a tutto il nostro Stato ecclesiastico, come pure a tutti gli altri Stati. Il perchè concediamo e accordiamo al diletto nostro figliuolo Taddeo Barzozowski, di presente proposto generale della Compagnia di Gesù, e agli altri membri di questa Compagnia legittimamente da lui delegati, tutte le facoltà opportune e necessarie a fare sì che i detti Stati possano liberamente e lecitamente ricevere e accogliere tutti coloro che desidererebbero di essere ammessi nell'ordine regolare della Compagnia di Gesù; i quali, sotto l'autorità del proposto generale, saranno raccolti e distribuiti, a seconda del bisogno in una o più case, in uno o più collegi, in una o più province, dove conformeranno il loro modo di vivere alla regola prescritta da sant'Ignazio di Loiola, approvata e confermata dalle costituzioni di Paolo III. Dichiariamo inoltre (e ne concediamo loro la facoltà) ch'ei possono liberamente e lecitamente attendere a crescere la gioventù nelle massime della religione cattolica, a formarla nei buoni costumi, a reggere i collegi e' seminari: gli autorizziamo ad ascol-

tare le confessioni, a predicare la parola di Dio, ad amministrare i sacramenti nei luoghi di loro residenza, col consenso e l'approvazione dell' Ordinario. Riceviamo sotto la nostra tutela, e l'immediata dipendenza da noi e dalla sedia apostolica, tutti i collegi, tutte le case, tutte le province, tutti i membri di quest'ordine, e tutti coloro che vi si riuniranno, riservando tuttavia a noi, come pure ai pontefici romani nostri successori, lo statuire e prescrivere tutto che crederemo dovere statuire e prescrivere per vieppiù consolidare la detta Compagnia, onde fortificarla, e purgarla dagli abusi se mai (che Dio non voglia) potessero in essa introdursi. Ora ci resta di esortare con tutto il cuore e nel nome santo del Signore tutti li superiori, tutti li provinciali, tutti li rettori, tutti li sozi e tutti gli allievi di questa società ristabilita a mostrarsi in ogni luogo e tempo fedeli imitatori del loro padre. Osservino essi appunto la regola data e prescritta da quel grande institutore, obbediscano con zelo sempre più fervido agli utili avvertimenti, ai consigli cui egli lasciò a' suoi figliuoli!

Raccomandiamo, infine, instantissimamente, nel Signore, la Compagnia e tutti i suoi mem-

bri, ai nostri dilette figliuoli in Gesù Cristo, gl'illustri e nobili principi e signori temporali, non che ai nostri venerabili fratelli gli arcivescovi e vescovi, e a tutti quelli che sono costituiti in dignità; gli esortiamo, gli scongiuriamo non solamente a non soffrire che questi religiosi sieno molestati in verun modo, ma altresì a invigilare a ciò che sieno trattati con bontà e carità, come egli si conviene.

Ordiniamo che le lettere presenti sieno inviolabilmente osservate ed eseguite secondo la loro forma e tenore ed in perpetuo; ch'esse abbiano ad avere il loro pieno ed intiero effetto; che non sieno sottoposte a verun giudizio nè revisione per parte di alcun giudice, di qualunque potestà sia egli insignito; dichiarando nullo e di niun effetto ogni intacco che venisse fatto contro le presenti disposizioni, o scientemente o per ignoranza: e ciò non ostanti le lettere in forma di breve di Clemente XIV, di felice memoria, che incominciano con le parole: *Dominus ac Redemptor noster*, spedite sotto l'anello del Pescatore, il 21 luglio dell'anno del Signore 1773; alle quali intendiamo a derogare e deroghiamo espressamente in tutto ciò che hanno di contrario alla presente costituzione.

Vogliamo inoltre che la stessa fede si dia alle copie sia manoscritte, sia stampate del presente nostro breve, che all'originale medesimo, purchè sieno munite della firma d'un pubblico notaio qualunque, e del sigillo d'una persona costituita in dignità ecclesiastica. Non sia pertanto permesso a veruno d'infrangere o di contrariare con audace temerità alcuna delle disposizioni della presente costituzione. E se alcuno si licenziasse a tentarlo, sappia che incorrerà lo sdegno di Dio onnipotente e dei santi apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma, in Santa Maria Maggiore, l'anno dell'incarnazione del Signore 1814, il 7 degli idi d'agosto, anno decimoquinto del nostro pontificato.

Sottoscritti A. card. Prodatario

R. card. BRASCHI ONESTIS.

—xxx—

SECRETA
MONITA
SOCIETATIS
JESU

PRÆFATIO

Privata haec monita custodiant diligenter et penes se servent superiores, paucisque ex professis ea tantum communicent, et aliqua de iis instruant non professos, quando nimirum et quanto cum fructu Societati usui sit; illaque non nisi sub sigillo silentii, ne quidem ut scripta ab altero, sed ex peculiari experientia desumpta: et quia multi ex professis horum secretorum sunt conscii, ideo vel ab initio cavit Societas, ne ullus conscius horum posset ad alias religiones se con-

PREFAZIONE

PROCURINO i superiori di custodire e di conservare presso di sè diligentemente questi moniti, o sieno avvertimenti, e soltanto ne facciano parte a pochi tra i professi della nostra Società, ed istruiscano anche i non professi di qualche cosa riguardante questi moniti, cioè allora solamente, quando si conosca che ridondi in frutto e vantaggio per l'uso della Società: avvertano altresì, che nel comunicar questi moniti, s'imponga il sigillo di un rigoroso silenzio, e tal co-

ferre, excepta Carthusianorum, ob perpetuam vitae abstractionem et indelebile silentium; quod etiam sacra sedes confirmavit.

Cavendum omnino ne in manus externorum haec monita deveniant, quia sinistre ea interpretarentur, destinationi nostrae invidentes: quod si hoc accidat (quod absit!) negentur haec esse sensa Societatis, idque per illos confirmando e nostris, de quibus certo constat quod ea ignorent; opponanturque his monita no-

municazione non si faccia in modo come se fossero materie scritte da un altro, ma bensì come fossero cose prese da una particolare esperienza. Perchè poi molti tra i professi sono consapevoli di questi segreti, perciò fin dal principio si guardò la Società che alcuno de' suoi religiosi, che fosse consapevole de' medesimi segreti, potesse passare ad altri istituti regolari, salvo che a quello de' Certosini, attesa la perpetua contemplazione della mente, e perpetuo silenzio; lo che ha confermato la Santa Sede.

Debbesi onninamente guardare ognuno, che questi moniti non pervengano nelle mani degli esteri, perchè sarebbero sinistramente interpretati, inviando le nostre determinazioni. Lo che se accada (che Dio non voglia), si neghi che questi sieno i sentimenti della Società, e ciò venga confermato da quei medesimi nostri religiosi, i quali certa-

stra generalia, et ordinationes seu regulae impressae vel scriptae.

Superiores etiam sollicite semper et caute inquirent, an alicui externo a nostris haec monita prodita sint; nullus etiam haec pro se, aut pro alio transcribet aut transcribi permittet, nisi consensu Generali vel Provinciali; et si de asservandis tantis secretis Societatis de aliquo dubitetur, in contrarium illi imputetur, et dimittatur.



mente consti, che non li sappiano, e si contrapongano a questi le nostre istruzioni generali, e le ordinazioni, o sieno regole stampate.

Ancora i superiori attentamente e cautamente sempre ricerchino, se ad alcuno estero sieno stati manifestati quei moniti da' nostri religiosi. In oltre alcuno non permetta che vengano copiati o per sè, o per altri, quando non ne sia consapevole il Generale o il Provinciale. Che se vi sia anche un puro dubbio di qualcheduno della nostra Società circa la conservazione di secreti sì rilevanti, ciò basti per giudicare il contrario, e sia licenziato dalla religione.



CAPUT PRIMUM

Qualem Societas praestare sese debeat cum incipit de novo alicujus loci foundationem.

1. *U*t se gratam reddat incolis loci, multum conducet explicatio finis Societati praescripti in regulis, ubi dicitur Societatem summo conatu in salutem proximi incumbere debere, aequae atque in suam: quare humilia obsequia obeunda in xenodochiis, pauperes et afflicti et incarcerati invisendi, confessiones prompte et generatim excipiendae, ut insolita in omnes charitate et rei novitate eminentiores incolae nostros admirentur et ament.

2. Meminerint omnes facultatem ad exercenda Societatis ministeria modeste ac religiose petendam; et omnes tum ecclesiasticos praesertim, tum saeculares quorum auctoritate indigemus, benevolos sibi facere studeant.

3. Ad loca distantia etiam eundem, ubi elemosynae quantumvis parvae recipiendae, expo-

CAPO PRIMO

Come debba contenersi la Società, allorchè fa una nuova fondazione in qualche luogo.

1. ACCIOCCHÈ la Società si renda grata agli abitatori del luogo, molto gioverà la spiegazione del fine, o sia il motivo prescritto nelle regole della Società medesima, ove si dice che la Società deve attendere con tutto lo sforzo alla salute de' prossimi egualmente che alla sua: laonde dovrà prestare i servigi più vili negli ospedali, visitare i poveri, gli afflitti ed i carcerati, udire prontamente e generalmente le confessioni, acciocchè gli abitanti più qualificati, sorpresi da questi atti di carità da altri non praticati, come anche dalla novità, amino ed ammirino i nostri religiosi.

2. Si ricordino i nostri religiosi che dovranno domandare modestamente e religiosamente la facoltà per esercitare gl'impieghi della Società, procurando di rendersi benevoli i secolari, e specialmente gli ecclesiastici, della cui autorità abbiamo di bisogno.

3. Dovrà andarsi ancora a luoghi lontani, per prendere le elemosine quantunque piccole, espo-

sita necessitate nostrorum; eaedem deinde dandae aliis pauperibus, ut sic aedificentur ii, qui nondum Societatem noverunt, et sicut in nos tanto liberaliores.

4. *Omnes eundem videantur spirare spiritum, ideoque eundem modum exteriorem addiscant, ut uniformitas in tanta diversitate personarum unumquemque aedificet; qui secus fecerint, tanquam nocui, dimittantur.*

5. *Caveant nostri emere fundos in initio; sed si quos emerint nobis bene sitos, fiat hoc mutuato nomine aliquorum amicorum fidelium et secretorum; et ut melius luceat paupertas nostra, bona quae sunt vicina locis in quibus collegia habeamus, per Provincialem assignentur collegiis remotis, quo fiet ut nunquam Principes vel Magistratus habeant certam notitiam redditum Societatis.*

6. *Non divertant nostri cum intentione residendi per modum collegii nisi ad urbes opulentas; finis enim Societatis est imitare Christum Salvatorem nostrum, qui Hierosolymis maxime morabatur, alia autem loca minus praecipua tantum pertransibat.*

nendo il bisogno de' nostri. Le medesime elemosine poi dovranno darsi ad altri poveri, acciocchè così restino edificati quelli i quali non ancora conoscono la Società, e sieno verso di noi tanto più liberali.

4. Sembrino tutti di avere il medesimo spirito, e perciò apprendano tutti lo stesso esteriore, che dovrà essere comune a tutti i nostri religiosi, affinchè l'uniformità in sì numerosa diversità di persone edifichi ciascheduno; e chi farà diversamente, come nocevole all'istituto, sia licenziato.

5. Si guardino i nostri religiosi di comperar fondi nel principio della fondazione, ma se ne comprassero qualcheduno a noi comodo, ciò si faccia con un nome imprestato di qualche amico fedele e segreto; ed acciocchè meglio risplenda la nostra povertà, i beni che sono vicini ai luoghi ne' quali abbiamo i collegi, si assegnino dal provinciale ai collegi lontani: dal chè succederà che mai il principe o il magistrato avranno certa notizia delle entrate della Compagnia.

6. Non si portino i nostri religiosi con intenzione di risiedere in forma di collegio se non in città ricche. Imperciocchè il fine ed il motivo, o sia intenzione della Società si è d'imitare Cristo, salvator nostro, il quale principalmente dimorava in Gerusalemme, e negli altri luoghi meno cospicui vi dimorava di passaggio.

7. *Summum praetium a viduis semper extorquendum, inculcata illis summa nostra necessitate.*

8. *In unaquaque provincia nemo, nisi Provincialis, noverit praecise valorem reddituum. Sacrum autem esto quantum corbona Romana contineat.*

9. *Concionentur nostri, et ubique in colloquiis propalent se ad puerorum instructionem et populi subsidium venisse, se omnia gratis et sine personarum exceptione praestare, nec esse in gravamen communitatis, ut caeteri ordines religiosi.*

CAPUT II.

Quomodo Principum, Magnatum et Primariorum PP. Societatis familiaritatem acquirant et conservabunt.

1. *Conatus omnis ad hoc in primis adhibendus ut Principum et primariorum ubique locorum aures et animos obtineamus, ne sit qui in nos audeat insurgere, quin immo omnes cogantur a nobis dependere.*

2. *Cum autem experientia doceat, Principes et Magnates tum praesertim affici personis ecclesiasticis quando odiosa eorum facta dissimu-*

7. Dalle vedove si dovrà sempre estorcere più denaro che si può, inculcando alle medesime l'estremo nostro bisogno.

8. In ciascuna provincia nessuno, salvo che il provinciale, dovrà avere notizia precisa del valore delle entrate. Ma sia custodito con inviolabil segreto quanto contenga la borsa principale romana.

9. I nostri predicatori in pulpito, ed in ogni luogo nei privati colloqui manifestino che i nostri religiosi son venuti per aiuto de' popoli, e per istruire i fanciulli, facendo tutto *gratis*, senza eccettuare persona e senza essere di gravame alla comunità, come gli altri ordini regolari.

CAPO II.

In qual modo i Padri della Compagnia acquisteranno e conserveranno la familiarità dei principi, magnati e signori.

1. Primieramente dovrà impiegarsi ogni diligenza ed ogni sforzo per ottenere l'accesso e la benevolenza de' principi e de' principali di tutte le città, acciocchè non vi sia chi voglia contrastare con noi, anzi ognuno sia forzato a dipender da noi.

2. Insegnando poi la sperienza, che i principi ed i magnati allora specialmente sono attaccati alle persone ecclesiastiche quando queste dissimu-

lant, sed in meliorem potius partem ea interpretantur, ut videre est in matrimoniis contrahendis cum affinibus, aut consanguineis, aut similibus, animandi sunt qui haec aut similia affectant, spe facta per nostros istiusmodi dispensationes facile a summo Pontifice impetrandi, quod faciet si explicentur rationes, proferantur exempla, et recitentur sententiae favorabiles, titulo communis boni et majoris gloriae Dei, quae est scopus Societatis.

3. Idem faciendum si Princeps aggreditur aliquid faciendum non aequè Magnatibus omnibus gratum; permovendus nempe animus ei et instigandus, caeterorum vero animi commovendi ad hoc ut Principi sese accommodent, neque contradicant; in genere tamen tantum, nec unquam ad particularia descendendo, ne Societati imputetur, si male negotium successerit; et si quidem hoc aliquando factum reprobetur, recitentur monita contraria haec plane prohibentia, et adhibeatur autoritas aliquorum Patrum, de quibus constat quod haec ipsa monita illos lateant, qui etiam cum juramento asserere poterunt Societatem, quoad haec quae illi improperantur, calumniam pati.

lano le loro odiose pratiche, e piuttosto interpretano le medesime nel miglior senso, come sarebbe nei matrimoni da contraersi cogli affini e consanguinei o simili, dovendosi in tal caso animare ed incoraggiare quei signori che mostrano un tal desiderio, ed anche speranzarli che per mezzo dei nostri religiosi possano facilmente impetrarsi simili dispense dal papa, il quale le concederà, se si spieghino le ragioni, si adducano gli esempi, e si portino le favorevoli opinioni, col pretesto del bene comune e della maggior gloria di Dio, che è lo scopo della Società.

3. Lo stesso dovrà farsi se il principe imprende a far qualche cosa non egualmente grata a tutti i magnati, dovendosi in tal caso promuovere e stimolar l'animo del principe, ed altresì eccitare gli animi di quei magnati, acciocchè si pieghino ai voleri del principe, nè contradicano; ma però solamente in genere, senza mai venire ai particolari, perchè non rimanga incolpata la Società se l'affare sia andato in sinistro. Dandosi poi il caso che il negozio fosse riprovato, ed incolpata la Società, si adducano le istruzioni contrarie, che chiaramente ciò proibiscono, e si porti l'autorità di alcuni religiosi ai quali non siano noti i presenti Moniti, e potranno detti religiosi affermare con giuramento, che sono una mera calunnia tutte quelle cose che nell'affare di cui si tratta vengono imputate alla Compagnia.

4. *Juvabit etiam non parum ad occupandos Principum animos, si nostri dextre et per tertias personas insinuent se ad legationes honorificas et favorabiles ad alios Principes aut Reges pro illis obeundas, praesertim apud Pontificem et supremos Monarchas; hac enim occasione sese et Societatem commendare poterunt, quare non nisi zelosi valde et versati in instituto nostro eo erunt destinandi.*

5. *Alumni Principum et domestici praecipue, quibus familiariter utuntur, per munuscula praecipue et varia pietatis officia vicendi sunt, ut tandem nostros fideliter de humoribus et inclinationibus Principum ac Magnatum instruant, et sic facile illis Societas sese accommodabit.*

6. *Experientia etiam docuit in domo Austria, aliisque regnis Galliae, Poloniae, etc., ceterisque ducatibus, quantum Societas sese juverit tractandis matrimoniis inter Principes. Quare prudenter proponantur exquisiti conjuges, qui cum parentibus vel amicis nostrorum sunt amici vel familiares.*

4. Gioverà ancora non poco per guadagnar gli animi dei principi, se i nostri religiosi destramente e per mezzo di terze persone s'insinuino presso i medesimi principi, per essere spediti a fare legazioni onorevoli e favorevoli presso di altri principi o re, e particolarmente presso al pontefice ed ai monarchi più grandi: imperciocchè con questa occasione potranno raccomandare sè medesimi e la Compagnia; e perciò non dovranno destinarsi se non quelli che sieno zelanti e molto versati nel nostro istituto.

5. Le persone più particolarmente favorite e domestiche de' principi, delle quali essi principi si servono familiarmente, dovranno vincersi ed obbligarsi per mezzo di piccioli doni, e particolarmente per mezzo di varii uffizi di pietà, acciocchè informino i nostri religiosi fedelmente degli umori e delle inclinazioni dei principi e dei magnati; e così facilmente la Società troverà la maniera di accomodarsi all'animo de' principi medesimi.

6. L'esperienza ancora ha insegnato che nella famiglia austriaca e nei regni della Francia, della Polonia, come anche negli altri ducati, ha la nostra Compagnia riportati molti vantaggi, per avere trattati e conchiusi matrimoni fra principi; perciò prudentemente si propongano conjughi scelti, e tali che sieno amici o familiari con i parenti ed amici de' nostri religiosi.

7. *Foeminae principes per domesticas potissimum quae a cubiculis sunt facillime vincentur; quare illae omnibus modis foveantur, sic enim ad omnia, etiam secretissima, in familia aditus patebit.*

8. *In conscientiiis Magnatum regendis sequentur nostri Confessarii sententiam illorum auctorum qui liberiolem conscientiam faciunt, contra opinionem aliorum Religiosorum, ut, relictis illis, a nostra directione et consiliis toti velint dependere.*

9. *Tam Principes quam Praelati, aliique omnes qui Societati favorem extraordinarium praestare possunt, participes faciendi sunt omnium meritorum Societatis, exposito illis momento hujus summi privilegii.*

10. *Insinuandae enim caute et prudenter facultates amplissimae Societatis absolvendi etiam a casibus reservatis, respectu aliorum Pastorum aut Religiosorum, item dispensandi in jejuniis, debito reddendo aut petendo, matrimonii impedimentis, aliisque notis, in quo fiet ut plurimi ad nos recurrant et obstringantur.*

11. *Invitandi ad conciones, sodalitates, oratio-*

7. Le principesse o sovrane facilmente potranno vincersi, specialmente per mezzo delle cameriere; perciò queste in tutti i modi si corteggino: imperciocchè in questa guisa si avrà aperto l'adito a tutte le cose, e specialmente ai maggiori segreti della famiglia.

8. Nel reggere le coscienze de' magnati, seguiranno i nostri confessori l'opinione di quegli autori i quali fanno una coscienza più libera, contro l'opinione degli altri religiosi, acciocchè, lasciati questi religiosi, dipendano tutti dalla nostra direzione e consigli.

9. Sì i principi che i prelati e tutti gli altri che possono contribuire qualche favore straordinario alla Società, debbono farsi partecipi di tutti i meriti della Società, con esporre ai medesimi il grande utile di questo rimarchevole privilegio.

10. Dovranno insinuarsi ancora da' nostri religiosi cautamente e prudentemente le facoltà amplissime che ha la Società di assolvere ancora dai casi riservati, più di quello possano avere i vescovi, curati ed altri religiosi, come anche di dispensare dai digiuni, dal rendere il debito coniugale o di domandarlo, e dagli impedimenti di matrimonio, oltre altre cose note: dal che succederà che moltissimi a noi ricorreranno, e ci saranno strettamente obbligati.

11. Dovranno invitarsi alle prediche, alle con-

nes, actiones, declamationes etc.; in quibus carminibus, inscriptis thesibus honorandi, tum, si expedit in triclinio mensa excipiendi, variisque linguis et dictis salutandi.

12. *Inimicitiae et dissentiones inter Magnates ad nos distrahendae erunt ut componantur, sic enim in notitiam familiarium et secretorum paulatim poterimus devenire, et alterutram partem nobis devincere.*

13. *Quod si Monarchae vel Principi serviat aliquis Societati parum addictus, invigilandum ut sive per nostros, sive potius per alios, ille in amicitiam ac familiaritatem Societatis inducatur, promissis, favoribus ac promotionibus per Principem, aut Monarcham suum procurandis.*

14. *Caveant omnes quacumque ratione dimissos a Societate, et praesertim illos qui sua sponte ab ea discedere voluerunt, apud quemquam commendare, aut promovere, quia quantumcumque illi dissimulent, semper tamen irreconciliabile odium adversus Societatem gerunt.*

15. *Denique ita omnes solliciti sint principes, magnates, et magistratus cujusque loci conciliare, ut etiam contra consanguineos et affines et uni-*

gregazioni, ai panegirici, alle opere pie, alle declamazioni, accademie, ec., nei quali componimenti poetici dovranno onorarsi i magnati colle dediche, ed ancora quanto giovi invitargli al refettorio, ed ivi salutarli con varie lingue e vari detti o versi.

12. Le inimicizie e le discordie tra magnati dovranno avocarsi a noi per accomodarle: imperciocchè in questa guisa potremo a poco a poco venire alla notizia delle famiglie e dei segreti, ed obbligarci una delle due parti.

13. Se servisse al monarca o al principe qualcuno poco amante della Società, si dovrà procurare, che, per mezzo de' nostri religiosi, o piuttosto per mezzo d'altri, egli si stringa alla nostra amicizia e familiarità, con promettere grazie e favori da procurarglisi per mezzo del suo principe o monarca.

14. Si guardino tutti i religiosi, per qualunque motivo, di raccomandare presso chiunque quelli che sono stati licenziati dalla Compagnia, e specialmente quelli che di loro volontà sono usciti, e si guardino di promoverli ad alcuna carica o dignità, perchè, per quanto questi dissimolino, sempre però hanno un odio irreconciliabile contro la Società.

15. Finalmente hanno ad essere talmente attenti tutti i religiosi di conciliarsi la benevolenza dei principi, magnati o magistrati di qualunque luogo,

cos suos, pro illis, quando occasio sese obtulerit, strenue fideliterque agant.

CAPUT III.

Quomodo agendum Societati cum illis qui magnae sunt auctoritatis in republica et, quamvis divites non sint, aliis tamen modis juvare possunt.

1. *Praeter supradicta, quae fere omnia proportionaliter illis applicari possunt, curanda est gratia illorum adversus adversarios nostros.*

2. *Utendum etiam auctoritate, prudentia et consilio eorum ad adeptionem bonorum et acquisitionem variorum munerum a Societate obeundorum; adhibito etiam tacite et plane secreto illorum nomine, in empione bonorum temporarium, si satis illis putetur confidendum.*

3. *Adhibendi etiam ut mitigent et compescant homines viliores, et plebem Societati nostrae contrariam.*

che offerendosi l'occasione dovranno prendersela contro i consanguinei, affini ed amici a lor favore, e ciò dovranno fare fedelmente e coraggiosamente.

CAPO III.

In qual maniera dovranno contenersi i nostri Padri con quelli i quali sono di grande autorità nella repubblica, e benchè non siano ricchi, possono però giovare alla nostra Società in altri modi.

1. Oltre le cose sopradette, le quali quasi tutte si possono applicare proporzionalmente alle persone descritte nel titolo di questo capo, si deve anche procurare la grazia delle medesime persone contro i nostri avversari.

2. Bisogna ancora far uso della autorità, prudenza e consiglio di quelli che sono ben affetti alla nostra Società per la compra de' beni, e per l'acquisto di varii impieghi da esercitarsi dalla Società medesima; servendosi ancora tacitamente e secretamente del loro nome per l'accrescimento de' beni temporali, purchè si giudichi di poter sicuramente confidar ad essi un tal segreto.

3. Converterà altresì far uso di queste medesime persone ben affette per placare, ed anche frenare la plebe e le persone più vili che sono contrarie alla nostra Società.

4. *Ab episcopis, praelatis, et aliis superioribus ecclesiasticis pro diversitate rationum et propensione in nos, ea exigenda quae fuerint opportuna.*

5. *In quibusdam partibus satis erit, si procuretur ut praelati et parochi efficiant quod subditi illorum Societatem vereantur, et ipsi ministeria nostra non impediant: in aliis locis, ubi plus possunt, ut in Germania, Polonia etc., sacrosanctae colendi, ut auctoritate illorum et principum, monasteria, parochiae, praepositorum, patronatus, altarium fundationes, loca pia fundata ad nos divelli possint; facillime enim ea assequi poterimus in locis ubi catholici haereticis et schismaticis permixti sunt. Demonstrare juvat ejusmodi praelatis immensum fructum et meritum ex talibus mutationibus oriundum, a sacerdotibus saecularibus et monachis non expectandum; quod si fecerint, laudandus palam illorum zelus, etiam scripto, inculcandaque memoria facti perpetua.*

6. *Conandum eo sine ut praelati tales nostris tum a confessionibus, tum a consiliis utan-*

4. Dovrà altresì riportarsi da' vescovi, dai prelati, ed altri superiori ecclesiastici ogni grazia e favore che si giudicherà opportuno, secondo la diversità delle ragioni e dell'affezione che avranno verso di noi.

5. In alcuni luoghi sarà sufficiente, se si procuri che i prelati e parroci si sforzino a far sì che i loro dipendenti venerino la nostra Società, e che essi medesimi non impediscano i nostri ministeri ed uffici. In altri luoghi poi, ov'essi curati, od essi prelati o vescovi hanno maggiore autorità come in Germania e Polonia, pur dovranno da noi con somma riverenza rispettarsi, acciocchè possiamo valerci della loro autorità, come anche di quella dei principi, per tirare a noi i monasteri, le parrocchie, le prepositure, i patronati, le fondazioni degli altari e dei luoghi pii: imperciocchè facilissimamente potremo conseguire queste cose, ove sono mescolati insieme cattolici, eretici e scismatici. Dovrà dimostrarsi ai detti prelati l'immenso frutto e merito che potrà nascere da queste mutazioni, lo che non potrà aspettarsi dai sacerdoti secolari e dai frati. E se i prelati ed i principi ciò faranno, dovrà lodarsi il loro zelo in voce ed in iscritto, ed incidere in marmo l'iscrizione del fatto a perpetua memoria.

6. Dovrà impiegarsi ogni sforzo, affinchè questi tali prelati prendano i nostri religiosi per teologi

tur, et si quidem in spe sint aut praetensione ad altiores gradus in curia Romana, juvandi omni contentione ac conatu amicorum, ubicumque ad hoc conferre valentium.

7. *Curent etiam nostri apud episcopos et principes, ut dum fundant collegia ac ecclesias parochiales, Societas habeat potestatem statuendi vicarium, habentem curam animarum, ipse vero superior loci pro tempore existens sit parochus, et sic totum regimen ecclesiae illius erit nostrum, et parochiani omnes Societati plene erunt subjecti, ut quidvis ab illis impetretur.*

8. *Ubi academici sunt nobis repugnantes, vel catholici aut haeretici cives fundationes impediennes, ibi per praelatos conandum ut primariae cathedrae concionatoriae occupentur, sic enim continget Societatem aliquando necessitates ac rationes per occasionem saltem exposituram.*

9. *Maxime vero praelati ecclesiae devinciendi erunt, quando agetur de beatificatione aut canonizatione nostrorum, et tunc omnibus modis a magnatibus et principibus litterae procurandae*

e confessori, e si vagliano de' medesimi nella direzione dei loro affari: e se i medesimi prelati si trovino nella speranza e nella pretensione di salire a gradi più alti nella curia romana, dovranno aiutarsi con ogni impegno per mezzo de' nostri amici in tuttociò che possano contribuire a loro vantaggio.

7. Allor quando i vescovi e principi fondano i collegi e le chiese parrocchiali, procurino ancora i nostri religiosi, che la Compagnia abbia la facoltà di stabilire il vicario con cura d'anime. Lo stesso poi superiore del luogo *pro tempore* sia il paroco, ed in tal guisa tutto il governo di quella chiesa sarà nostro, e tutti i parrocchiani saranno pienamente soggetti alla Compagnia, acciò qualunque cosa non da altri s'impetri, che da' nostri religiosi.

8. Ove le Università sieno a noi contrarie, ovvero i cattolici o gli eretici impediscano le nostre fondazioni, dovremo noi procurare per mezzo dei vescovi, che i principali pulpiti sieno da noi occupati. Imperciocchè in tal guisa avverrà che la nostra Società avrà occasione di esporre almeno per incidenza le proprie necessità ed i motivi delle medesime.

9. Principalmente però dovranno i nostri procurare d'impegnare e di obbligarsi i vescovi, quando si tratterà della beatificazione o canonizzazione dei nostri, ed allora con ogni sforzo dovranno pro-

erunt, in quibus apud sedem apostolicam negotium promoveatur.

10. *Si contingat praelatos aut magnates legationem obire, cavendum sedulo ac praevenientum ne aliis religiosis qui nobiscum certant, utantur, ne affectum in illos transferant et in provincias ac civitates in quibus nos moramur inducant. Quod si hujusmodi legati transiverint per illas, provincias vel civitates ubi Societas collegia habet, excipiantur magno honore et affectu, et pro modestia religiosa tractentur.*

CAPUT IV.

Quae commendata esse debeant concionatoribus et confessariis magnatum.

1. *Nostri principes virosque illustres ita dirigant, ut solum ad majorem Dei gloriam tendere videantur, et ad talem austeritatem conscientiae, quam ipsimet principes concedunt; neque enim statim, sed sensim spectare debet di-*

curarsi da' magnati e da' principi lettere di raccomandazione, per promuovere e sollecitare il negozio presso la Sede apostolica.

10. Se succeda che i prelati ed i magnati debbano eseguire qualche ambasceria, è d'uopo che diligentemente i nostri religiosi si guardino, anzi prevengano, affinchè questi personaggi non si avvalghino di altri religiosi, nostri avversari, acciocchè non trasportino l'affetto in loro e gli menino a stare nelle province e città, nelle quali noi dimoriamo. Che se poi questi ambasciatori passano dove noi abbiamo de' collegi, si ricevano a grande onore, e si trattino a quel meglio che la modestia religiosa permette.

CAPO IV.

Quali cose debbano essere raccomandate ai predicatori e confessori de' Grandi.

1. I nostri religiosi dirigano talmente le coscienze de' principi e della nobiltà, che mostrino, che tutto che venga da essi religiosi suggerito, tenda unicamente alla maggior gloria di Dio, ed a quella medesima austerità di coscienza, che gli stessi principi richieggono dai medesimi religiosi. Ma per quello riguarda la direzione dei medesimi signori ad un esterno e politico governo, dovrà farsi dai nostri

recio illorum externam et politicam gubernationem.

2. *Ideo saepe illis inculcandum distributionem honorum et dignitatum in republica spectare ad justitiam, graviterque Deum offendi a principibus, si contra eam spectent et ex passione procedant.*

Protestentur saepe ac serio se nullo modo velle in reipublicae administrationem ingere, sed invitos dicere, ratione officii sui; tum ubi semel bene haec apprehenderint, explicetur quibus virtutibus praediti esse debeant qui ad dignitates et munia publica ac primaria assumendi sunt, nominenturque tandem et commendentur ab illis qui sunt sinceri amici Societatis; hoc tamen non fiet immediate per nostros, nisi princeps ad hoc coegerit, sed plus gratiae habebit, si interponantur amici vel familiares principis.

3. *Quocirca confessarii et concionatores nostri informantur ab amicis nostris, qui pro quovis munere sint apti, praesertim tales qui erga Societatem liberales sint; horum nomina apud se ha-*

confessori e predicatori a poco a poco, ed insensibilmente non meno nella confessione, che nei familiari discorsi.

2. E perciò dovranno spesso inculcare ai detti signori, che la distribuzione degli onori e delle dignità nella repubblica appartiene alla giustizia, e che si offende gravemente Dio da' principi, se operino contro la medesima giustizia, e procedano per impulso di passione. Si protestino i nostri religiosi spesso, e seriamente, che essi in niun conto vogliono ingerirsi nella amministrazione della repubblica, ma che ciò che persuadono ed esortano, lo fanno mal volentieri, ed unicamente per ragione del loro uffizio di ministri di Dio. Allorchè poi i signori abbiano ben capite queste cose, si spieghi di quali virtù debbano quelli esser forniti per farli salire alle principali dignità e cariche, e si nominino e si raccomandino specialmente quelli che sono sinceri amici della nostra Società. Ciò però non dovrà farsi immediatamente per mezzo dei nostri religiosi, purchè il principe a ciò non gli sforzi, ma sarà più proprio e più naturale se s'interpongano amici o famigliari dei medesimi principi.

3. Perlochè i nostri confessori e predicatori s'informino dai nostri amici e ben'affetti alla nostra società, quali sieno quelli che possono essere idonei a tale impiego, avvertendo che sieno scelti quelli che sono liberali verso la nostra società, di cui

beant, et suo tempore cum dexteritate, sive per se, sive per alios, principibus insinuent.

4. *Meminerint summopere confessarii et concionatores, principes suaviter et blande tractare, nullo modo in concionibus et privatis colloquiis perstringere, omnes pavores ab illis remove, et in spe, fide, justitia politica potissimum adhortari.*

5. *Munuscula parva vix unquam pro privato usu acceptent, sed commendent necessitatem communem Provinciae aut Collegii; domi cubiculo simpliciter instructo gaudeant, neque curiose nimis se vestiant, et ad abjectiores personas, quae in palatio sunt, juvandas ac consolandas prompte se conferant, ne solis Magnatibus praesto esse videantur.*

6. *Quam primum, post mortem Officialium, curent ut de substituendis amicis Societatis mature agant, et suspicione se eximant extorti regiminis; quare etiam, uti supra dictum est, immediate se non imgerant, sed amicos fideles ac potentes, qui sustinere invidiam possunt, si quae oriatur.*

tengano presso di sè i nomi, ed a suo tempo con destrezza o da sè o per mezzo di altri li propon-
gano ai prìncipi.

4. Si ricordino principalmente i confessori e predicatori nostri di trattare soavemente e blandamente i prìncipi, di non mai riprenderli nelle prediche e nei privati colloqui, di scacciare da essi tutti i timori e di esortarli particolarmente nella speranza, nella fede e nella giustizia politica.

5. Mai non accettino i piccoli doni per uso privato, ma raccomandino il comune bisogno della provincia o collegio. Si contentino d'una stanza semplicemente addobbata, nè si vestano in modo da muovere la curiosità. Si mostrino pronti, anzi effettivamente concorrano a giovare e consolare le persone più vili del palazzo, acciocchè non paia che i nostri vogliano giovare solamente ai prìncipi.

6. Subito seguita la morte degli ufficiali e ministri del principe, procurino i nostri che lo stesso principe pensi seriamente a surrogare persone favorevoli alla società, ed affinchè i nostri rimovano ogni sospetto di volersi ingerire essi in simili materie, non operino da sè, ma si valgano, come sopra si è detto, di amici fedeli e potenti, che possano reggere all'invidia che sia per nascere.

CAPUT V.

Quomodo agendum cum Religiosis, qui iisdem in Ecclesia, quibus nos, functionibus vacant.

1. *Genus istud hominum ferendum animose; interim Principibus et illis, qui aliqua auctoritate valent, et aliquo modo nobis addicti sunt, explicandum et indicandum opportune nostram Societatem omnium ordinum continere perfectionem, praeter cantum et exteriorem in victu et vestitu asperitatem, et si quae Religiones in aliquo excellent, Societatem eminentiori modo lucere in Ecclesia Dei.*

2. *Inquirantur et notentur defectus aliorum Religiosorum, quibus prudenter et plerumque per modum deplorationis apud fideles amicos paulatim detectis ac propalatis, ostendantur minus feliciter illos satisfacere istis functionibus quibus nobiscum concurrunt.*

3. *Majori conatu eundum est contra eos qui*

CAPO V.

In qual maniera dovranno contenersi i nostri con gli altri religiosi i quali attendono nella chiesa di Dio a quelle medesime funzioni alle quali attendiamo noi.

1. Questo genere di uomini, cioè a dire tutti i religiosi degli altri ordini regolari, dovrà soffrirsi con coraggio; e intanto bisognerà far capire nelle opportune occasioni a' principi ed a tutti quelli che sono a noi ben affetti, che la nostra Compagnia contiene la perfezione di tutti gli altri ordini regolari, fuorchè il canto e l'esteriore asprezza nel vitto e nel vestito; e se le altre religioni hanno qualche cosa di particolare sopra la nostra Compagnia, ha però la nostra Compagnia questo vantaggio di risplendere nella chiesa di Dio in un modo il più elevato e più luminoso.

2. Si cerchino e si osservino i difetti dei religiosi degli altri ordini, i quali manifestati prudentemente e per lo più per modo di compatimento e di dolore, agli amici fedeli della nostra Compagnia si dimostri che i religiosi degli altri ordini non soddisfanno alle loro funzioni con quella esattezza con la quale soddisfanno i nostri.

3. Con maggiore sforzo si dovrà andar contro

Scholas pro juventute docenda instituere volunt istis locis in quibus cum honore et utilitate nostri docent. Ostendant Principibus et Magistratibus tales fore perturbationi et seditioni Reipublicae nisi impediuntur quae ab ipsismet pueris, qui diversimode instruentur, incipient; denique Societatem sufficere juventuti erudiendae.

4. *Quod si Religiosi litteras Pontificias obtinuerint, aut Cardinalium commendationem pro se habeant, agant nostri contra per Principes ac Magnates, qui pontificem informant de bene meritis Societatis et sufficientia, ut per illam pacifice juvenus instruatur; procurent etiam et exhibeant testimonia a Magistratibus danda de bona illorum conversatione et institutione.*

5. *Interim pro viribus nostri studeant edere specimen singulare virtutis et doctrinae exercendo studiosos in studiis, aliisque plausibilibus ludis scholasticis, Magnatibus ac Magistratibus et populo spectantibus.*

quelli i quali vogliono fondar scuole per istruzione della gioventù in quegli stessi luoghi nei quali insegnano i nostri con onore e con utilità. Dimostrino i nostri ai principi ed ai magistrati, che tali persone saranno di turbamento e di sedizione alla repubblica, se non si rimovino e s'impediscono quelle cose le quali cominciano ad apprendere gli stessi fanciulli, li quali diversamente s'istruiscono. Dovranno dunque i nostri seriamente dimostrare che la nostra Società è sufficientissima per istruire tutta la gioventù.

4. Che se i religiosi degli altri ordini regolari abbiano ottenuto lettere di raccomandazione dal papa, o abbiano per sè le raccomandazioni de' cardinali, procurino i nostri religiosi di opporsi a queste raccomandazioni per mezzo dei principi e dei magnati, i quali informino il papa dei soggetti cospicui della nostra Società, e dell'abilità dei medesimi per istruire la gioventù. Procurino ancora ed esibiscano le testimonianze da darsi dai magistrati, dell'ottima nostra maniera nel dare l'educazione e gli ammaestramenti.

5. In tanto i nostri religiosi con tutte le forze e con ogni diligenza procurino di dare un saggio grande di virtù morali non meno che di dottrina, esercitando i loro scolari negli studii, ed in tutte le scolastiche funzioni alla presenza dei grandi, dei magistrati e dei cittadini, e ne ottengano gli applausi.

CAPUT VI.

De conciliandis Societati viduis opulentis.

1. *Deligantur ad hoc opus Patres propectae aetatis, complexionis vivacis et conversationis gratiae, ab illis visitentur viduae illae, et simul atque affectum aliquem erga Societatem ostendunt, vicissim opera et merita Societatis illis offerantur, quod si acceptent et Ecclesias nostras visitare caeperint, prospiciatur eis de Confessario a quo bene dirigantur, praesertim in ordine ad constantiam in statu viduali, enumerando et laudando illius fructus et felicitatem; certoque spondeant et tanquam obsides promittant aeternum meritum hac ratione conquirendum et efficacissimum esse medium ad purgatorias poenas vitandas.*

2. *Procuret idem Confessarius ut sacello vel oratorio alicui domi adornando occupentur, in quo meditationibus aliisque exercitiis spiritualibus vacare possint, ut sic facilius a conversatione et procorum visitationibus avocentur, et quamvis sacellanum habeant, nostri tamen a celebratione*

CAPO VI.

Del modo di conciliare alla Società la benevolenza delle vedove ricche.

1. Si scelgano a tale impresa Padri di età matura, ma di complessione vivace e di grata conversazione, e si visitino dai medesimi le vedove, e subito che queste dimostrino qualche propensione ed affetto verso la Società, si corrisponda con offrire i meriti e le opere della Società a lor favore. Che se queste vedove accettano simili offerte e cominciano a visitare le nostre chiese, si proveggano le medesime di un confessore dei nostri per dirigerle, particolarmente per farle perseverare nello stato vedovile, enumerando e lodando gli effetti e la felicità di questo stato, e si facciano i nostri padri malleadori di quell'eterno merito che verranno esse ad acquistarsi nel conservarsi in un tale stato, e di essere anche un rimedio efficacissimo per evitare le pene del purgatorio.

2. Procuri il medesimo confessore che queste vedove si occupino nell'adornare una cappella od oratorio di casa, nel quale possano attendere alle orazioni ed agli spirituali esercizi per così più facilmente distogliere dalla conversazione e dalla visita di amanti; e benchè abbiano il cappellano,

Missae et praecipue ab exhortationibus opportunè faciendis non abstineant, et sacellatum sub se continere studeant.

3. *Caute et sensim mutanda quae ad gubernationem domus spectant, ac habita ratione personae, loci, affectus et devotionis.*

4. *Amoliendi potissimum tales domestici (sed paulatim) qui plane cum Societate non communicant aut correspondent, talesque commendandi (si qui substituendi sint) qui a nostris dependant aut dependere velint, sic enim omnium quae in familia aguntur participes esse poterimus.*

5. *Totus conatus Confessarii hoc spectet ut vidua ejus consilio in omnibus utatur et acquiescat, quod ostendetur per occasionem esse unicum fundamentum profectus spiritualis.*

6. *Consulatur et celebretur frequens usus Sacramentorum, praesertim paenitentiae, in quo intima animi sensa et tentationes quascumque liberrime aperiat, deinde frequens communio, auditus sacri ipsiusmet Confessarii, ad quod invitabitur cum*

nulladimeno i nostri religiosi non si astengano dal celebrarvi la messa e particolarmente dalle esortazioni da farsi opportunamente, e procurino ancora i nostri religiosi di tenere in suggezione il cappellano.

3. Cautamente ed insensibilmente dovranno cangiarsi quelle cose che spettano al governo della casa, ma in maniera che si abbia riguardo alla persona, al luogo, all'affetto ed alla divozione.

4. Particolarmente dovranno rimuoversi quei tali famigliari (ma a poco a poco) i quali chiaramente non abbiano comunicazione o corrispondenza colla società, e dovranno raccomandarsi quei tali (se qualcuno dovrà surrogarsi) i quali dipendano o vogliano dipendere dai nostri religiosi; imperciocchè in questa maniera potremo essere intesi di tutte quelle cose che si fanno o si trattano in famiglia.

5. Tutto lo sforzo del confessore dovrà tendere a questa mira, che la vedova si riposi e si quieti nel di lui consiglio, il che farà vedere alle occasioni essere l'unico fondamento del profitto spirituale.

6. Si consigli e si applaudisca il frequente uso dei sacramenti, specialmente della Penitenza, nella quale manifesti liberamente tutte le tentazioni e gl'intimi sentimenti dell'animo. Inoltre si consigli la frequente comunione, e di udire la messa dello stesso confessore, al che sarà invitata col-

promissis peculiaribus praecibus, recitatio litaniarum et quotidianum examen conscentiae.

7. *Juvabit etiam non parum ad plenissimam cognitionem omnium inclinationum ejus, confessio generalis, etiamsi alias alteri facta fuerit, iterata.*

8. *Exhortationes fient de bonis viduitatis, de molestiis matrimonii, praesertim iterati, de periculis quae simul incurruntur etc., quae maxime ad hominem sunt.*

9. *Proponendi subinde et dextere proci aliqui, sed tales a quibus scitur bene viduam abhorrere; describantur aliorum vitia et mali mores, si qui putentur illi arridere, ut sic universim secundas nuptias nauseet.*

10. *Quando ergo circa viduitatis statum bene affectam esse constat, tunc commendanda vita spiritalis, non religiosa, cujus incommoda potius proponenda et exageranda, sed qualis fuit Paulae et Eustochii etc., prospiciatque Confessarius ut quantocius, voto castitatis saltem ad biennium vel triennium emisso, omnem aditum ad secundas nuptias excludat, quo tempore omnis conversatio cum sexu impari et recreationes etiam cum con-*

la promessa di particolari preghiere, e si consigli altresì la recita delle Litanie ed il quotidiano esame della coscienza.

7. Gioverà ancora non poco, per avere una pienissima cognizione di tutte le inclinazioni della vedova, una replicata confessione generale, benchè altra volta sia stata fatta da un altro confessore.

8. Si facciano le esortazioni circa i vantaggi che risultano dallo stato vedovile, e assai più circa le molestie del matrimonio, specialmente quando voglia reiterarsi, e dei pericoli che si incontrano, le quali cose sono molto opportune.

9. Dipoi si devono proporre e con molta destrezza alcuni partiti, ma tali de' quali si sappia che la vedova abbia ripugnanza. Si descrivano ancora i vizi e i cattivi costumi di altri che aspirassero alle sue nozze, sempre che si avvegga il direttore che tali persone sieno di genio alla vedova, acciocchè possa con tutti abborrire le seconde nozze.

10. Quando dunque apparisca che la vedova inclini a mantenersi nello stato vedovile, allora dovrà lodarsi la vita spirituale ma non religiosa, gl'incomodi della quale piuttosto dovranno proporsi ed ingrandirsi; ma bensì quella che professarono Paola ed Eustochia, ed avverta bene il confessore, che, quanto più presto si può, faccia fare il voto di castità almeno per due o tre anni, ed effetto che resti precluso qualunque adito alle seconde nozze;

sanguineis et affinibus prohibendae, titulo majoris conjunctionis cum Deo. Ecclesiastici autem a quibus vidua visitabitur, aut quos visitabit, si omnes excludi nequeant, tamen tales sint qui ex nostrorum commendatione admittantur, vel a nostrorum nutu dependeant.

II. *Hucusque ubi progressum fuerit, paulatim ad bona opera, praesertim eleemosynas, inducenda erit vidua, quae tamen nulla ratione praestabit sine sui patris spiritualis directione; cum plurimum intersit, et cum discretione talentum in lucrum spirituale detur, et eleemosynae male collocatae sint saepe causa vel fomentum peccatorum, et sic simplicem tantum fructum et meritum causent.*

CAPUT VII.

Quomodo conservandae viduae, et disponendum de bonis quae habent

I. *Urgeantur continuo ut pergant in devotione et operibus bonis, sic ut nulla hebdomada transeat, quin sua sponte aliquid in honorem Chri-*

ed in questo tempo dovranno proibirsi tutte le conversazioni con gli uomini e tutte le ricreazioni ancora con i consanguinei e con gli affini a titolo di maggior unione con Dio. Gli ecclesiastici però, dai quali la vedova sarà visitata o che ella visiti, se tutti non possono escludersi, siano però tali che siano ammessi col nostro permesso o che dipendano dai nostri cenni.

II. Dopo che si sarà arrivato sin qua, a poco a poco dovrà ridursi la vedova a fare delle buone opere e specialmente limosine, le quali però non farà senza la direzione del padre spirituale; importando molto che si distribuisca il denaro con discrezione e con discernimento per il vantaggio spirituale dell'anima; essendo le limosine malamente impiegate spesso cagione e fomento di peccati, di sorta che non producono se non un semplice frutto ed un semplice merito.

CAPO VII.

In qual maniera si devono conservare le vedove, e qual disposizione dovrà farsi dei beni che hanno.

I. Si stimolino continuamente le stesse vedove, acciocchè proseguano nella divozione e nelle opere buone, talmente che non passi alcuna settima-

sti, R. Virginis, aut Patroni sui praescindant a se de superfluis; quod ipsum in pauperes erogent, vel ornatui templorum destinent, donec spoliis plerisque et primitiis Ægypti sint exutae.

2. *Quod si, praeter communem affectum, suam erga Societatem nostram liberalitatem testentur, idque facere continuant, fiant omnium meritorum Societatis participes, cum indulto speciali Provincialis aut etiam, si tantae personae fuerint, Generalis.*

3. *Si emiserint votum castitatis, renouent illud more nostro bis in anno, concessa illis pro illa die recreatione honesta cum nostris.*

4. *Visitentur crebro et jucundis colloquiis et historiis spiritualibus ac facetiis recreentur et foveantur, juxta unuscujusque humorem et inclinationem.*

5. *Non tractentur nimis rigide in confessione, ne morosae nimis fiant, nisi forte amissa spe gratiam illarum aliunde occupatam recuperandi; in quo magna discretione de inconstanti mulierum genio judicandum.*

na senza che volontariamente si levino qualche cosa del superfluo in onore di Cristo, della Beata Vergine o del loro santo avvocato, per applicarla ai poveri, ovvero all'ornamento della chiesa, finchè si siano spogliate degli abiti più preziosi e delle primizie dell'Egitto.

2. Che se si distinguano nell'affezione alla società nostra, più d'ogni altro, e nella liberalità, e perchè continuino a farlo, si facciano partecipi di tutti i meriti della società con ispeciale indulto del provinciale, o ancora, se saranno persone di molto grado, del generale.

3. Se abbiano fatto il voto di castità, lo rinnovino, secondo il nostro costume, due volte l'anno, con ammettere le medesime vedove per quel giorno a ricreazione onesta insieme coi nostri religiosi.

4. Si visitino spesso, e si ricreino, e si rallegriano con giocondi discorsi, ed istorie spirituali, ed ancor con facezie secondo l'umore ed inclinazione di ciascheduna.

5. Non si trattino troppo rigorosamente in confessione, perchè non diventino troppo tarde nel frequentare il sacramento della Penitenza; quando per avventura non dovesse usarsi il rigore allorchè non vi sia speranza di recuperare la loro grazia ed affezione, già occupata da religioso di altr'ordine regolare, nel qual caso dovrà giudicarsi con molto discernimento del genio incostante delle donne.

6. *Arceantur ingeniose a visitationibus et festi-
vitatibus aliorum templorum, maxime Religioso-
rum, et inculcetur illis omnes aliorum Ordinum
indulgentias in Societatem esse refusas.*

7. *Si lugendum ipsis sit, permittatur ornatus
lugubris cum honesta majestate, aliquid spirituale
simul et mundanum spirans, ut non apprehen-
dant se a viro spirituali plane gubernari; deni-
que modo non sit periculum inconstantiae, et erga
Societatem fideles et liberales inveniantur, conce-
datur illis quidquid ad sensualitatem requirunt,
moderate et excluso scandalo.*

8. *Collocentur apud viduas aliae puellae hone-
stae, et parentibus divitibus ac nobilibus notae,
quae nostrorum directioni et modo vivendi pau-
latim assuescant; his praesit aliqua a Confessario
totius familiae ad hoc electa et constituta; sub-
jiciantur syndicationibus aliisque consuetudinibus
Societatis, et quae sese accomodare nolint, dimit-
tantur ad parentes vel alios a quibus adductae
fuerunt, describantur tanquam dyscolae, diffici-
lis genii etc.*

6. Si allontanino industriosamente dalla visita e dalle solennità che si celebrano in altre chiese e particolarmente dei regolari; e si persuadano queste vedove che tutte le indulgenze degli altri ordini si trovano tutte unite nella compagnia di Gesù.

7. Se tali vedove dovessero portare qualche abito di duolo, si permetta pure un ornamento lugubre unito ad una onesta pompa, dalla quale apparisca insieme un non so che di spirituale e di secolare-scio, affinchè non siano prese per persone dirette e governate nello spirito da un nostro direttore: finalmente, purchè non vi sia pericolo che queste vedove lascino l'affezione alla società e ci voltino le spalle, anzi proseguiscano ad esserci sempre più fedeli e liberali, si conceda loro tutto ciò che ricerca il piacere, il lusso e la sensualità, ma moderatamente ed escluso lo scandalo.

8. Si collochino appresso le vedove altre fanciulle oneste e nate da parenti ricchi e nobili, le quali a poco a poco si assuefacciano alla direzione dei nostri, ed al modo del nostro vivere, e a queste presieda qualche direttrice prescelta e stabilita dal confessore di tutta la famiglia, e si soggettino ai sindacati ed a tutte le usanze della Società; e quelle che non si vogliono accomodare a questi stili e consuetudini, si rimandino ai loro parenti o ad altri dai quali sono state condotte, e si descrivano come discole e di cattiva inclinazione.

9. *Nec minor cura sanitatis et recreationis illarum, quam salutis habenda erit: quare si de valetudine conquerantur, statim jejunia, cilicia, disciplinae, aliaque poenitentiae corporales prohibebuntur: neque permittantur ad templum etiam exire, sed domi secreto et caute administrentur. Dissimuletur cum illis ingressus in hortum vel Collegium, modo secreto id fiat, permittantur colloquia et recreationes secretae cum iis qui maxime arriserint.*

10. *Pro dispositione reddituum quos habet vidua in favorem Societatis facienda, proponatur perfectio status hominum sanctorum, qui, relicto mundo, parentibus et bonis abdicatis, cum magna resignatione et animi hilaritate Deo servierunt. Exponantur in ordine ad hoc quae habentur in constitutione et examine Societatis, de istiusmodi renuntiatione et abnegatione omnium rerum. Allegentur exempla viduarum quae sic brevi in sanctas evaserunt, cum spe canonizationis, si sic in finem usque perseveraverint, ostendaturque*

9. La stessa sollecitudine che si ha per le anime di queste vedove, dovrà aversi eziandio per i divertimenti e per la loro temporale salute. Perlochè se le medesime si lamentino di star poco bene, subito si proibiscano i digiuni, i cilici, le discipline e le altre corporali penitenze, nè si permetta loro di uscir di casa, anche per andare in chiesa, ma sieno servite in casa segretamente e cautamente. Non mostrino i nostri di avvedersi, se le medesime vedove entrino nei nostri orti o collegi, purchè ciò si faccia segretamente; e si permettano loro i famigliari discorsi e le ricreazioni segrete con quelli religiosi della nostra società che più piaceranno e saranno di genio delle medesime vedove.

10. Per indurre la medesima vedova a testare di tutto ciò che possiede a favore della nostra Società, si proponga la perfezione dello stato degli uomini santi, i quali, abbandonato il mondo e i parenti, e rinunziati tutti i beni, servirono a Dio con gran rassegnazione e con ilarità di animo. Si esponga a questo effetto tutte quelle cose che si dicono e si enunciano nella costituzione e nell'esame della Società intorno a queste rinunzie e distacchi da tutti i beni che si posseggono. Si allegghino gli esempi di quelle vedove le quali in tal guisa in poco tempo diventarono sante, con speranza di canonizzazione, perchè in tal maniera hanno perseverato sino alla fine della vita; e si dimostri alle medesime

ipsis non defuturam ad hoc nostrorum apud Pontificem auctoritatem.

11. *Imprimendum ipsis hoc firmiter, si conscientiae perfecta quiete frui velint, omnino, sine murmuratione, taedio, aut ulla renitentia interiori, sequendam esse tam in temporalibus quam in spiritualibus Confessarii directionem, tamquam a deo peculiariter destinati.*

12. *Instruendae etiam per occasionem, gratus esse si personis Ecclesiasticis, maxime Religiosis, spectatae et exemplaris vitae eleemosynas suas dent, non nisi conscio tum et approbante Confessario.*

13. *Cavebunt diligentissime Confessarii ne quocumque pretextu hujusmodi viduae illorum poenitentes alios Religionis invisant, aut familiaritatem cum illis ineant; quod ut impediunt, conabuntur suo tempore depraedicare Societatem tamquam ordinem superlativum prae caeteris et utilissimum in Ecclesia, majoris auctoritatis apud Pontificem et Principes omnes, perfectissimum in se, quia dimittit noxios et inidoneos, adeoque sine spuma et faecibus vivit, quibus scatent Monachi, plerumque indocti, bardi, segnes, salutis suae incuriosi, ventricolae etc.*

che non mancherà l'autorità dei nostri religiosi presso il papa per venire all'atto di questa canonizzazione.

11. Dovrà stamparsi fermamente nell'animo delle medesime vedove questa massima, cioè, che se vogliono godere la perfetta quiete della coscienza, dovrà da loro seguirsi senza mormorare, senza alcun tedio e senza alcuna interiore repugnanza, sì nelle cose spirituali che temporali, la direzione del confessore, come destinatogli particolarmente da Dio.

12. Alle occasioni poi dovrà istruirsi la vedova, essere cosa più grata a Dio che darsi l'elemosina alle persone ecclesiastiche e particolarmente ai religiosi di vita esemplare, purchè però ne sia consapevole il confessore e venga la detta limosina dal medesimo approvata.

13. Si guarderanno diligentissimamente i confessori che per qualsiasi pretesto le vedove loro penitenti non visitino altri religiosi, nè prendano con essi familiarità. E per impedire questo disordine si sforzeranno di predicare o di pubblicare la Società come un ordine fra tutti il massimo, ed utilissimo alla Chiesa di Dio e di maggiore autorità presso il pontefice e tutti i principi, perfettissimo in sè stesso, perchè licenzia e dimette quei che sono o inutili o mal accostumati, e perciò vive senza spuma e senza feccia, di che abbondano i monaci, per lo più ignoranti, oziosi, negligenti della lor salute, maugioni ec.

14. *Proponant Confessarii et suadeant illis ordinarias pensiones et tributa, quibus sublevantur annuatim Collegiorum et domorum professorum debita, praecipue domus professorum Romanae, nec immemores sint ornamentorum templi, cereae, vini etc., ad celebrationem Missae Sacrificii necessariorum.*

15. *Quod si in vita sua vidua ex pleno bona sua Societati non inscripserit, proponatur illi per occasionem, et praesertim ingruente gravi morbo aut periculo vitae, egestas, novitas, et multitudo plurimorum Collegiorum nondum fundatorum, inducanturque suaviter et fortiter ad sumptus faciendos, quibus aeternam gloriam sunt fundaturae.*

16. *Idem faciendum cum Principibus et benefactoribus aliis; persuadendum, inquam, ea quae perpetua sunt in hoc mundo et in altero aeternam illis gloriam a Deo paritura; quod si hinc inde aliqui malevoli allegent exemplum Christi, qui non habebat ubi caput reclinaret, velintque Socios Jesu similiter esse pauperrimos, ostendantur et serio imprimatur, passim omnibus, Ecclesiam Dei nunc mutatam et Monarchiam factam, quae auctoritate et potentia magna tueri se debet contra potentissimos inimicos, et esse lapidem illum*

14. Propongano i confessori e persuadano a queste vedove le pensioni ordinarie ed i tributi con i quali annualmente si pagano i debiti dei collegi e delle case professe, e specialmente della casa professa di Roma, nè siano dimentiche degli ornamenti dei templi, della cera e del vino, necessarie cose per la celebrazione del sacrificio della messa.

15. Che se nella loro vita le vedove non avran instituita erede di tutti i suoi beni la Società, si proponga alle medesime nelle opportune occasioni, e particolarmente allorchè si trovassero incomodate da grave malattia ed in pericolo di vita, il bisogno di molti collegi, la fondazione da farsi e la moltitudine di molti collegi non ancor fondati, e s'inducano soavemente e fortemente a fare le spese, colle quali saranno per acquistare la gloria eterna.

16. Lo stesso dovrà farsi con i principi e con altri benefattori: dovranno, dico, persuadersi quelle cose che sono perpetue in questo mondo e che sono per partorire un'eterna gloria nell'altro. Che se di qua e di là alcuni malevoli adducano l'esempio di Cristo, che neppur aveva dove poggiare la testa, e vogliano che i suoi compagni, cioè i padri della compagnia di Gesù, sieno similmente poverissimi, si dimostri a tutti e seriamente si stampi nella mente di tutti che la Chiesa di Dio ora è mutata ed è divenuta monarchia, la quale si deve difendere colla autorità e colla potenza contro i potentissimi ne-

parvum excisum qui crevit in montem maximum, praedictum per prophetam.

17. *Istis quae addictae sunt eleemosynis et ornatui templorum, ostendatur crebro summam perfectionem in eo consistere, quod terrenarum rerum amore sese exuentes, ipsum Christum ejusque Socios earum possessores faciant.*

18. *Sed quia minus semper sperandum a viduis quae liberos suos ad saeculum dirigunt, videbimus.*

CAPUT VIII.

Quomodo faciendum ut filii et filiae viduarum religiosum aut devotarium statum amplectantur.

I. *Sicut matribus fortiter, sic nostris suaviter in hac materia est agendum; matres nimirum instruendae ut proli suae reprehensionibus, castigationibus etc., molestae sint a teneris; dum provectiones praesertim filiae fuerint, muliebrem ornatum et clenodias illis negent; optando saepe et Deum rogando ut ad statum ecclesiasticum adspirent, et pollicendo insignem dotem si Moniales*

mici, ed esser la Chiesa quella piccola pietra tagliata, la quale è cresciuta in un grandissimo monte predetto dal profeta.

17. A quelle vedove le quali sono applicate a dar le limosine per ornamento de' templi, spesso si dimostri che la somma perfezione consiste in questo, cioè che, spogliandosi dell'amore delle cose terrene, facciano Cristo e i suoi compagni (cioè i Padri nostri) possessori delle medesime.

18. Ma, perchè sempre v'è poco da sperarsi da quelle vedove che dirigono i suoi figliuoli per la via del secolo, ora vedremo come dovranno i nostri Padri contenersi.

CAPO VIII.

In qual modo dovrà farsi acciocchè i figli e le figlie delle vedove abbraccino lo stato religioso, ovvero di bizzocco o bizzocca in casa.

I. Siccome in questa maniera dovranno praticare ogni severità e diligenza le madri, così gli stessi nostri religiosi dovranno praticare in questa medesima materia ogni dolcezza e soavità. Bisogna instruire le madri a ciò che sieno severe e fisicose verso la lor prole, anche nella lor fanciullezza; e particolarmente dopo che saranno le zitelle più avanzate in età, neghino loro gli ornamenti femmi-

esse voluerint: exponant saepe difficultates quae in matrimonio sunt omnibus communes, et si quas ipsaemet in particulari expertae sint, dolendo quod caelibatum suo tempore matrimonio non praetulerint; denique sic agant continuo ut filiae praesertim, taedio vitae apud matrem tali modo transigendae, de statu religioso cogitent,

2. *Cum filiis conversentur nostri familiariter, ac si quidem ad Societatem nostram apti visi fuerint, introducantur opportune in Collegium, et ostendantur explicenturque illis ea quae quoquo modo grata futura et ad Societatem amplectendam invitatura creduntur, ut sunt horti, vineae, domus rurales, et praedia ubi nostri sese recreant; narretur illis itineratio ad diversa regna, communicatio cum principibus mundi, et quaecumque juvenilem aetatem oblectant, in refectorio et cubiculis exterior mundities, blanda conversatio inter nostros, regulae nostrae facilitas, cui tamen compromissa est gloria Dei, ordinis denique nostri super alios praeeminentia, et colloquia simul faceta cum piis commisceantur.*

nili e le vanità, desiderando spesso e pregando Dio, acciocchè aspirino allo stato ecclesiastico, e promettendo una cospicua dote se si faranno monache. Espongano le difficoltà bene spesso che sono comuni a tutti nel matrimonio, e quelle ancora che esse in particolare hanno sperimentato, dolendosi che in tempo opportuno non abbiano preferito il celibato al matrimonio. Finalmente operino le madri così continuamente, affinchè le figlie, annoiate per queste replicate insinuazioni della madre, si facciano finalmente monache.

2. Con i figli conversino i nostri religiosi familiarmente: se appariranno idonei ad essere ammessi alla nostra Società s'introducano opportunamente nel collegio, e si dimostrino, e si spieghino a questi quelle cose le quali in qualunque modo sieno per essere loro grate, e si reputino opportune per invitarli ad abbracciare la Società, come sono gli orti, le vigne, le case rurali e possessioni ove i nostri si ricreano; si racconti ai medesimi i viaggi a diversi regni, il commercio con i principi del mondo, e tutte quelle cose che sogliono dilettere l'età giovanile; si dimostri a questi giovani l'esteriore pulitezza nel refettorio e nelle stanze, la piacevole conversazione fra i nostri religiosi, la facilità della nostra regola, alla quale però è stata promessa la gloria eterna del paradiso, e finalmente le maggioranze dell'ordine nostro sopra gli altri, e si mescolino discorsi faceti insieme con più discorsi,

3. *Moneantur quasi ex revelatione interdum ad religionem in genere, deinde caute insinuetur perfectio et commoditas nostrae prae caeteris, exponaturque tum in publicis exhortationibus, tum in privatis colloquiis, quam sit grave contra vocationem divinam calcitrare, tandemque inducantur ad facienda exercitia spiritualia, ut de statu vitae deligendo concludant.*

4. *Procurent nostri ut hujusmodi adolescentes instructores habeant Societati addictos, qui continuo invigilent et hortentur; si autem reluctentur, subtrahantur hinc inde aliqua, ut taedio vitae afficiantur. Exponat mater difficultates familiae. Tandem, si non ita commode fieri possit ut sua sponte animum ad Societatem adjiciant, mittantur titulo studiorum ad remota Societatis gymnasia, et ex parte matris pauca submittantur solatia, ex parte vero Societatis adhibeantur lenocinia, ut affectum in nostros transferant.*

3. Si ammoniscano qualche volta, come per rivelazione, in generale ad assumere l'abito della compagnia; dipoi s'insinuï cautamente la perfezione e la comodità della nostra compagnia a differenza di tutti gli altri istituti regolari, e si esponga sì nelle pubbliche esortazioni come nei privati colloqui, quanto sia cosa grave resistere alla divina vocazione, e finalmente s'inducano a fare gli esercizi spirituali, acciocchè concludano sopra l'elezione dello stato.

4. Procurino i nostri religiosi che questi giovani abbiano per istruttori quelli che sono addeetti alla Società, i quali continuamente invigilino e gli esortino; ma se ricalcitano e ricusano di abbracciare il nostro istituto, si tolgano loro di qua e di là alcune cose, acciocchè venga loro in tedio la vita. Proponga la madre gl'incomodi della famiglia e le angustie della medesima. Finalmente, se non così facilmente si potranno indurre che di loro spontanea volontà si affezionino alla compagnia, si mandino a titolo di studio alle scuole più remote della compagnia, e per parte della madre si mandino loro scarsi soccorsi, e per parte della compagnia si mettano in opra tutte le carezze, acciocchè pongano amore ai nostri religiosi.

CAPUT IX.

De redditibus Collegiorum augendis.

1. *Nemo quantum fieri poterit ad ultimam professionem admittatur, quamdiu successiones aliquas expectet, nisi fratrem se juniorem habeat in Societate vel ob alias graves causas; in omnibus tamen et ante omnia consulendum est amplificationi Societatis, secundum fines superioribus notos; qui in hoc saltem conspirent, ut ecclesia ad majorem gloriam Dei pristino nitore restituatur, et totius Cleri non nisi unus sit spiritus; quo circa frequenter monendum est et passim promulgandum, Societatem partim constare ex professis adeo mendicis, ut praeter largitiones quotidianas fidelium, careant omnibus omnino, partim etiam ex aliis patribus, pauperibus quidem, sed qui possident bona stabilia ne sint in gravamen populi pro studiis ac functionibus suis, ut sunt caeteri mendicantes; ideoque serio inculcent confessarii principum, magnatum, viduarum et aliorum (a quibus Societas multum sperare potest) ea quae hanc materiam concernunt, ut dum spiritualia illis conferunt et divina, ad minimum terrena et temporalia ab illis recipiant, necque vix unquam omittant occasiones recipiendi cum offerunt; si*

CAPO IX.

Del modo di accrescere l'entrate al collegi.

I. Nissuno, per quanto sarà possibile, si ammetta all'ultima professione, per quanto tempo aspetti qualche eredità, se non abbia nella società qualche fratello più giovane, oppure per altre cause gravi: in tutte le cose però e prima d'ogni altra cosa si deve provvedere all'estensione della società secondo le intenzioni note ai superiori, i quali mirano almeno a questo scopo che la chiesa a maggior gloria di Dio si restituisca al suo antico splendore, e che non sia se non un solo spirito quello di tutto il clero; perlocchè spesso dovrà avvertirsi e pubblicamente manifestarsi, che la Società in parte è composta di professi talmente poveri che, a riserva delle elemosine quotidiane de' fedeli, sono privi affatto di ogni altra cosa; ed in parte anche composta di altri Padri, poveri certamente, ma che possiedono beni stabili, perchè non sieno di gravame al popolo per i loro studii e per le loro funzioni, come sono gli altri mendicanti. Per tanto seriamente inculchino i confessori dei prìncipi, dei magnati, delle vedove e di altri (da' quali la Società può molto sperare) quelle cose che concernono questa materia, acciocchè

autem promissum fuerit et differatur, prudenter in memoriam revocetur, quantum tamen fieri potest omnem affectum erga divitias dissimulando; quod si qui ex confessariis sive magnatum sive aliorum, ad haec in praxin redigenda minus industrius videatur, tempori et caute amoveatur, alio in locum eius suffecto, et si necessarium sit ad majorem poenitentium satisfactionem ad remotiora collegia relegatur, dicendo Societatem plurimum illius persona ac ingenio ibidem indigere; nuper enim audivimus juvenes viduas immatura morte praeventas negligentia nostrorum suppellectilem valde praetiosam templis Societatis dicatam non legasse, eo quod tempestive acceptata non esset; neque enim ad similia acceptanda tempus, sed bona poenitentium voluntas spectanda est.

2. *Praelati, canonici, pastores, aliique opulenti ecclesiastici industriis variis ad exercitia spiritua-*

mentre conferiscono a questi personaggi le cose spirituali e divine, ricevano i medesimi confessori (altro non potendo avere) le cose temporali e terrene, nè lascino neppure una volta quelle occasioni di ricevere allorchè vengono loro presentate. Se poi avranno questi signori promesso ed avranno quindi differita la promessa, se ne faccia loro prudentemente la memoria, procurando però, per quanto si può, di dissimulare ogni affetto alle ricchezze. Che se qualcheduno de' confessori o di magnati o di altri apparisca poco idoneo a porre in pratica queste cose, si rimuova cautamente in tempo opportuno, con sostituire un altro in suo luogo; e se sia necessario per maggior soddisfazione de' penitenti, si mandino ai collegi più remoti, dicendo che la Società ha ivi più bisogno della di lui persona e del suo ingegno: imperciocchè poco fa abbiamo inteso che alcune giovani vedove, prevenute da una morte immatura, per negligenza de' nostri religiosi non hanno lasciato a titolo di legato una suppellettile molto preziosa, già destinata alle chiese della nostra Società, perchè non venne opportunamente accettata; nè si deve riguardare al tempo per accettar simili cose, ma si deve osservare unicamente la buona volontà de' penitenti.

2. Debbon allettarsi a fare gli esercizi spirituali con varie arti e maniere i prelati, i canonici, i ve-

lia sunt alliciendi, et paulatim sic, mediante affectu erga res spirituales, Societati conciliandi; deinde eorum liberalitas paulatim provocanda.

3. *Non negligent confessarii interrogare poenitentes suos (opportune tamen) de nomine, familia, affinibus, parentibus, amicis, bonis, dein spectare successiones illorum, statum, inentionem ac resolutionem, quam si nondum sumpserint societati favorabilem, oportebit persuadere; quod si spes alicujus utilitatis prima fronte affulgeat, quia non expedit de omnibus simul interrogare, jubeantur sive titulo majoris elucidationis conscientiae, sive poenitentiae medicinalis, hebdomadatim confiteri, et honeste ab eodem confessario invitentur, ut quod una vice inquirere non potuit, pluribus inquirat; quod si successerit ex voto, si foemina fuerit, ad persistendum in frequenti confessione et visitatione; si vir, ad solatilitatem frequentandam et familiaritatem nostrorum, quoquo modo inducatur.*

scovi ed altri ricchi ecclesiastici, e a poco a poco in tal guisa per mezzo dell'attaccamento verso le cose spirituali, farli propensi verso la Società; e di poi a poco a poco andar provocando la loro liberalità.

3. Non trascurino i confessori d'interrogare i suoi penitenti (opportunamente però) del nome, famiglia, affini, parenti, amici, come anche dei beni che possiedono; dipoi dovranno osservare la successione ai medesimi beni, lo stato, l'intenzione di quelli che li possiedono; e se accada che una tal risoluzione non sia ancor presa, sarà necessario persuaderla in modo che sia favorevole alla nostra Società. Che se a prima faccia si riconosca la speranza di qualche utilità, in questo caso (non essendo spediante interrogare in un colpo di tutte le cose) si comandi a questi penitenti, o a titolo di una maggiore dilucidazione di coscienza, o a titolo di penitenza medicinale, di confessarsi in ogni settimana, e civilmente s'invitino questi penitenti dal medesimo confessore, affinchè tutto ciò che non ha potuto in una volta ricercare, lo ricerchi in più volte. Lo che riuscendo a dovere, se sarà donna, s'induca a proseguire nella frequente confessione e nella visita della chiesa nostra; se poi sarà uomo s'induca a frequentar gli oratorii o sieno nostre congregazioni, come anche la familiarità de' nostri religiosi.

4. Quae de viduis dicta sunt, eadem agenda circa mercatores, cives opulentos et conjugatos prole carentes, intelligantur; a quibus non raro societas ex asse haereditatem acquireret, si prudenter hae praxes executioni mandentur. Potissimum autem haec observanda erunt circa opulentas devotarias nostros frequentantes, quae si non sint parentibus valde nobiles natae, tantum ad summum poterit vulgus obmurmurare.

5. Rectores collegiorum conabuntur habere notitiam domorum, hortorum, praediorum, vinearum, pagorum, caeterorumque bonorum, quae a primariis nobiles, mercatoribus aut civibus possidentur, et si fieri potest gravaminum ac reddituum quibus onerantur; sed caute id praestandum et efficacissime per confessionem, sodalitatem ac privata colloquia; quod si confessarius poenitentem divitem adeptus sit, continuo rectorem moneat et omni modo fovere conetur.

6. Porro summa rei in eo constituenda est, quod nostri omnes apposite benevolentiam poenitentium, et aliorum quibuscum conversantur captare norint, et singulorum inclinationi se accommodare; quae propter ad loca quae a divitibus et

4. Tutte queste cose che si sono dette delle vedove dovranno eseguirsi ancora in ordine ai mercanti, ai ricchi cittadini, agli ammogliati privi di prole, dai quali la società non rade volte acquisterà tutta l'eredità, se prudentemente si eseguiranno queste regole. Particolarmente però dovranno osservarsi tutte queste cose riguardo alle donne ricche devote che frequentano i nostri religiosi, le quali donne se non sono di estrazione molto nobile, altro disordine non potrà succedere, se non di far mormorare il volgo plebeo.

5. I rettori dei collegi si sforzeranno con ogni diligenza di aver notizia delle case, degli orti, de' poderi, delle vigne, de' feudi e di tutti gli altri beni che dai nobili primari o da' cittadini e da' mercanti si possiedono, e se sia possibile ancor dei pesi di cui sono gravati: ma ciò dovrà farsi con gran cautela e con molta efficacia per mezzo della confessione o nelle congregazioni, o nei privati colloqui; ed avverta il confessore, subito che avrà acquistato un penitente ricco, di avvisar subito il rettore, procurando in tutti i modi di conciliarsi l'affetto del penitente.

6. Certamente il sommo dell'affare dovrà fissarsi in questo, cioè, che tutti i nostri religiosi sappiano opportunamente conciliarsi l'amore dei penitenti ed accomodarsi all'inclinazione di tutti: e perciò i provinciali pensino di mandare molti de'

nobilibus inhabitantur, provinciales provideant ut multi mittantur, et ut provinciales id prudentius ac felicius faciant, rectores de messe illos accurate instruere suo tempore meminerint.

7. *Inquirant etiam an contractus et possessiones, per receptiones filiorum in societatem, ad illam transire possint, et si fieri potest, explorent an bona aliqua sic per pactum aliquod conducta vel aliter collegio cedere possint ut post tempus societati cedant; ad quem finem societatis necessitas et gravamen debitorum, omnibus praesertim magnatibus et divitibus intimidanda erunt.*

8. *Si contingerit viduas aut conjugatos divites, nobis addictos, tantum habere filias, eas nostri blande dirigent ad statum devotarium, vel ad religionem monialium; dote aliqua illis relicta, caetera societati paulatim acquirentur; quod si filios habeant, qui societati apti erunt, ad illam allicientur, alii ad alias religiones, etiam certo minimo compromisso inducendi erunt; sed si filius unicus sit, quibuslibet modis ad societatem pertrahendus erit, eique metus omnis parentum ex animo removendus et vocatio Christi inculcanda est, ostendendo etiam Deo sacrificium gratissimum fore si*

nostri religiosi in quei luoghi che sono abitati da persone ricche e nobili. Affinchè poi i provinciali possano ciò eseguire più prudentemente e più felicemente, si ricordino i rettori d'informare i provinciali a suo tempo della mèsse da loro raccolta.

7. Ricerchino ancora i nostri religiosi, se possano passare alla nostra Società i contratti e le possessioni col ricevimento dei figli delle vedove e magnati nella nostra Società; e se è possibile, esplorino ancora se alcuni beni presi per via di qualche patto, o altrimenti, possano talmente cedersi al collegio che dopo qualche tempo vengano a cadere a favore della Società; ed a questo fine dovranno farsi note a tutti i magnati ed a tutti i ricchi particolarmente le necessità ed il peso de' debiti della Società.

8. Se accaderà che le vedove o i ricchi a noi addetti abbiano figlie, procurino i nostri religiosi di incamminarle dolcemente allo stato di bizzocche o di monache con far loro lasciare una onesta dote, e gli altri beni poi a poco a poco si acquistino per la Società. Che se abbiano figli i quali siano atti per la Società, si procuri di tirarli alla medesima; ed altri poi non idonei per la Società, dovranno indursi a vestir l'abito di altre religioni, fidando loro un piccolo livello; ma se il figlio sarà unico, in tutti i modi si procuri di tirarlo alla nostra Società, con togliere dal medesimo qualun-

parentibus insciis et invitis aufugerit; deinde mittatur ad novitiatum remotum, praemonito prius generali; quod si filios et filias habeant, prius filiae in monasterium vel statum devotarium dirigantur, deinde filii in societatem cum successione bonorum petrahantur.

9. Superiores hujusmodi viduarum et conjugatorum confessarios suaviter et fortiter moneant, ut sese utiliter pro societate secundum haec monita impendant; quod si non fecerint, alii eorum loco substituantur, et ipsi removeantur, sic ut amicitiam cum illa familia favere non possint.

10. Viduae vel aliae personae devotae, quae videntur magno affectu ad perfectionem tendere, inducantur ad hoc tamquam ad efficacissimum medium preveniendi ad apicem perfectionis, ut omnes suas possessiones societati cedant, et vivant annona societatis, quae illis secundum exigentiam continuo administrabitur, ut sine ulla cura ac sollicitudine Deo liberius serviant.

que timor de' parenti, inculcandogli la vocazione di Cristo e dimostrandogli che sarà a Dio gratisimo un tal sacrificio, se fuggirà di casa, non consapevole, anzi contrari i suoi parenti. Quindi dovrà questo figlio unico mandarsi ad un collegio rimoto con renderne prima avvisato il generale. Che se poi non abbiano tali vedove e magnati un sol figlio, ma più figli e più figlie, si pongano queste in monastero, e si tirino i figli nella nostra Società colla successione dei beni.

9. I superiori della nostra Società avvertano soavemente e fortemente i confessori delle vedove e de' coniugati, acciocchè s'impieghino utilmente secondo questi ammonimenti in vantaggio della Società; che se ciò non faranno, si sostituiscano altri in luogo loro, ed essi si allontanino in modo che non possano in conto alcuno coltivar l'amiciizia con tali famiglie.

10. Le vedove o altre persone devote che sembrano inclinare con grand'affetto alla perfezione, s'inducano a ciò che ora dirassi, come ad un mezzo efficacissimo di giungere all'apice della perfezione medesima: se verranno (ecco il mezzo efficacissimo) alla donazione di tutti i loro beni a favore della Società e vivano a spese della Società, la quale somministrerà loro tutto il bisognevole. acciocchè senza alcun pensiero e senza alcuna sollecitudine possano a Dio più liberamente servire.

11. *Ad persuadendam efficacius pauperiam societatis, superiores a ditioribus personis societati addictis mutuent pecunias sub chirographo, quarum solutio differatur; deinde tempore morbi, praesertim periculosi, tales personae constanter visitentur et omni ratione circumveniantur, ut tandem moveantur ad reddenda chirographa; sic enim nostri non agnoscentur testamento; et interim nihilominus lucrabimur, absque invidia succedentium in bona morientium.*

12. *Juvabit etiam ab aliquibus personis pecuniam sub annuo reddito sumere, et eandem nummo altiori alibi constituere, ut redditus redditum compenset; interim enim fieri poterit, ut amici qui pecunias sic mutuo dederunt, misericordia nostri moti, lucrum aut subinde etiam sortem, sive testamento sive donatione inter vivos, societati cedant, dum collegia struuntur aut templa aedificantur.*

13. *Utiliter etiam societas sub nomine mercatorum divitum nobis addictorum negotiari poterit; sed respicendum certum et copiosum lucrum, etiam in Indiis, quae societati non tantum animas, ve-*

11. Per persuadere più efficacemente la povertà della Società, prendino i superiori in prestito del danaro dalle persone più ricche e più ben affette alla Società medesima, con formarne il ricapito a favore delle dette persone, e tirino poi in lungo la restituzione dell'anzidetto danaro. Dipoi in tempo di malattie, e particolarmente pericolose, si visiti continuamente tali persone e con ogni ragione si circonvengano acciò finalmente si muovano a rendere il ricapito. In questa maniera i nostri religiosi non compariranno nel testamento, e frattanto nondimeno guadagneremo, senza invidia di quei che succedono all'eredità, sopra i beni del moribondo.

12. Sarà ancora ben fatto pigliare denaro da alcune persone coll'annua risposta dei frutti, e di poi dare il medesimo danaro a maggior frutto in altri luoghi lontani, acciocchè un frutto compensi l'altro. Intanto potrà accadere che gli amici i quali han dato in questa maniera il denaro in prestito, mossi a pietà di noi, cedano il capitale ed i frutti alla società, o nel testamento o con qualche donazione *inter vivos*, mentre si fabbricano collegi o chiese.

13. Potrà ancora la nostra società negoziare sotto il nome di mercanti ricchi ed a noi ben affetti; ma dovrà aversi in mira un sicuro e copioso lucro, eziandio nelle Indie, le quali colla divina as-

rum etiam opes multas hactenus, Deo favente, subministrarunt.

14. *Procurent nostri habere in locis ubi resident, medicum aliquem Societati fidelem, quem apud aegros prae caeteris praecipue commendent et extollant; ut vicissim ipse, nostros prae caeteris religiosis commendans efficiat ut passim apud primarios aegrotos et praesertim moribundos vocemur.*

15. *Confessarii sint assidui in visitandis aegris, potissimum qui periclitantur, et ut alios religiosos ac ecclesiasticos inde honeste eliminent; procurent superiores ut, tempore illo quo confessarius discedere cogitur ab aegroto, continuo alii succedant, et aegrotum in bonis propositis foveant; interim incutendus erit prudenter horror inferni et ad minimum purgatorii, demonstrandumque, quod sicut aqua extinguit ignem, sic eleemosyna extinguit peccatum; nusquam autem melius eleemosynas impendi posse, quam in hujusmodi personarum alimentum ac subsidium quae ex vocatione sua profitentur charitatem erga salutem proximi; sic enim illius participes fiunt aegroti et satisfaciunt pro peccatis propriis, quia charitas operit multitudinem peccatorum; describi potest quoque charitas tanquam vestis illa nu-*

sistenza hanno sin ad ora prodotto alla società non solamente anime, ma ancora molte ricchezze.

14. Procurino i nostri religiosi di avere nei luoghi ove risiedono, qualche medico fedele alla Società, il quale sia lodato ed applaudito dai nostri religiosi medesimi presso gl'infermi; ed egli, vicendevolmente lodando i nostri religiosi, a preferenza di tutti gli altri religiosi di altri ordini regolari, faccia in modo che universalmente siamo noi chiamati nelle infermità dei principali signori, e particolarmente moribondi.

15. I confessori siano assidui nel visitare gli infermi, e particolarmente quelli i quali sono in pericolo, ed acciocchè i nostri confessori predetti espellano civilmente tutti gli altri religiosi ed ecclesiastici, procurino i superiori della nostra Società che nel tempo in cui un nostro confessore sia obbligato a partire dall'infermo, subito altri religiosi della nostra Società sieno surrogati e confermino l'infermo nei buoni propositi. Intanto dovrà stamparsi in essi infermi, ma con prudenza, l'orror dell'inferno, o almeno del purgatorio, e dimostrare loro che, come l'acqua estingue il fuoco, così l'elemosina estingue il peccato, nè mai esservi limosina più opportuna che nell'alimentare ed aiutare quelli i quali in vigor della loro vocazione son tenuti di avere tutto il zelo per la salute dei prossimi; imperciocchè con dar questo soccorso, verranno ad esser parte-

ptialis sine qua nemo admittitur ad mensam coelestem. Denique ex scriptura et Sanctis Patribus alleganda erunt quae, respectu habito ad capacitatem aegroti, efficacissima judicabuntur ad illum permovendum.

16. *Mulieres conquerentes de vitiis aut molestiis suorum maritorum, doceantur subtrahere secreto summam aliquam pecuniae, illamque Deo offerre pro expiandis peccatis maritorum et impetranda illis gratia.*

CAPUT X.

De disciplinae hujus rigore privato in Societate.

1. *Dimitendus erit quilibet, cujusvis conditionis vel aetatis, alio colore quaesito, tamquam hostis societatis, qui devotas nostras vel alios amicos alienaverit a templo nostro vel frequentatione nostrorum, aut elemosynas ad alia templa vel*

cipi degli stessi loro meriti, soddisfaranno anche la divina Giustizia per i propri peccati, essendochè la carità ne copra una moltitudine; potendosi in tale occasione descrivere la carità, dicendo esser questa come la veste nuziale senza la quale non si ammette alcuno alla mensa celeste. Finalmente con i passi della sacra scrittura e dei Santi Padri dovrà eccitarsi l'infermo a questa carità, valendosi di quelle ragioni che sieno corrispondenti alla sua capacità.

16. Alle donne che si lagnano dei vizi e delle molestie che danno loro i mariti, s'insegni a sottrarre loro secretamente qualche somma di danaro per farne offerta a Dio in espiazione dei peccati dei mariti loro, ed impetrar loro la grazia divina.

CAPO X.

Del privato rigore della Società contro quelli che non osservano quanto si enuncia nel precedente capo nono.

I. Dovrà cacciarsi dalla nostra Società chicchessia, di qualunque condizione o di qualunque età, il quale abbia allontanate le nostre devote, ovvero i nostri amici dalla nostra chiesa o dalla frequenza de' nostri religiosi; ovvero abbia divertite le limo-

religiosos diverterit, vel alicui opulento aut bene societati congruo illam dissuaserit; tum etiam qui circa tempus quo de bonis propriis disponendum erat, affectum erga consanguineos potius quam erga societatem ostenderint; hoc enim magnum immortificati animi signum est, et convenit professos esse plane mortificatos: item qui eleemosynas a poenitentibus aut aliis amicis societatis ablatas ad consanguineos suos pauperes diverterit. Ut autem de causa dimissionis suae postea non conquerantur, non dimittantur statim, sed prohibeantur primo ab audiendis confessionibus, mortificentur et vexentur exercitiis viliorum officiorum, cogantur ad ea in dies praestanda a quibus aversionem maximam habere dignoscuntur, removeantur ab altioribus studiis ac honorificis muniis, urgeantur capitulis ac reprehensionibus publicis, arceantur a recreationibus et conversatione exteriorum, subtrahantur in vestibus aliisque utensilibus ea quae omnino necessaria non sunt, donec ad murmurationem et impatientiam inducantur, et tunc tamquam nimis immortificati et aliis malo exemplo perniciosi dimittantur; et si ratio dimissionis parentibus aut praelatis ecclesiae danda sit, dicantur non habuisse spiritum societatis.

sine ad altre chiese o altri religiosi, o le abbia dissuase a qualche ricco e ben affetto alla nostra Società. Dovranno altresì licenziarsi quelli i quali vedendo avvicinarsi il tempo in cui qualche nostro aderente deve fare la disposizione de' beni propri, abbiano dimostrata maggior disposizione ai congiunti del medesimo. che alla nostra Società: (conciosiachè ciò sia un contrasegno di un animo non punto mortificato, e ogni nostro professo debb'essere tutto mortificato). Parimente dovranno licenziarsi quelli i quali distribuiscono ai loro poveri congiunti le limosine offerte dai nostri penitenti e da' nostri amici alla Società. Acciocchè poi questi non si lamentino della cagione perchè sono espulsi dalla Compagnia, non si licenzino subito, ma in primo luogo si proibisca loro di confessare, e si mortifichino e si angustiino con astrignerli a vilissimi uffici, si sforzino ad impiegarsi in quelli uffici medesimi ove essi hanno maggior avversione, si rimuovano dagli studii più elevati e dalle incombenze più onorevoli. Si svergognino nei capitoli con pubbliche riprensioni, si allontanino dalle ricreazioni e della conversazione degli esterni, si tolga loro nelle vesti e negli altri utensigli quelle cose che non sono assolutamente necessarie, fin tanto che sieno forzati e violentati a mormorare e ad impazientarsi, ed allora, come non portati alla mortificazione, e perniciosi piuttosto agli altri, si licenzi-

2. *Dimittendi insuper erunt qui scrupulum fecerint in acquirendis societati bonis, dicanturque esse nimium proprio iudicio addicti; quod si apud provinciales rationem facti sui reddere voluerint, non audiantur, sed urgeantur ad regulam quae omnes obligat ad caecam obedientiam praestandam.*

3. *Respiciendum erit ab initio et a teneris quinam maxime in affectu erga societatem proficiant; qui autem affectum erga alios ordines, aut pauperes, aut parentes servare deprehendantur, cum sint futuri inutilis, modo supra dicto paulatim ad dimissionem disponatur.*

CAPUT XI.

Qualiter se nostri unanimiter praestabunt
contra dimissos a societate.

1. *Quoniam dimissi saltem aliquorum secretorum consciï sunt, plerumque obsunt; ac proinde eorum conatibus obviam eundum erit his modis: antequam e societate dimittantur, inducantur ut promittant scripto et jurent se nihil unquam de*

no. Se poi verrà chiesta la ragione di tanto dai parenti o dai prelati della Chiesa, si dica che questi non avevano lo spirito della Società.

2. Dovranno altresì licenziarsi quelli che si saranno fatto scrupolo di acquistar beni a favore della Società, e si dica esser troppo presumenti del proprio giudizio: che se vorranno render conto del proprio operato presso i provinciali, non si sentano, ma si sforzino ad adempire la regola, la quale obbliga tutti ad una cieca ubbidienza.

3. Dovrà considerarsi dal principio e fin dalla loro tenera gioventù chi sieno quelli che molto si avanzino nell'affetto verso la Società; ma quelli di cui si sa che hanno propensione verso altri ordini regolari e verso i poveri ed i parenti, essendo per essere inutili, si dispongano a poco a poco a partire nel modo sopra accennato.

CAPO XI.

In qual maniera i nostri dovranno uniformemente comportarsi con quelli licenziati dalla Società.

1. Perchè quelli che sono licenziati sono consapevoli almeno di alcuni segreti, per lo più nuocono alla nostra Società, e perciò dovrà farsi argine ai loro sforzi nei seguenti modi; prima che sieno espulsi dalla Società s'inducano a promettere in

societate sinistri scripturos vel dicturos; interim superiores servant scripto malas inclinationes, defectus ac vitia illorum, quae ipsi aliquando in manifestatione conscientiae suae pro more societatis dederint, quibus si necesse fuerit, societas apud magnates et praelatos ad illorum promotionem impediendam se juvare poterit.

2. *Scribatur quamprimum per collegia, quinam dimissi sint, exagerenturque causae dimissionis generales, immortificatio animi, inobedientia, parvus affectus erga exercitia spiritualia, proprium iudicium etc., deinde moneantur alii omnes ne cum illis ulla ratione communicent; et si ab externis de dimissis mentio fiat, loquantur omnes uniformiter et passim dicant, societatem neminem dimittere sine gravibus causis; ejicere instar maris cadavera etc., insinuentur etiam caute hujusmodi causae propter quas odio habemur, ut plausibilior sit dimissio.*

3. *In domesticis exhortationibus persuadeatur dimissos esse plane inquietos, et continuo societatem repetere; exagerenturque infortunia eorum qui post dicessum a societate male perierunt.*

iscritto, e giurino ch'essi mai non saranno per fare alcun male alla Società, o in voce o in iscritto. Frattanto i superiori conservino in iscritto le cattive inclinazioni, i difetti ed i vizi dei medesimi licenziati, i quali essi hanno manifestato al confessore per mezzo della confessione sacramentale, secondo il costume della Società; e con questi vizi, difetti e male inclinazioni, quando sia di bisogno, potrà la nostra Società aiutarsi presso i grandi e prelati per impedire i loro avanzamenti.

2. Scrivano i nostri subito ai collegi quelli che sono stati licenziati, e s'ingrandiscano le cagioni generali del licenziamento, per esempio l'animo non mortificato, la disubbidienza, il poco inchinamento verso gli esercizi spirituali, l'amor proprio, ec. Dipoi si ammoniscano tutti gli altri, acciocchè non abbiano corrispondenza in modo alcuno con quelli, e se le persone estere ricercano il motivo della licenza data, tutti i nostri parlino uniformemente e dicano pubblicamente che la Società non manda via alcuno senza cagioni gravissime, e che rigetta i cadaveri a guisa del mare, ec; s'insinuino ancora cautamente simili cagioni, per le quali siamo odiati, acciocchè l'espulsione apparisca più plausibile.

3. Nelle esortazioni domestiche si persuada che i licenziati sono al tutto scontenti di sè e sempre domandano il ritorno alla Società: s'ingrandiscano le disgrazie di quelli che, dopo esser partiti dalla Società, hanno finito male i loro giorni.

4. *Obviam eundem etiam erit accusationibus quas dimissi e societate facere possent, per auctoritatem virorum gravium, qui passim declarent societatem neminem sine gravi causa dimittere, neque praescindere sana membra; quod confirmari potest per zelum quem fovet et generatim ostendit societas erga animas externorum, quanto magis erga domesticos suos?*

5. *Deinde hujusmodi magnates aut praelati, apud quos dimissi aliquid auctoritatis aut fidei sibi conciliare caeperint, omni genere beneficiorum a societate circumveniendi sunt ac obstringendi; explicandum illis quomodo bonum commune unius religionis, tam celebris, quam utilis ecclesiae, praeponderare debeat bono privato qualicumque personae; quod si affectus erga dimissos perseveret, juvabit causas dimissionis exponere et exaggerare etiam quae non adeo certa sunt, modo per probabilem consequentiam deducantur.*

6. *Omni modo praecavendum erit ne praesertim ii qui sua sponte societatem deseruerunt, promoveantur ad aliqua officia aut dignitates ecclesiae, nisi se suaque omnia societati submiserint et addixerint, ita ut omnibus constare possint quod a societate omnino dependere velint.*

4. Dovranno ancora i nostri far argine alle accuse che potessero fare i licenziati dalla Società, valendosi dell'autorità di uomini gravi i quali dichiarino pubblicamente che la Società non licenzia alcuno senza gravi cagioni, nè rescinde le membra sane; il che potrà comprovarsi col zelo che ha la nostra Società e dimostra generalmente verso le anime dei secolari; quanto più verso i suoi propri?

5. Dipoi i grandi o prelati (presso i quali abbiano acquistata qualche fede o qualche autorità quei che sono stati dai nostri licenziati) debbono dalla Società obbligarsi con ogni sorta di finezze: dovrà porsi in vista ai medesimi in qual maniera il ben comune di un corpo di religione tanto celebre e tanto utile alla Chiesa di Dio, debba preponderare al ben privato di qual si sia persona: che se i personaggi proseguiranno ad amare queste persone licenziate dalla Società, gioverà esporre le cagioni che gli fecero espellere, ed ingrandire ancora quelle cose che non sono molto certe, purchè si deducano per una probabile conseguenza.

6. In ogni maniera dovranno i nostri religiosi badare, che quelli particolarmente che di loro spontanea volontà hanno abbandonata la nostra Società, non vengano promossi ad impieghi e dignità nella Chiesa, tranne che non soggettino sè stessi e le loro cose alla Società, talmente che possa a tutti apparire ad evidenza ch'essi vogliono onninamente dipendere dalla medesima.

7. *Caveatur sedulo ut ab exercitio functionum celebrium in ecclesia, ut sunt conciones, confessiones, evulgationes librorum etc., quantum fieri potest sint remoti, ne affectum et plausum vulgi sibi concilient; eo fine diligentissime in vitam ac mores illorum erit inquirendum, nec non in solalitia, occupationes etc., et intentiones dimissi; quocirca efficiendum erit, ut cum aliquo a familia illa quam dimissi incolunt, nostri peculiarem correspondentiam habeant; quamprimum autem quidpiam minus laudabile aut censura dignum deprehensum fuerit, per personas inferioris ordinis nobis addictas in vulgus dispergatur; deinde magnates vel praelati qui dimissos fovent, futurae infamiae judiciis teneantur; quod si nihil committant reprehensionis dignum et laudabiliter se gerant, extenuentur argutis propositionibus ambiguisque verbis eorum virtutes, et opera quae commendantur, donec aestimatio et fides quae antea illis adhibebatur, imminuatur; societatis enim plane interest dimissos, et praesertim eos qui eam sua sponte deseruerunt, prorsus suppressi.*

7. Si procuri per tempo che questi soggetti volontariamente partiti dalla Società stieno lontani dagli esercizi più celebri soliti farsi nella Chiesa, come sono le prediche, le confessioni, far stampar libri, ec.; affinchè non si conciliino l'amore e l'applauso del volgo. Perciò a questo unico fine dovrà impiegarsi ogni diligenza onde spiare la vita ed i costumi de' medesimi, come ancora le conversazioni, pratiche, occupazioni e fin anche intenzioni loro. Perlochè dovrà attendersi da' nostri religiosi di avere qualche corrispondenza particolare con qualcuno di quella famiglia che viene frequentata dai soggetti da noi licenziati, e subito che si sarà trovato qualche difetto degno di censura, si divulghi presso il volgo per mezzo di persone d'ordine inferiore a noi benevole: dipoi si faccia temere di una infamia futura a quei grandi e prelati i quali proteggono i soggetti da noi licenziati. Che se poi questi soggetti da noi licenziati nulla commettano che sia degno di riprensione e si portino lodevolmente, si diminuiscano con argute proposizioni e con ambigue parole le loro virtù e le opere che si lodano, affinchè scemino nell'estimazione e nella fede che loro prima si aveva. Imperciocchè appartiene molto al vantaggio della Società, che i soggetti licenziati, e particolarmente quelli che di loro spontanea volontà hanno abbandonata la Società, restino affatto depressi.

8. *Infortunia et eventus sinistri qui illis accidunt, quam primum divulgandi sunt, imploratis tamen precibus personarum piarum, ut non credantur nostri ex passione procedere; domi vero omnibus modis exagerentur, ut alii contineantur.*

CAPUT XII.

Quinam conservari ac foveri in societate debeant.

1. *Primum locum tenere debent strenui operarii, qui scilicet non minus temporale quam spirituale societatis bonum promovent, quales sunt plerumque confessarii principum ac magnatum, viduarum et devotarum opulentarum, concionatores et professores, et quicumque horum secretorum sunt conscii.*

2. *Corruentes viribus et defecti aetate, secundum quod talenta sua pro bono societatis temporali impenderunt, adeo ut habeatur decens ratio messis praeteritae; praeterquamquod adhuc apta instrumenta sunt ad deferendos superioribus defectus ordinarios quos in reliquis domesticis, cum perpetuo domi sint, animadvertunt.*

8. Le disgrazie ed i sinistri successi che accadono a questi tali soggetti subito dovranno manifestarsi, raccomandando nondimeno preghiere in loro pro alle persone pie, acciocchè non sembri che i nostri religiosi operino per passione: ma nelle nostre case religiose però si esagerino i loro difetti in tutti i modi, acciocchè gli altri si contenghino.

CAPO XII.

Quali sien quelli che dovranno careggiarsi e tenersi contenti nella Società.

1. Dovranno in primo luogo considerarsi quei forti e coraggiosi operai, cioè quelli che promuovono non meno il bene temporale che spirituale della Società, quali sono per lo più i confessori de' principi e magnati, delle vedove e delle ricche devote, i predicatori ed i professori, e tutti quelli che sono consapevoli di questi segreti.

2. In seguito quelli che sono già vicini alla vecchiaia o già vecchi, ed a proporzione dell'uso da essi fatto del loro ingegno pel temporal vantaggio della Società, talmente che s'abbia riguardo alla raccolta passata messe; oltre di che possono essere, benchè vecchi, istromenti idonei per la Società, imperciocchè stando sempre in casa, possono osservare i difetti dei religiosi ed essere la spia dei superiori.

3. *Dimittendi illi nūquam erunt, quantum fieri poterit, ne societas male audiat.*

4. *Praeterea fovendi quicumque ingenio, nobilitate, aut divitiis excellunt, praesertim si amicos et consanguineos societati addictos habeant et potentes, et revera ipsi sincero affectu praediti erga societatem sint, secundum explicationem supra datam; mittendi illi Romam vel ad universitates celebriores ut studiis operam dent; si autem in provincia studuerint, peculiari affectu et favore professorum sunt promovendi; quoad usque cessionem bonorum suorum fecerint societati, nihil illis denegetur; sed postquam illam fecerint, mortificentur ut caeteri, semper tamen respectu aliquo habito ad praeterita.*

5. *Erit etiam ratio peculiaris eorum apud superiores, qui selectos aliquos juvenes ad societatem allexerint, quandoquidem affectum suum erga societatem non parum testati sunt; sed quamdiu illi nondum professi sunt, videndum ne nimium illis indulgeatur, ne forte fortuna, quos ad societatem adduxerunt, reducant.*

3. Questi non dovranno mai licenziarsi, per quanto si possa, affinchè la Società non cada in cattiva riputazione.

4. In oltre dovranno ritenersi e guardarsi con amore quelli che si distinguono per ingegno, per nobiltà e per ricchezze, particolarmente se abbiano amici e parenti benevoli alla Società, e che siano potenti, molto più se siano propensi con sincero affetto verso la Società secondo la spiegazione data di sopra: dovranno quelli mandarsi a Roma o alle più celebri università acciocchè studino; se poi abbiano studiato in provincia, debbono promuoversi con affetto particolare e con favore dai professori. Fintanto che abbiano fatta la cessione dei loro beni a pro della compagnia, nulla a loro si nieghi; ma dopo che avran fatta la medesima cessione, si mortifichino come gli altri, con aver sempre qualche riguardo al merito passato.

5. Dovranno ancora tutti i superiori avere particolar riguardo a quelli i quali avranno tirato a prender l'abito della compagnia gioventù scelta, essendo questo un non picciol testimonio del loro affetto verso la Società; ma fintanto che non abbiano professato, si procuri di non molto compiacergli affinchè forse non tolgano quello che alla Società avevano dato.

CAPUT XIII.

De delectu juvenum in societatem admittendorum,
et modo retinendi.

1. *Summa prudentia contendendum est ut deligantur juvenes ingenio bono, forma non contemnenda, genere nobiles, aut, quod minimum, horum aliquo excellentes.*

2. *Ut facilius ad institutum nostrum pertrahantur, peculiari affectu quamdiu student a praefectis scholarum et magistris sunt fovendi, extra tempora scholae ab iisdem sunt instruendi quam gratum Deo sit si quis illi se et sua omnia, praesertim in societate filii sui, consecret.*

3. *Ducantur, occasione data, per collegium et hortum, immo aliquando etiam ad villas, et cum nostris versentur tempore recreationum, et paulatim familiares fiant, cavendo tamen ne familiaritas pariat contemptum.*

4. *Non permittantur castigari et in ordinem redigi a praeceptoribus cum aliis discipulis.*

CAPO XIII.

*Della scelta dei giovani da riceversi nella Società,
e del modo di ritenerli.*

1. È d'uopo far uso di somma prudenza, acciocchè sieno prescelti giovani di buon ingegno, di fattezze non dispregievoli, di nascita nobile, o, per lo meno, che si distinguano in alcuna di queste qualità.

2. Acciocchè facilmente si tirino al nostro istituto, debbono esser trattati con affetto particolare per tutto il tempo degli studi, dai prefetti delle scuole e dai maestri. Fuori poi del tempo della scuola dovranno istruirsi dai medesimi maestri, i quali diranno a questi giovani quanto grata cosa sia a Dio se alcuno gli si consacri e dedichi sè stesso e le sue cose, particolarmente nella compagnia del suo figlio.

3. Si conducano, dandosi l'occasione opportuna, nel collegio e nell'orto, anzi qualche volta ancora alle ville, e conversino coi nostri nel tempo delle ricreazioni, ed a poco a poco si facciano famigliari, guardando però che la familiarità non generi o partorisca disprezzo.

4. Non si permetta che sieno castigati ed accommunati dai maestri insieme cogli altri scolari.

5. *Munusculis ac privilegiis variis, aetati illorum conformibus, devinciendi sunt, et maxime colloquiis spiritualibus sunt animandi.*

6. *Inculcetur illis haec fieri dispositione divina tamquam ad societatem electis prae tot aliis idem gymnasium frequentantibus.*

7. *Aliis occasionibus, praesertim exhortationibus, terrendi sunt minis damnationis aeternae, nisi divinae vocationi obtemperent.*

8. *Si societatem ingredi constanter petant, differatur illorum admissio, quamdiu constantes manent; quod si mutabiles appareant, quamprimum et omnibus modis foveantur.*

9. *Admoneantur efficaciter ne ulli familiari suo et ne quidem parentibus vocationem suam aperiant priusquam admissi sint; quod si deinde aliqua illos tentatio resiliendi superveniat, in integro tum ipsi erunt, tum societas; et si illa superata fuerit, semper erit occasio illos rememoratione ejusdem postea animandi, si tempore novitiatus, aut post emissa vota simplicia obveniat.*

10. *Quia vero maxima difficultas est in alluciendis magnatum, nobilium, senatorum filiis,*

5. Con piccioli donativi e con varie esenzioni corrispondenti alla loro età dovranno obbligarsi, ed incoraggiarsi, specialmente con discorsi spirituali.

6. S'inculchi ai medesimi che queste finezze si fanno per divina disposizione come a persone già prescelte da Dio per l'ingresso nella compagnia, ed a preferenza di tanti altri giovani che frequentano le scuole.

7. In altre occasioni, e particolarmente nelle esortazioni, dovranno atterrirsi colle minacce della dannazione eterna se non obbediscono alla divina vocazione.

8. Se costantemente domandino di entrare nella compagnia, si differisca il loro ricevimento fintanto che persistono costanti; che se appariscano mutabili, subito ed in ogni maniera si allettino a persistere nella vocazione.

9. Si ammoniscano efficacemente di non palesare ad alcun loro amico, e neppure al padre o alla madre la lor vocazione prima che siano stati ammessi; che se dipoi sopraggiunga loro qualche tentazione di uscire, resterà libero sì il giovane che la Società, e se quella tentazione sarà poi superata, vi sarà sempre poi l'occasione di animarli con rammemorargliela, se accada nel tempo del noviziato, ovvero dopo fatti i voti semplici.

10. Ma essendovi grandissima difficoltà nel tirare i figli de' magnati, de' nobili e senatori fintan-

quamdiu apud parentes sunt, qui illos ad succedendum illorum officiis educant; persuadendum illis, per amicos potius, quam per personas societatis, ut illos in aliis provinciis et remotis universitatibus collocent, in quibus nostri docent, praemissis instructionibus ad professores de qualitate et conditionibus illorum, ut affectum illorum societati facilius et certius concilient.

11. Quando ad aetatem aliquomodo maturam pervenerint, inducendi erunt ad facienda aliqua exercitia spiritualia, quae in Germanis et Polonis saepe profuerunt.

12. Perturbationibus et afflictionibus illorum occurrendum erit, pro qualitate et conditione uniuscujusque, adhibitis demonstrationibus et exhortationibus privatis de malo exitu divitiarum et bono vocationis non contemnendo, sub poena indictionis poenae infernalis.

13. Apud parentes, ut facilius filiorum suorum desiderio in societatem ingrediendi obsequantur, ostendatur excellentia instituti societatis prae aliis religionibus, sanctitatis et doctrinae patrum nostrorum, aestimatio integra apud omnes, honor et plausus universalis, qui societati a summis et a minimis deferetur; et recenseatur

tochè stanno con i parenti e che gli allevano per farli succedere a loro nell'ufficio, dovrà persuadersi loro (più per mezzo di amici che per mezzo dei nostri religiosi) che collochino detti giovani in altre province ed in remote università nelle quali i nostri religiosi insegnino, premesse però le informazioni ai professori della qualità e della condizione dei medesimi giovani, acciocchè questi professori gli facciano affezionare più facilmente e più sicuramente alla Società.

11. Quando saranno giunti ad una età alquanto matura, dovranno indursi a fare esercizi spirituali, i quali spesso hanno avuto buon successo nei Tedeschi e nei Polacchi.

12. Si soccorrano questi giovani nei turbamenti ed afflizioni dell'animo secondo la qualità e condizione di ciascheduno, con mettere in opera le ragioni e le private persuasive del cattivo successo delle ricchezze e del buono effetto della vocazione, che non dovrà dispizzarsi sotto pena d'incorrere i castighi dell'inferno.

13. Si dimostri ai parenti, acciocchè più facilmente inclinino al desiderio dei loro figli d'entrare nella compagnia, la singolarità e l'eccellenza dell'istituto della medesima, facendo vedere che i padri nostri si distinguono sopra tutte le altre religioni in santità ed in dottrina, che hanno una intiera stima presso tutti, e che sono onorati ed ap-

numerus principum et magnatum qui magno animi sui solatio in hac societate Jesu vixerunt et mortui sunt et etiamnum vivunt; ostendatur quam gratum Deo sit quod juvenes sese illi mancipient, praesertim in societate filii sui, et quam bonum sit viro, cum portaverit jugum Domini ab adolescentia sua; quod si de teneritudine et minus perfecta aetate disceptetur, declaretur facilitas instituti nostri, quod praeter trium votorum observationem, nihil aliud quod valde molestum sit continet; et quod valde spectandum est, nullam regulam obligare, nequidem sub peccato veniali.

CAPUT XIV.

De casibus reservatis et causa dimittendi
a societate.

I. *Praeter casus expressos in constitutionibus, a quibus solus superior aut confessarius ordinarius cum ejus licentia absolvere poterit, sunt sodomia, mollities, fornicatio, adulterium, stuprum, tactus impudicus maris aut foeminae, praeterea si quis, quacumque zeli causa aut occasione et quomodolibet quidquam grave moliatur contra societatem, ejusque honorem aut uti-*

plauditi universalmente dai grandi e dai piccoli. Si numerino i principi ed i magnati che con gran piacere del loro spirito sono vissuti nella compagnia di Gesù e vi sono morti od ancora vivono. Si faccia manifesto quanto grata cosa sia a Dio il dedicarsi al suo servizio particolarmente nella compagnia del suo divino figliuolo, e quanto sia vantaggioso all'uomo l'aver portato il giogo sin dalla sua adolescenza. Che se si faranno difficoltà sopra la tenera età del figliuolo, si dichiarì l'agevolezza del nostro istituto, il quale fuori dell'osservanza dei tre voti, null'altro contiene che sia molesto, e ciò che è da osservarsi, che nessuna regola non obbliga, neppure sotto pena di peccato veniale.

CAPO XIV.

De' casi riservati e delle cagioni di licenziare i soggetti della Società.

1. Oltre i casi espressi nelle costituzioni, dai quali il solo superiore o confessore ordinario colla di lui licenza potrà assolvere, sono la sodomia, l'onanismo, la fornicazione, l'adulterio, lo stupro, il tatto impudico di un maschio e di una femmina, come anche se qualche religioso per qualunque cagione ed occasione di zelo in qualunque modo macchini qualche cosa grave contro la Società e

litem, quae etiam omnes sunt justae causae dimissionis.

2. Quod si quis aliquid hujusmodi confiteatur sacramentaliter, non prius absolvatur, quam promiserit se extra confessionem superiori manifestaturum per se vel per confessarium; tum superior concludet, pro bono communi societatis, quod melius videbitur, et si certa spes sit criminis occultandi, conformi poenitentia plectendus erit; sin vero non quam primum dimittendus, caverit sibi interim confessarius dicere poenitenti illum periclitari de dimissione.

3. Si quis ex nostris confessarius audiverit ab aliqua persona externa, quod cum aliquo e societate rem turpem commiserit, non eam prius absolvat, quam extra confessionem aperiat nomen illius cum quo peccavit; quod si dixerit, adhuc non absolvatur, nisi jurejurando se obstrinxerit se unquam id ulli mortalium revelaturum sine consensu societatis.

4. Si duo ex nostris carnaliter peccaverint, qui prior manifestaverit in societate retineatur, alter dimittatur; sed deinde is qui detinetur ita mortificetur, et undequaque affligatur, ut prae

contro il suo onore ed il suo vantaggio; le quali cose tutte ancora sono motivi giusti per licenziare dalla Società.

2. Che se qualche religioso confessi qualcuno di detti delitti sacramentalmente, non prima si assolve che abbia promesso di manifestare al superiore fuori della confessione, o per sè stesso o per mezzo del confessore il suo delitto. Allora il superiore risolverà quello che crederà vantaggioso al bene comune della Società; e se vi sarà sicura speranza di occultare il delitto, dovrà penitenziarsi con una penitenza conforme al medesimo delitto, altrimenti dovrà licenziarsi. Intanto dovrà ben guardarsi il confessore di far intendere al penitente che corre pericolo di essere licenziato.

3. Se un confessore della nostra Società avrà inteso da qualche persona estera che abbia commesso un qualche peccato disonesto con un gesuita, non deve assolverla se prima non abbia manifestato fuori della confessione il nome del gesuita con cui ha peccato; che se anche lo manifesti, neppur l'assolve se con giuramento non si obbliga di non rivelare la stessa cosa ad alcun uomo del mondo senza il consenso della Società.

4. Se due de' nostri religiosi abbiano carnalmente peccato, il primo che manifesterà al suo superiore il delitto si ritenga nella Società, e l'altro sia licenziato; ma dipoi quello che si ritiene, talmente

taedio et impatientia occasionem det demissionis, quae statim arripiatur.

5. *Poterit etiam societas, cum sit corpus nobile et praestans in ecclesia a se praescindere huiusmodi personas, quae ad instituti nostri executionem minus idoneae videbuntur, quamvis initio satisfecerint: et facile invenietur occasio; si nempe continuo vexentur et omnia fiant contra illorum inclinationem, subjiciantur superioribus tetricis, arceantur a studiis ac functionibus honorificentioribus etc. donec obmurmurent.*

6. *Retinendi etiam nullatenus sunt qui aut superioribus palam insurgunt, aut palam aut clam apud socios ac potissimum externos conqueruntur; item qui apud domesticos vel externos modum agendi societatis, quoad acquisitionem aut administrationem bonorum temporalium condemnant, vel alias rationes agendi, verbigratia, conculcandi ac supprimendi male affectos erga societatem, vel dimissos etc., quin etiam qui Venetos, Francos, aut alios a quibus societas pulsa et gravia damna passa est, in colloquiis serunt ac defendunt.*

7. *Ante demissionem acerrime agitandi sunt ii*

si mortifichi, e per ogni parte e ogni leggiero motivo si angustii sì che finalmente, attediato e stimolato dalla impazienza, dia occasione di essere licenziato; e questa si prenda immediatamente.

5. Potrà ancora la società, essendo un corpo nobile e prestante nella chiesa di Dio, separare dal suo corpo tutti quei membri che non sono idonei all'adempimento del nostro istituto, benchè nel principio dessero soddisfazione di sè. E facilmente si troverà l'occasione, purchè sempre si disturbino, e tutte le cose si facciano contro la loro inclinazione, e si soggettino a superiori fisicosi, e si allontanino dagli studii e dalle funzioni più onorevoli, fintanto che trabocchino nelle mormorazioni.

6. In niun conto poi dovranno ritenersi quelli i quali faccian fronte ai superiori, o si lamentino pubblicamente o nascostamente presso i compagni, e particolarmente cogli estranei; parimenti quelli i quali condannano presso i domestici o esteri il modo che tiene la Società nell'acquisto, ovvero amministrazione de' beni temporali, ovvero condannano altri modi di agire, verbi grazia, di conculcare ed opprimere i male affetti e i contrari alla Società o quelli che furono licenziati ec., anzi quelli ancora che portano nei discorsi e difendono i Veneziani ed i Francesi o altre nazioni, dalle quali la Società sia stata cacciata ed abbia patiti gravi danni.

7. Avanti che taluno sia mandato via dovrassi

qui dimittentur, amovendi a consuetis officiis et modo huic, modo illi applicandi, interim, quantumcumque bene praestiterint, reprehendendi, eoque titulo alteri applicandi; pro leviori culpa, quam forte commiserint, graves poenae assignentur; confundantur publice usque ad impatentiam, tandemque tamquam aliis perniciosi dimittantur; ad hoc autem locus de quo minime opinantur, eligatur.

8. Si de aliquo nostrorum spes certa sit de obtinendo episcopatu aut alia dignitate ecclesiastica, praeter consueta societatis vota cogatur altera emittere, quod semper bene de instituto societatis sensurus sit ac dicturus, neque alio confessario quam qui de societate sit, utetur; quinimo se in nullis rebus alicujus momenti quidquam dispositurum, nisi audito iudicio societatis; quod quia cardinalis Toletus non observavit, societas a sancta Sede impetravit, ut posthac nullus maranus, perfidiae Judaicae aut mahometicae haeres, admittatur qui tale votum praestare noluerit, et tamquam acerrimus societatis hostis, quantumcumque celebris esset, dimittatur.

fortemente inquietarlo, rimuoverlo dai consueti uffizi ed applicarlo ora a questa, ora a quell'altra cosa, ed intanto, benchè l'abbia esattamente eseguita, dovressi riprenderlo e con questo titolo destinarlo ad un altro impiego; in oltre per ogni colpa leggiera che abbia commessa, si punisca gravemente e si corregga pubblicamente, ed in modo che non possa più soffrire le correzioni, e finalmente come agli altri nocevole si licenzi, ed a questo effetto si scelga un luogo a cui nè punto nè poco abbia esso pensato.

8. Se vi sia speranza certa in qualcuno dei nostri religiosi di ottenere un vescovado o altra dignità ecclesiastica, oltre i consueti voti della società, si obblighi a farne un altro, cioè, che sempre parlerà ed avrà tutto il buon concetto della nostra Società, e che non si servirà di altro confessore che di un gesuita; anzi che mai sarà per imprendere ed eseguire alcun grave affare senza prima avere inteso il parere della società. Lo che non avendo voluto osservare il cardinale di Toledo, che prima fu gesuita, impetrò la società dalla Santa Sede che in avvenire niun marrano (spagnuolo oriondo da ebrei o da maomettani), erede della perfidia giudaica o maomettana sia ammesso fra' nostri se abbia ricusato di fare un tal voto, e si licenzi quantunque sia uomo celebre in virtù, come un capitale nemico della Società.

CAPUT XV.

Quomodo agendum cum monialibus et devotariis.

1. *Caveant valde confessarii et concionatores offendere moniales, aut illis dare occasionem tentationis contra vocationem, sed contra, affectu potissimum superiorum sibi conciliato, procurent confessiones saltem extraordinarias excipere, et conciones apud eas facere si gratitudinem illarum vicissim experiantur; multum enim juvare societatem possunt nobiles praesertim ac divites abbatissae, tum per se, tum per parentes ac amicos suos, adeo ut mediante notitia primariorum monasteriorum paulatim in notitiam et amicitias totius fere civitatis societas venire possit.*

2. *Vetandum tamen ex altera parte devotariis nostris, ne monasteria foeminarum frequentent, ne vivendi illa ratio ipsis magis arrideat, et sic societas expectatione omnium bonorum quae possident frustretur; inducantur vero ad praestandum votum castitatis et obedientiae in manibus confessarii sui, ostendaturque illam vivendi rationem esse conformem primitivae ecclesiae moribus utpote lucentem in domo et non sub modio*

CAPO XV.

*Come dovranno i nostri regolarsi con le monache
e con le nostre divote.*

1. Si guardino bene i confessori ed i predicatori di offendere le monache o di dar loro occasione di tentazione contro la vocazione, ma al contrario guadagnatasi particolarmente l'amorevolezza delle superiore, procurino di sentire le confessioni in qualità di confessori straordinari, e predicare alle medesime quando sperimentino vicendevolmente la loro gratitudine: imperciocchè molto possono giovare alla Società le badesse, particolarmente le nobili e ricche, sì per sè stesse, che per mezzo de' loro consaguinei ed amici, cosicchè in virtù delle notizie de' primari monasteri a poco a poco può la Società rendersi benevola ed amica tutta la città.

2. Dall'altra parte però dovrà proibirsi alle nostre divote che frequentino i monasteri delle femmine, acciocchè non vengano a compiacersi di quel modo di vivere; ed in tal guisa la nostra Società resti delusa di tutti i beni che aspetta posseduti dalle medesime. Perciò s'inducano a fare voto di castità e di obbedienza nelle mani del loro rispettivo confessore, e si dimostri che quel modo di vivere è conforme ai costumi della primitiva chie-

sine proximi aedificatione ac fructu animarum; praeterquamquod, ad exemplum viduarum illarum evangelicarum, Christo in sociis suis benefaciunt de substantia sua; denique omnia quae in praejudicium claustralis vitae sunt, exponantur, eisque applicentur; hujusmodi autem instructiones illis sub secreti sigillo communicentur, ne forte ad aures religiosarum perveniant.

CAPUT XVI.

De contemptu divitiarum palam praeseferendo.

1. Ne saeculares nobis adscribant nimium affectum erga divitias, juvabit nonnumquam recusare eleemosynas minoris momenti, quae pro officii a societate praestitis offerentur; quamquam ab iis qui omnino nobis sunt addicti etiam minimas quascumque acceptare conveniat, ne avaritiae arguamur si tantum dona insigniora admittamus.

2. Negandae erunt sepulturae personis vilibus, in templis nostris, quamvis valde addictae fue-

sa, rilucente bensì nella casa del Signore, ma non già sotto il moggio senza edificazione del prossimo e senza frutto dell'anime: oltre di che, seguendo l'esempio di quelle vedove evangeliche, fanno bene colle loro sostanze a Gesù nella persona dei gesuiti suoi prediletti compagni; finalmente tutte quelle cose che sono in pregiudizio alla vita claustrale si esponcano e si applichino a loro, affinchè la abborriscano. Queste istruzioni però restino sotto segreto sigillo, perchè forse non arrivino alle orecchie delle monache.

CAPO XVI.

Del disprezzo delle ricchezze da doversi mostrare pubblicamente.

1. Affinchè i secolari non ci pubblichino per nomi troppo attaccati alle ricchezze, gioverà qualche volta ricusar le limosine di minor momento, le quali si offeriscono per le occupazioni nelle quali s'impegna la Società; benchè da quelli che sono verso di noi in tutto e per tutto affezionati convenga accettare le limosine, ancorchè tenui, per non esser ripresi come avari se accettiamo solamente i regali più sontuosi.

2. Dovranno negarsi nelle nostre chiese le sepolture alle persone volgari, benchè siano state mol-

rint societati, ne videamur pluralitate mortuorum dovicias venari, neque constet de beneficiis quae a mortuo recipimus.

3. *Cum viduis aliisque personis quae societati pleraque sua dederunt, agendum erit valde resolute et acrius, caeteris paribus, quam cum aliis, ne videamur propter considerationem bonorum temporalium illis favere plus quam caeteris; immo idem observari convenit respectu illorum qui in societate sunt, sed postquam bonorum suorum cessionem et resignationem in favorem societatis fecerint; et si necesse sit, a societate dimittantur, sed omni cum discretionem, ut saltem partem eorum quae societati dederant ei relinquunt, aut morientes testamento legent.*

CAPUT XVII.

De mediis promovendi societatem.

1. *In primis in hoc incumbant omnes, ut etiam in rebus parvi momenti unum semper sentiant et saltem exterius dicant; si enim quantumcumque*

to propense verso la Società, acciocchè non sembri che noi andiamo a caccia delle ricchezze colle molteplicità delle sepolture de' defunti, nè si accorga la gente del profitto che abbiamo cavato da quel tal morto.

3. Colle vedove ed altre persone che hanno donato i loro beni alla società, dovrà operarsi molto più risolutamente e fortemente (essendo tutt' uno) che colle altre, acciocchè non sembri che noi le riguardiamo con maggior parzialità di quello facciamo con altri a motivo dei beni temporali; anzi lo stesso dobbiamo praticare con quelli che sono gesuiti, ma dopo che avran fatto la cessione e la rassegna de' loro beni a favore della società; ed anche se sia necessario, si licenzino dalla compagnia, ma con ogni discretezza, affinchè lascino alla Società almeno una parte di quei beni che le hanno donati, o per testamento la dichiarino erede, in punto di morte.

CAPO XVII.

De' mezzi di promuovere e vantaggiare la Società.

1. Primieramente in questo punto dovranno attendere tutti, che nelle cose anche di piccolo momento debbano tutti essere sempre di uno stesso parere o almeno farlo sembrare esteriormente; imperciocchè per quanto siano in tal guisa torbide e fune-

res mundi hujus turbidae fuerint, societas semper necessario augebitur et confirmabitur.

2. *Sic omnes lucere nitantur doctrina et exemplis, ut reliqui religiosi, praesertim ii qui de clero sunt, pastores etc. superentur, tandemque vulgus omnia a nostris tantum praestari optet; quin immo hoc palam dicatur, non requiri in pastori- bus doctrinam tantam, modo suo munere bene fungantur; consilio enim Societatem juvare posse, quae idcirco studia summopere commendata habet.*

3. *Fovendi reges ac principes hac doctrina, quod fides catholica in praesenti statu persistere nequeat sine politismo, sed ad hoc magna opus discretione: hac ratione nostri grati erunt magnatibus et ad intimiora consilia adhibebuntur.*

4. *Foveri poterunt notitiis electissimis et certissimis undequaque transcriptis.*

5. *Neque parum conferet si magnatum et principum dissentiones caute ac secreto nutriantur, etiam cum mutua virium infractione; quod si animadvertetur verisimiliter se conciliaturos, so-*

ste le cose di questo mondo, sempre però la compagnia di Gesù necessariamente si accrescerà e si stabilirà.

2. Talmente tutti si sforzino di risplendere per sapere, e sorpassino in buoni esempi tutti gli altri religiosi, e particolarmente quelli che compongono il clero ed anche i vescovi, di maniera che tutta la gente popolare desideri solamente da noi ogni ufficio; conviene anzi che si dica pubblicamente che non si ricerca nei pastori tanta dottrina, purchè facciano bene il loro ufficio; chè possono essere aiutati con il consiglio dai Padri nostri, e perciò questi studii e queste applicazioni sommamente si raccomandano dalla nostra Società.

3. I principi ed i sovrani dovranno imbevversi di questa dottrina, cioè, che la fede cattolica non possa mantenersi nel presente stato senza politica; ma su ciò bisogna avere un gran giudizio: e per questa via i nostri religiosi si renderanno grati ai magistrati i quali se ne serviranno per i consigli più intimi.

4. Potranno altresì allettarsi somministrando loro nuove sceltissime e sicurissime che bisogna procacciarsi da ogni parte.

5. Nè gioverà poco se segretamente e cautamente si nodriscano le dissensioni tra principi e magnati, anche con reciproco indebolimento di forze. Che se si conoscesse che verisimilmente fossero

cietas quam primum illos pacificare contendat, ne aliunde praeveniat.

6. *Ingeneranda omnibus modis, praesertim vulgo et magnatibus, opinio de societatis erectione per singularem providentiam divinam, juxta prophetias Joachimi abbatis, ad hoc ut ecclesia, depressa ab haereticis, elevetur.*

7. *Tum magnatum et episcoporum gratia obtenta, occupandi pastoratus et canonicatus, ad reformationem clericorum exactiorem, qui olim sub certa regula cum episcopis suis vivebant, et ad perfectionem tendebant; ac tandem ad abbatias et praelaturas adspirandum, quas, attenta ignavia ac stupiditate monachorum, ubi vacaverint, non erit difficile assequi; etenim ex re ecclesiae omnino foret si omnes episcopatus a societate tenerentur, immo Sedes apostolica possideretur; praesertim si pontifex bonorum omnium princeps temporalis fieret; quare omni ratione temporalia societatis, prudenter tamen et secreto, paulatim extendenda, neque dubium quin tunc aurea saecula et pax continua ac universalis, et consequenter benedictio divina ecclesiam comitaretur.*

per riconciliarsi, la nostra Società subito procuri di pacificarli acciò non sia prevenuta da altri.

6. Si deve inculcare in tutti i modi e particolarmente al volgo ed ai magnati l'opinione che la Società è stata fondata per una singolare divina provvidenza, secondo le profezie dell'abate Gioachimo, ad oggetto che la Chiesa, depressa dagli eretici, fosse innalzata e sostenuta dai padri nostri.

7. Ottenuta che sia la grazia dei magnati e dei vescovi, dovranno occuparsi e prendersi le cure d'anime ed i canonicati per la riforma più esatta del clero, il quale una volta viveva sotto una regola determinata con i vescovi e tendeva alla perfezione; e finalmente dovrà aspirarsi alle abazie ed alle prelature, che non sarà difficile, subito che siano vacate, di conseguire attesa l'infingardaggine e stupidità dei frati; imperciocchè sarebbe onninamente profittevole alla Chiesa se si tenessero tutti i vescovati dalla Società, e meglio ancora sarebbe che fosse da essa posseduta la Sede Apostolica; massimamente se il papa divenisse principe temporale di tutti i beni: laonde in ogni modo, ma prudentemente, secretamente e a poco a poco dovranno accrescersi ed amplificarsi i beni temporali della Società, perocchè allora non vi sarebbe più alcun dubbio, che il secolo d'oro e la pace continua ed universale e conseguentemente la benedizione divina accompagnerebbono la Chiesa.

8. *Quod si spes non affulgeat ad haec perveniendi, cum equidem necesse sit ut eveniant scandala, pro tempore invertendus erit status politicus, et incitandi principes nostris familiariter utentes ad bella mutua et importuna; ut sic ubique societas imploretur ac impendatur reconciliationi publicae, ut communis boni auctrix censeatur, et primariis beneficiis et dignitatibus ecclesiasticis compensetur.*

9. *Denique hoc saltem conabitur societas efficere, acquisita principum gratia et auctoritate, ut ab iis a quibus non amatur, saltem timeatur.*

FINIS.

8. Che se non vi sia speranza di arrivare tant'alto, ed essendo necessario che vi siano scandali, dovrà mutarsi secondo le contingenze lo stato politico suscitando rivoluzioni e stimolando i principi i quali si servono famigliarmente dei nostri religiosi, a reciproche ed importune guerre, acciò per tutto venga implorato l'aiuto della Società; perchè questa s'impieghi nella pubblica riconciliazione e sia poi ricompensata con le principali dignità ecclesiastiche come autrice del ben comune.

9. Finalmente questo almeno si sforzerà la Società di ottenere che, dopo aver acquistata la grazia e l'autorità de' principi, quelle persone le quali non ci amano, almeno ci temano.

FINE

